

Società per Azioni Michelin Italiana S.p.A. con socio unico

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del
Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n. 231**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di Società per Azioni Michelin Italiana con socio unico con delibera 22 aprile 2008 e successivamente modificato con delibere del 17 dicembre 2010, 6 dicembre 2012, 25 marzo 2014, 13 ottobre 2015, 24 marzo 2017, 15 marzo 2019, 15 dicembre 2020; 18 novembre 2021, 25 maggio 2023 e 23 novembre 2023

Disponibile su intranet aziendale: <https://michelingroup.sharepoint.com/sites/Intranet-Italy> o su internet al sito <https://www.michelin.it/michelin-in-italia>

INDICE

PREMESSA.....	7
SEZIONE I IL DECRETO E IL MODELLO. FINALITA' E STRUTTURA	8
1. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DIPENDENTE DA REATO.....	8
2. REATI RILEVANTI.....	8
3. AUTORI DEL REATO.....	9
4. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	10
5. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11
6. PRINCIPI CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	12
7. SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL DECRETO.....	13
8. NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO.....	15
9. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL MODELLO.....	15
10. LE RAGIONI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI MICHELIN ITALIANA.....	16
11. STRUTTURA.....	17
SEZIONE II PRINCIPI INFORMATIVI DELL'ATTIVITÀ DI MICHELIN ITALIANA	19
1. RISPETTO DELLE PERSONE.....	20
2. RISPETTO DELL'AMBIENTE.....	21
3. RISPETTO DEI CLIENTI.....	22
4. RISPETTO DEGLI AZIONISTI.....	23
5. RISPETTO DEI FATTI.....	23
SEZIONE III REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO	24
1. MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE.....	27

2.	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE	27
3.	TRUFFA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA.....	27
4.	TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE.....	27
5.	FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO.....	27
6.	TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI.....	28
7.	TURBATA LIBERTA' DEL PRECEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	28
8.	CONCUSSIONE.....	28
9.	CORRUZIONE.....	28
10.	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE.....	29
11.	INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE DENARO O ALTRE UTILITÀ.....	29
12.	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI.....	30
13.	PECULATO.....	30
14.	PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI.....	30
15.	ABUSO D'UFFICIO.....	31
16.	TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE.....	31
17.	FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE	31
18.	REATI SOCIETARI.....	32
19.	ABUSI DI MERCATO.....	36
20.	REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	36
21.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.....	38
22.	REATI INFORMATICI.....	40
23.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	42

24.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	47
25.	REATI AMBIENTALI.....	48
26.	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	54
27.	REATI TRIBUTARI.....	55
28.	CONTRABBANDO.....	58

SEZIONE IV AREE DI RISCHIO **61**

1.	REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	63
2.	REATI SOCIETARI.....	65
3.	REATI IN DANNO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO.....	66
4.	REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DI NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	67
5.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.....	69
6.	REATI INFORMATICI.....	70
7.	REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	71
8.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	72
9.	REATI AMBIENTALI.....	73
10.	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	75
11.	REATI TRIBUTARI.....	76
12.	REATI DI CONTRABBANDO.....	78

SEZIONE V LINEE DI CONDOTTA GENERALI **79**

1.	REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	80
2.	REATI SOCIETARI.....	84

3.	REATI IN DANNO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO.....	88
4.	REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI LAVORO...	89
5.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO....	91
6.	REATI INFORMATICI.....	93
7.	REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	95
8.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	96
9.	REATI AMBIENTALI.....	97
10.	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	100
11.	REATI TRIBUTARI.....	102
12.	REATI DI CONTRABBANDO.....	104
 SEZIONE VI LINEE DI CONDOTTA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCESSI STRUMENTALI ALL’INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO		106
1.	REGOLE GENERALI.....	106
2.	LE ATTIVITÀ ED I PROCESSI STRUMENTALI A MAGGIOR RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI RILEVANTI.....	108
3.	PROTOCOLLI DECISIONALI SPECIFICI.....	110
4.	RICHIEDA ED OTTENIMENTO DAGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI DELLE AUTORIZZAZIONI.....	111
5.	GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE.....	113
6.	PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E GESTIONE DEI CONTRATTI.....	114
7.	ACQUISIZIONE DI CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI MEDIANTE TRATTATIVE PRIVATE.....	119
8.	ESECUZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA E PRESTAZIONI DI SERVIZI CON ENTI PUBBLICI.....	120
9.	PERCEZIONE E GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI EROGATI DA ENTI PUBBLICI...	126
10.	GESTIONE E CONTROLLO DEI DATI CONTABILI.....	129

11.	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....	132
12.	SELEZIONE E AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PRESTATORI DI SERVIZI E FORNITORI.....	136
13.	GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	140
14.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA PREVENZIONE E SICUREZZA.....	143
15.	REATI CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.....	147
16.	REATI INFORMATICI.....	151
17.	REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	154
18.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	156
19.	EMISSIONE E SCARICHI.....	158
20.	GESTIONE RIFIUTI.....	162
21.	GESTIONE E CONTROLLO DEI DATI FISCALI.....	167
22.	GESTIONE E CONTROLLO DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DOGANALI.....	170
 SEZIONE VII IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL MODELLO		172
1.	DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	172
2.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	173
3.	FLUSSI INFORMATIVI.....	178
4.	SANZIONI.....	181
5.	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL MODELLO.....	186
ALLEGATO A	ORGANIGRAMMA DI MICHELIN ITALIANA	187
ALLEGATO B	LINK CODICE ETICO DEL GRUPPO MICHELIN	194
ALLEGATO C	LINK CODICE ANTICORRUZIONE	194

Premessa

La Società per Azioni Michelin Italiana con socio unico (di seguito la “**Michelin Italiana**”), azienda leader nel settore dei pneumatici ed importante realtà nel panorama industriale e commerciale italiano (di seguito l’“**Azienda**” o la “**Società**”), da sempre persegue i propri obiettivi conformandosi agli universali valori di lealtà, correttezza e trasparenza.

L’adesione costante a tali valori ha contribuito allo sviluppo e al mantenimento di una forte identità aziendale, alla coesione organizzativa della Società e, nel contempo, alla sua perfetta integrazione nell’ambito del Gruppo multinazionale Michelin (di seguito il “**Gruppo**”).

Il Codice Etico, che riassume e formalizza in singole disposizioni i valori ed i principi che informano l’attività dell’Azienda, rappresenta il nucleo centrale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il “**Modello**”), che Michelin Italiana ha adottato, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle società¹, al fine di prevenire la commissione di reati al suo interno da parte di amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori (di seguito i “**Soggetti Obbligati**”), e la conseguente applicazione di sanzioni alla stessa Società.

Michelin Italiana provvede a diffondere e rendere disponibile il Modello e il contenuto del Codice Etico all’interno e all’esterno dell’Azienda, affinché, in particolare, i Soggetti Obbligati e, in generale, le persone che intrattengono rapporti con essa, possano prenderne visione, e conformarsi ai suoi principi, valori e norme etico-comportamentali.

Matteo De Tomasi _____

Presidente - Amministratore Delegato

¹ Per una breve sintesi del contenuto del Decreto e della responsabilità amministrativa degli enti prevista da tale fonte, si rinvia alla Sezione I del presente Modello.

Sezione I Il Decreto e il Modello.

Finalità e struttura

1. Responsabilità amministrativa dipendente da reato

- 1.1. Con l'adozione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "**Decreto**")², il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento un particolare tipo di responsabilità "*per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*" che può configurarsi in capo agli enti (persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica; in nessun caso gli enti pubblici non economici³, né le imprese individuali⁴) che operano sul territorio dello Stato⁵ (art. 1 del Decreto).
- 1.2. Tale responsabilità – che è definita "*amministrativa*" anche in ossequio al noto principio secondo cui *societas delinquere non potest* – implica la responsabilità della persona giuridica nel caso in cui siano commessi determinati reati (cd. reati presupposto) all'interno della propria struttura. Essa sorge in capo all'ente nel caso in cui alcuni soggetti, specificamente individuati in ragione del rapporto che li lega ad esso, abbiano commesso un "reato presupposto" (i.e. uno dei reati tassativamente elencati dal Decreto), nell'interesse o a vantaggio dello stesso ente; la responsabilità in questione è, invece, esclusa laddove la fattispecie criminosa sia stata posta in essere nell'interesse esclusivo del suo autore o di terzi⁶.
- 1.3. La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato concretamente identificato ovvero non sia imputabile.

2. Reati rilevanti

- 2.1. Come si è accennato, la responsabilità dell'ente consegue alla commissione da parte di determinati soggetti (cd. apicali o subordinati) di uno dei reati espressamente elencati nel Decreto.

² Pubblicato in G.U. 19 giugno 2001, n. 140 e recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persona giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11, l. 29 settembre 2000, n. 300*".

³ L'art. 1 del Decreto espressamente esclude lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

⁴ In questo senso, chiarisce il G.i.p. presso il Tribunale di Roma (Ord. 30 maggio 2003) che l'inapplicabilità del Decreto alle imprese individuali si desume dalla stessa *ratio* della normativa; il presupposto logico cui è necessariamente subordinata tale responsabilità è, infatti, la possibilità di una distinzione soggettiva fra l'ente e l'autore del reato, che non può evidentemente verificarsi nel caso di imprenditori individuali. La Suprema Corte Penale con le sentenze del 22 aprile 2004 n. 18941 e 30085 del 16 maggio 2012 ha confermato l'esclusione dell'efficacia del Decreto alle Imprese Individuali; tuttavia, stante il tenore diametralmente opposto della sentenza 15675/2011 sempre della Corte di Cassazione Penale, occorre sottolineare che la materia è oggetto di dibattito sia giurisprudenziale che dottrinale.

⁵ La precisazione è doverosa, dal momento che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza penale (G.i.p. presso il Tribunale di Milano, ord. 27 aprile 2004), la disciplina in parola si applica altresì alle persone giuridiche straniere che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno, nel Paese di appartenenza dell'ente, di norme che regolino in modo analogo la medesima materia. Recentemente il Tribunale di Lucca, con la sentenza 222 del 31 luglio 2017, ha affermato che le società estere operanti sul territorio italiano hanno l'obbligo di rispettare le norme vigenti in Italia - fra le quali il D.Lgs 231/2001 - a prescindere dalla presenza sul territorio nazionale di una sede secondaria ovvero di uno stabilimento.

⁶ Nel caso in cui l'interesse dell'autore o di terzi sia invece solo "*prevalente*", il decreto prevede, come si dirà, una riduzione delle sanzioni pecuniarie applicabili all'ente.

- 2.2. I reati menzionati dal Decreto, il cui elenco è stato successivamente nel tempo integrato, attengono principalmente ai rapporti tra privati e a quelli tra tali soggetti e la Pubblica Amministrazione; essi comprendono, tra l'altro, la malversazione di erogazioni pubbliche, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, la truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea⁷ o per il conseguimento delle medesime erogazioni, la frode informatica, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la frode nelle pubbliche forniture ai danni degli stessi soggetti, la turbata libertà degli incanti, la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la concussione, il peculato, l'abuso d'ufficio, la frode nelle pubbliche forniture, la corruzione, l'istigazione alla corruzione tra privati, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, i reati societari ai sensi degli artt. 2621 e seguenti del c.c., l'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, i reati conseguenza della violazione delle norme in materia di Prevenzione e Sicurezza, riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati informatici, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati ambientali ed infine i reati tributari.
- 2.3. L'elenco dei reati espressamente contemplati dal Decreto è riportato alla Sezione III del presente Modello (di seguito i **"Reati Rilevanti"**).
- 2.4. Laddove si tratti di delitti, l'ente risponde anche nel caso di mero tentativo, salvo che impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. Le sanzioni pecuniarie e interdittive, in questo caso, sono ridotte da un terzo alla metà (art. 26 del Decreto).
- 2.5. L'ente risponde ai sensi del Decreto anche laddove il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. Nel caso in cui sia prevista l'amnistia di un reato rilevante ai sensi della normativa in parola, l'ente ne beneficia anche nel caso in cui l'imputato rinunci alla sua applicazione, salvo che la legge disponga diversamente; lo stesso ente può tuttavia rinunciare all'amnistia (art. 8 del Decreto).

3. Autori del reato

- 3.1. Affinché sorga la responsabilità dell'ente, che si affiancherà a quella penale dell'autore, rispetto alla quale si configura come autonoma e non solidale, è in primo luogo necessario che tale soggetto operi al suo interno; in particolare, il Decreto distingue due categorie di soggetti (art. 5, comma 1), delle quali l'una comprende i dipendenti e collaboratori⁸, l'altra coloro che ricoprano un ruolo direzionale (i c.d. *"soggetti apicali"*), anche con riferimento ad un'unità organizzativa interna allo stesso ente, purché dotata di autonomia funzionale e finanziaria⁹.

⁷ L'art. 5 comma 1 lett.a) del D.lgs n. 75/2020, in attuazione della Direttive UE 2017/1371 per la Protezione degli Interessi Finanziari dell'Unione ha infatti modificato la rubrica dell'art. 24 del D.lgs 231/01 prevedendo anche l'Unione Europea tra i soggetti danneggiati dalle condotte di malversazione, indebita percezione di erogazione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, frode nelle pubbliche forniture.

⁸ Art. 5, comma 1, lett. b): *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a)"*.

⁹ Art. 5, comma 1, lett. a): *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"*.

- 3.2. La circostanza che il reato sia commesso da soggetti non apicali ovvero da soggetti apicali non è indifferente, dal momento che nel secondo caso l'esonero da responsabilità dell'ente è subordinato alla prova della sussistenza di una serie di circostanze¹⁰, mentre, laddove l'autore sia un semplice dipendente, è sufficiente dimostrare che l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello poi verificatosi¹¹. Di tale circostanza, peraltro, tutti i dipendenti Michelin Italiana sono stati adeguatamente e costantemente informati, sia che essi appartengano alla categoria dei "soggetti apicali", sia che si tratti di soggetti "non apicali".

4. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

- 4.1. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è, dunque, lo strumento mediante l'adozione del quale l'ente può garantirsi una sostanziale esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto, laddove esso abbia provveduto a dotarsene prima che sia posta in essere una fattispecie criminosa; alcuni ritengono, pertanto, che la sua mancata adozione potrebbe costituire una valida ragione, nel caso in cui sia successivamente commesso un reato rilevante ai sensi del Decreto, per esperire l'azione di responsabilità degli amministratori ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis c.c.
- 4.2. Può quindi affermarsi che, idealmente, l'adozione e attuazione del Modello dovrebbero impedire la commissione dei reati rilevanti ai sensi della normativa del Decreto, salva l'ipotesi di elusione fraudolenta delle misure adottate, nel qual caso la responsabilità dell'ente è in via di principio esclusa; nell'ipotesi in cui, nonostante l'ente si sia dotato del Modello, si verifichi la commissione di un reato rilevante da parte di uno dei soggetti precedentemente individuati, spetterà sostanzialmente al giudice penale pronunciarsi circa l'effettiva idoneità delle misure concretamente adottate a prevenire il verificarsi di tali eventi e, conseguentemente, circa l'esonero da responsabilità dell'ente.
- 4.3. Il Modello consiste in un documento adottato dall'organo di direzione, che deve individuare, in primo luogo, le aree di attività, fra quelle svolte dall'ente, nell'ambito delle quali possono essere commessi reati rilevanti ai fini del Decreto (c.d. "aree di rischio", secondo la terminologia adottata dalla giurisprudenza di merito¹²), nonché le modalità con le quali i Reati Rilevanti possono essere attuati.
- 4.4. Esso deve inoltre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee a impedire la commissione di tali reati; prevedere obblighi di informazione

¹⁰ Art. 6, comma 1: "[...] che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lett. b)".

¹¹ A mente dell'art. 7, comma 2, infatti, l'ente è responsabile per i reati commessi dai dipendenti e collaboratori nel caso in cui la loro commissione sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di controllo o vigilanza; tale inosservanza è tuttavia automaticamente esclusa nel caso in cui l'ente abbia adottato e efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione.

¹² Tribunale Milano, 28 ottobre 2004. Nel senso dell'assoluta necessità di tale individuazione, G.i.p. presso il Tribunale di Roma, ord. 4 aprile 2003 ed ancora Ufficio Indagini preliminari Verona 14 marzo 2007.

nei confronti dell'Organismo di Vigilanza¹³; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso Modello (art. 6, comma 2).

- 4.5. Secondo le indicazioni che emergono dalla giurisprudenza di merito¹⁴, è inoltre necessario che il Modello individui elementi sintomatici della commissione di illeciti¹⁵; da ultimo, si è sottolineata l'opportunità che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2388 c.c., si preveda che la modifica dello stesso Modello da parte del Consiglio di Amministrazione sia subordinata al parere favorevole della maggioranza qualificata¹⁶.
- 4.6. Nella prassi, peraltro incoraggiata dal Decreto, il Modello è adottato sulla base di codici di comportamento (solitamente delineati "Linee Guida") elaborati dalle associazioni di categoria, e comunicati al Ministero di Giustizia¹⁷, il quale può formulare entro trenta giorni, di concerto con i Ministri competenti, osservazioni sull'idoneità di tali codici a prevenire i reati rilevanti; in mancanza di rilievi entro il suddetto termine, il codice di comportamento acquista efficacia¹⁸.
- 4.7. Affinché il Modello sia efficacemente attuato, occorre in primo luogo che sia periodicamente verificato ed eventualmente modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero sopravvengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. Sempre ai fini della sua efficace attuazione, deve essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso Modello (art. 7, comma 4).
- 4.8. Per quanto riguarda le finalità e la struttura del Modello concretamente adottato da Michelin Italiana si rinvia ai successivi paragrafi 10 e seguenti.

5. Organismo di Vigilanza

- 5.1. L'Organismo di Vigilanza è l'organo che, all'interno dell'ente, è incaricato di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curarne l'aggiornamento: il Decreto prescrive che esso sia dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo (art. 6, comma 1 del Decreto), ma consente che, negli enti di piccole dimensioni – quali le PMI - tale ruolo sia svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6, comma 4 del Decreto), che, deve ritenersi, si possa avvalere all'uopo di consulenti esterni.
- 5.2. Secondo la giurisprudenza di merito, l'effettiva indipendenza e autonomia di tale organo, necessarie al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell'ente per il prodursi di uno dei reati rilevanti

¹³ V. par. 5.

¹⁴ Tribunale Milano, cit.; negli stessi termini, Trib. Verona - Uff. indagini preliminari, 14 marzo 2007 e quanto alla necessità che il Modello identifichi le aree di rischio ed i potenziali reati associati all'attività d'impresa, si vedano anche Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343 e Cass., Sez. I, 2 luglio 2015, n. 35818.

¹⁵ A titolo esemplificativo, possono essere ritenuti tali la presenza di conti correnti riservati all'estero, l'avvalersi di intermediari esteri al fine di rendere disagevole l'individuazione della provenienza di alcuni pagamenti, la periodicità degli stessi in corrispondenza delle scadenze delle gare di appalto indette dalla società.

¹⁶ G.i.p. presso il Tribunale di Roma, ord. 4 aprile 2003 citata altresì nella sentenza n. 834/2003 della Suprema Corte.

¹⁷ Presso la Direzione Generale della giustizia penale, Ufficio I, a mente dell'art. 5, d.m. 26 giugno 2003, n. 201, emanato in attuazione del d. lg. 231/01.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 7, comma 3, d. m. 201/03.

ai sensi della normativa in questione, devono essere garantite dallo stesso Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo¹⁹.

6. Principi che regolano la responsabilità dell'ente

- 6.1. I principi fondamentali applicabili alla responsabilità amministrativa dell'ente, prevista dal Decreto, sono sostanzialmente gli stessi che regolano la responsabilità penale, sanciti dal relativo codice.
- 6.2. Gli artt. 2, 3 e 4 del Decreto richiamano infatti, rispettivamente, il principio di legalità²⁰, le regole che disciplinano la successione di leggi nel tempo²¹, i principi che regolano la responsabilità per i reati commessi al di fuori dello Stato, per i quali risponde l'ente che abbia in Italia la sede principale, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato estero²².
- 6.3. Quanto al profilo soggettivo, la responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso di trasformazione, fusione e scissione dello stesso, per i reati commessi anteriormente alla data in cui ha avuto effetto l'operazione. Nel caso di scissione, gli enti beneficiari sono solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, ma limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo il caso in cui sia stato ad esso trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Per le ipotesi di scissione parziale, il Decreto fa salva la responsabilità dell'ente scisso; le sanzioni interdittive sono applicate all'ente cui è rimasto o è stato trasferito, anche parzialmente, il ramo d'azienda nell'ambito del quale il reato è stato commesso.
- 6.4. Qualora la vicenda modificativa intervenga in pendenza di un procedimento nei confronti dell'ente originario, lo stesso prosegue nei confronti degli enti che risultano da tale vicenda.
- 6.5. Nel caso di cessione o conferimento dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, nei limiti del valore dell'azienda e salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, al pagamento delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero che siano dovute per gli illeciti amministrativi dei quali era a conoscenza.

¹⁹ G.i.p. presso il Tribunale di Roma, ord. 4 aprile 2003 citata altresì nella sentenza n. 834/2003 della Suprema Corte; nello stesso senso Cass. Sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677, Cass. Sez. II, 27 settembre 2016, n. 52316.

²⁰ Art. 2: "L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto".

²¹ Art. 3: "1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. 2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee".

²² Art. 4, comma 2: "Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

7. Sanzioni amministrative previste dal Decreto

7.1. Il Decreto prevede differenti sanzioni per il caso di responsabilità amministrativa dipendente da reato:

7.1.1. oltre alla confisca, eventualmente per equivalente, del prezzo o del profitto del reato – che è sempre disposta in caso di condanna, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato, e salvi altresì i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art. 19 del Decreto) –, e alla

7.1.2. pubblicazione della sentenza – che avviene, a spese dell'ente, unicamente laddove sia stata applicata una misura interdittiva (art. 18 del Decreto);

7.1.3. all'ente riconosciuto responsabile possono essere comminate le sanzioni sia interdittive che pecuniarie, di seguito descritte.

7.2. Sanzioni interdittive

7.2.1. Tali misure si applicano esclusivamente con riferimento alla commissione dei reati per i quali sono esplicitamente previste e unicamente laddove ricorrano particolari condizioni²³ ovvero vi sia stata reiterazione degli illeciti²⁴. In ogni caso, non possono essere comminate se l'autore ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi, l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o esso sia stato minimo, e il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità (art. 13, comma 3).

7.2.2. Le sanzioni in parola possono consistere nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni che siano funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e nella revoca di quelli eventualmente già concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

7.2.3. In ogni caso, esse hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, e possono essere applicate anche in via cautelare, ove il Pubblico Ministero ne faccia richiesta, quando sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e, nello stesso tempo, si possa affermare, sulla base di elementi specifici e fondati, che vi è il concreto rischio che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello per il quale si procede.

²³ Art. 13, comma 1, lett. a): *"l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative"*.

²⁴ Che si realizza laddove l'ente sia stato condannato in via definitiva per un illecito dipendente da reato almeno una volta nei cinque anni precedenti al realizzarsi del nuovo illecito (art. 20).

7.2.4. L'ente può comunque evitare l'applicazione di misure interdittive laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, risarcisca integralmente il danno ed elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si adoperi efficacemente in tal senso, abbia adottato e attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e, inoltre, abbia posto a disposizione dello Stato il profitto conseguito (art. 17)²⁵.

7.3. Sanzioni pecuniarie

7.3.1. Le sanzioni pecuniarie – delle quali il Decreto prescrive la sistematica applicazione, in ogni caso in cui sia accertata la responsabilità amministrativa dell'ente (art. 10, comma 1) e per le quali si esclude il pagamento in misura ridotta – si applicano per quote, in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille; l'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00²⁶.

7.3.2. All'interno di tali limiti, l'importo è concretamente stabilito (in numero di quote) dal giudice, che tiene conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività eventualmente svolta dallo stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il giudice è, altresì, tenuto a considerare le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

7.3.3. L'art. 12 del Decreto prevede inoltre la possibilità di ridurre la sanzione, il cui importo non può comunque mai essere inferiore ad Euro 10.329,00²⁷. In primo luogo, essa può essere ridotta alla metà e non può comunque superare l'importo massimo di Euro 103.291,00²⁸ nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità e il fatto sia stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi, purché l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo. Inoltre, la sanzione può essere ridotta da un terzo alla metà, laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato – o si sia efficacemente adoperato in tal senso – ovvero sia stato introdotto un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, finalizzato a prevenire i reati della specie di quello già verificatosi; nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

²⁵ A tale proposito, si è evidenziato che, l'applicazione di una misura interdittiva non è esclusa dalla circostanza che l'ente abbia interamente risarcito il danno, "dovendo altresì dimostrare di aver messo a disposizione dello Stato il profitto conseguito e di aver adottato e attuato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede" (G.i.p. presso il Tribunale Milano, ordinanza 27 aprile 2004) ed ancora la Suprema Corte ha ritenuto non sufficiente, per evitare l'applicazione della sanzione interdittiva, la condotta dell'ente che metta a bilancio una somma determinata unilateralmente senza alcuna possibile interferenza da parte degli enti territoriali danneggiati dal reato poiché non garantisce l'efficacia del risarcimento (Cass. Pen. 326 dell'8 gennaio 2014).

²⁶ Ai sensi dell'art. 51, comma 3, d.lgs. 213/98, l'importo delle sanzioni espresse dal Decreto in lire, a far data dal 1° gennaio 2002 è stato tradotto in Euro secondo il tasso di conversione ufficiale, arrotondando gli importi con l'eliminazione delle cifre decimali. Gli importi indicati dal Decreto nella sua versione pubblicata in G.U. erano pertanto da un minimo di cinquecentomila Lire ad un massimo di tre milioni di Lire.

²⁷ In Lire 20.000.000 (v. nota 25).

²⁸ In Lire 200.000.000 (v. nota 25).

8. Norme applicabili al procedimento

- 8.1. Salve le norme specifiche previste dal capo III del Decreto, per il procedimento volto ad accertare gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano le norme del codice di procedura penale: la procedura è complessivamente modellata su quella del procedimento penale, il giudice competente è lo stesso cui compete conoscere dei reati dai quali dipende l'illecito amministrativo e sono previste sia la fase delle indagini preliminari che l'udienza preliminare previste dallo stesso codice di procedura penale.

9. Indicazioni per la redazione del Modello

- 9.1. Secondo le indicazioni del Decreto, il Modello deve, in concreto

- 9.1.1. individuare le attività della Società nell'ambito delle quali è possibile che vengano commessi Reati Rilevanti (di seguito le "**Aree di Rischio**");
- 9.1.2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni adottate nelle suddette Aree di Rischio;
- 9.1.3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie che, all'interno di tali Aree di Rischio, consentano di prevenire o impedire la commissione di Reati Rilevanti;
- 9.1.4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- 9.1.5. introdurre un sistema interno di sanzioni disciplinari, applicabili nel caso di mancato rispetto delle direttive e delle modalità comportamentali contenute nel Modello.
- 9.2. Nella predisposizione del presente Modello, Michelin Italiana ha fatto anche riferimento alle "*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/01*", emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 – come successivamente modificate ed integrate (da ultimo il 31 marzo 2014 e il 28 giugno 2021), nonché approvate dal Ministero di Giustizia (di seguito le "**Linee Guida**"). Tale documento raccomanda l'adozione di un codice etico, che sintetizzi i principi e le regole fondamentali che disciplinano l'attività dell'ente e tenda alla prevenzione ed all'eliminazione dei potenziali comportamenti a rischio, prevedendo l'inserimento di detto codice all'interno del Modello.
- 9.3. Le Linee Guida, nell'individuazione dei principi e canoni cui deve ispirarsi il Modello adottato dalla Società, individuano i punti fondamentali che vengono qui brevemente riportati:
- 9.3.1. individuazione delle Aree di Rischio, al fine di verificare i settori e le funzioni aziendali in cui sono potenzialmente realizzabili Reati Rilevanti;

- 9.3.2. individuazione di procedure di controllo al fine della creazione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi e la commissione di Reati Rilevanti;
- 9.3.3. verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione effettuata all'interno delle Aree di Rischio;
- 9.3.4. predisposizione di un codice etico;
- 9.3.5. previsione di un sistema di separazione delle funzioni, volta ad evitare che un solo soggetto possa gestire autonomamente il complesso delle fasi di un singolo processo posto in essere nelle stesse Aree di Rischio, favorendo il reciproco controllo interno;
- 9.3.6. predisposizione di un organo di controllo interno alla Società;
- 9.3.7. indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;
- 9.3.8. documentazione dei controlli effettuati dall'organismo di vigilanza;
- 9.3.9. previsione di un sistema sanzionatorio per le violazioni del codice etico e della disposizione del Modello;
- 9.3.10. garanzia del costante ed efficiente flusso informativo tra i vertici e gli organi di controllo dell'ente, da un lato, e l'organismo di vigilanza, dall'altro;
- 9.3.11. comunicazione, informazione e formazione del personale, al fine di assicurare la debita conoscenza ed osservanza delle regole di condotta indicate nel Modello, nello svolgimento delle rispettive mansioni.

10. Le ragioni dell'adozione del Modello da parte di Michelin Italiana

- 10.1. Attraverso l'adozione del presente Modello e la sua implementazione all'interno dell'Azienda, Michelin Italiana si propone in primo luogo di garantire la massima trasparenza e correttezza nella conduzione della propria attività, anche in considerazione delle responsabilità nei confronti degli investitori, dei dipendenti, dei clienti e di tutti i soggetti con cui intrattiene rapporti commerciali, istituzionali e professionali (di seguito i “**Terzi Interessati**”) nonché della collettività.
- 10.2. Il Modello si propone la finalità di predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure organizzative e di controlli, volto innanzitutto a prevenire la realizzazione di fatti che possano contemplare Reati Rilevanti, oltre a creare e diffondere, in tutti i soggetti interessati e coinvolti, una cultura nell'attività di impresa improntata ed orientata al rigoroso rispetto della legalità ed alla massima efficienza nel rispetto delle regole e della normativa di riferimento.

10.3. Sebbene l'adozione del Modello rappresenti, ai sensi del Decreto, una semplice facoltà (e non un obbligo) per le imprese che operano in Italia; tuttavia, la Società ritiene che la sua adozione e la relativa implementazione costituisca senz'altro una decisione conforme ai principi di legalità dell'attività d'impresa cui si ispira la politica aziendale del Gruppo Michelin. Tale considerazione è motivata principalmente da due ordini di ragioni.

10.3.1. In primo luogo, il Modello costituisce uno strumento fondamentale che, oltre a contribuire in maniera determinante al costante miglioramento della *Corporate Governance* della Società, consente di

- a) prevenire la commissione di Reati Rilevanti nello svolgimento dell'attività di impresa condotta da Michelin Italiana e di
- b) evitare che, nelle eventuali ipotesi in cui essi vengano posti in essere eludendo in modo fraudolento, da parte di qualcuno dei Soggetti Obbligati, i sistemi di controllo predisposti e/o la sorveglianza dell'Organismo di Vigilanza, la Società, e con essa i dipendenti, gli azionisti e tutti i Terzi Interessati, subiscano le ripercussioni e le sanzioni previste dal Decreto.

10.4. Non solo: l'adozione del Modello in conformità a quanto stabilito dal Decreto, rappresenta un sicuro strumento di sensibilizzazione dei Soggetti Obbligati, nonché dei Terzi Interessati, circa l'opportunità di attenersi a precise regole nello svolgimento delle proprie mansioni professionali e/o della propria attività, adottando comportamenti lineari e corretti, oltre che conformi alla legge e al suo spirito, al fine, tra l'altro, di evitare l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, non solo nei confronti di quanti agiscono in nome e per conto di Michelin Italiana, ma della stessa Società.

10.5. Da ultimo, dotandosi del Modello, Michelin Italiana intende comunicare un preciso messaggio ai Soggetti Obbligati, ai Terzi Interessati, nonché, in generale, alla collettività, circa le modalità ed i principi con cui procede nella propria attività.

10.6. La Società prende, infatti, chiaramente posizione contro una molteplicità di comportamenti contrari alla legge, alla correttezza professionale, alla lealtà commerciale anche laddove tali comportamenti possano procurare sul breve periodo vantaggi – potenziali o attuali – all'Azienda ovvero non siano in concreto sanzionati dal punto di vista penale o amministrativo; con riguardo a tale secondo profilo, infatti, il presente Modello dispone che le sanzioni disciplinari o contrattuali previste nei confronti, rispettivamente, dei Soggetti Obbligati e dei Terzi Interessati che ricorrano a tali comportamenti trovino applicazione indipendentemente da ogni considerazione circa l'effettiva applicazione delle sanzioni penali, o amministrative, previste dalla legge.

11. Struttura

11.1. Il Modello è strutturato in più Sezioni e comprende al suo interno il Codice Etico che, come già ricordato, ne rappresenta il corpo centrale; le regole generali e i principi formalizzati nel Codice Etico costituiscono, infatti, il nucleo attorno al quale sono state sviluppate le altre Sezioni.

- 11.2. Nell'ambito di tali Sezioni, si è predisposto un sistema strutturato e organico di procedure e controlli; tale sistema è destinato, nel complesso, a garantire che, in particolar modo negli ambiti di attività dell'Azienda potenzialmente più esposti al rischio di commissione di Reati Rilevanti (le Aree di Rischio individuate nella Sezione IV, l'adozione e l'attuazione delle decisioni avvenga secondo procedimenti prestabiliti, e idonei ad evitare il verificarsi degli stessi Reati.
- 11.3. Tale finalità è perseguita, in primo luogo, mediante la predisposizione di regole puntuali, sostanzialmente attuative dei principi generali contenuti nel Codice, formulate in considerazione delle differenti tipologie di Reati Rilevanti e adattate alle singole Aree di Rischio (di seguito le "**Linee di Condotta**" di cui alla Sezione V).
- 11.4. Successivamente, allo scopo di garantire il rispetto di tali regole a tutti i livelli, sono stati individuati i differenti *itinerari* che necessariamente devono contraddistinguere le diverse decisioni aziendali, con particolare riferimento alla delega di funzioni, al rilascio di procure per la firma degli atti attraverso i quali si svolge l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nonché alla gestione degli aspetti finanziari connessi alle singole decisioni (le Linee di Condotta relative alle singole Aree di Rischio ed i "**Protocolli Decisionali**", così come individuati e richiamati alla Sezione VI), al fine di garantire la massima trasparenza e un'adeguata prevenzione della commissione dei Reati Rilevanti.
- 11.5. Attraverso la descrizione dei Protocolli Decisionali (mediante il rinvio ad opera della Sezione VI ai singoli documenti operativi vigenti in Società), è garantita la costante verifica della correttezza dei comportamenti posti in essere, ai diversi livelli, dai Soggetti Obbligati, nonché una chiara ed organica distribuzione dei compiti, attraverso la quale sia, altresì, possibile verificare l'effettivo rispetto della suddivisione delle funzioni.

Sezione II Principi Informatori dell'attività di Michelin Italiana

Michelin Italiana è consapevole delle sue molteplici responsabilità sociali, legali ed economiche; conseguentemente, il rispetto dei principi etici, l'osservanza di ogni norma giuridica nonché la trasparenza dei risultati contabili-finanziari, contraddistinguono da sempre la condotta dell'Azienda e dei soggetti che operano al suo interno, nella convinzione che il perseguimento del profitto non legittimi, comunque, il mancato rispetto di alcune regole fondamentali e universalmente condivise.

I principi che informano l'attività di tutte le società appartenenti al Gruppo, cui Michelin Italiana si conforma integralmente, sono tradizionalmente sintetizzati come segue:

1. Rispetto delle Persone;
2. Rispetto dell'Ambiente;
3. Rispetto dei Clienti;
4. Rispetto degli Azionisti;
5. Rispetto dei Fatti

Michelin Italiana intende, inoltre, richiamare integralmente tutti quei principi delineati e contenuti nella "*Charte Performance et Responsabilité Michelin*" (PRM), reperibile sul sito www.michelin.com della quale la presente Sezione rappresenta una mera sintesi, nonché il Codice Etico adottato dal Gruppo e reperibile anch'esso sul sito ufficiale del Gruppo Michelin all'indirizzo www.michelin.com.

1. Rispetto delle Persone

- 1.1. L'operato di Michelin Italiana è improntato, in primo luogo, al rispetto delle persone, siano essi dipendenti e collaboratori della medesima ovvero terzi che entrano in contatto con essa direttamente o indirettamente, e in maniera più o meno occasionale.
- 1.2. Per quanto attiene ai propri rapporti con i dipendenti e collaboratori, Michelin Italiana si adopera affinché essi siano improntati al rispetto, alla lealtà e alla fiducia reciproci. Consapevole dell'importanza dei propri dipendenti e collaboratori, Michelin Italiana è particolarmente attenta alla tutela della sicurezza, della salute e, in generale, dei diritti dei propri dipendenti e si adopera al fine di rendere il luogo di lavoro il più confortevole possibile.
- 1.3. In particolare, la Società è attivamente impegnata sul fronte della tutela della salute e dell'integrità fisica di tutti i propri collaboratori (siano essi dipendenti o terzi) e – a tal fine – investe in risorse umane e tecniche per assicurare il pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti (anche di natura tecnica) a tutela della salute e della integrità fisica di tutti i collaboratori (dipendenti e terzi).
- 1.4. L'intera struttura aziendale, muovendo da tale principio di base, è chiamata a perseguire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, anche seguendo le linee guida dettate dall'insieme delle procedure aziendali raccolte nel "*Système Management Environnement Prevention*" (S.M.E.P.) di ciascun Sito/Entità, sistema definito in conformità con la norma OHSAS 18001:2007 ("*Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro*").
- 1.5. L'insieme di quanto sopra è parte integrante delle strategie e delle specifiche attività del management nell'ambito delle finalità generali perseguite da Michelin Italiana.
- 1.6. Michelin Italiana, inoltre, inserendosi in questo modo pienamente nella tradizione storica del Gruppo, garantisce la parità di trattamento e opportunità, applicando esclusivamente criteri meritocratici nella valutazione dell'operato dei propri dipendenti, ed evitando discriminazioni di ogni tipo; la diversità e le peculiarità dei singoli rappresentano, anzi, elementi che Michelin Italiana valorizza, perseguendo il fine ultimo dell'integrazione delle capacità e potenzialità di ciascuno.
- 1.7. La volontà del Gruppo Michelin di coinvolgere i propri dipendenti nello sviluppo e nella crescita delle società che ne fanno parte, rendendoli partecipi del loro successo, si manifesta, tra l'altro, nella predisposizione dei c.d. *plans d'actionnariat salariés*, che consentono ai dipendenti di Michelin Italiana, come a quelli delle altre realtà del Gruppo, di trarre un diretto beneficio dai risultati che quest'ultimo consegue sul piano internazionale.
- 1.8. Per quanto concerne i rapporti con i propri fornitori e partner commerciali, il Gruppo si adopera da sempre affinché essi si svolgano nel rigoroso rispetto di alcuni fondamentali principi etici e deontologici, improntando i relativi rapporti commerciali ai più rigorosi canoni di lealtà e buona fede e di rispetto reciproco.

- 1.9. Michelin Italiana, nella scelta dei propri fornitori e partner commerciali prevede, quali condizioni essenziali ed improrogabili, che essi tengano un comportamento corretto, diligente ed in stretta osservanza delle leggi, con particolare attenzione alla normativa ed alle modalità di condotta in tema di etica nello svolgimento dell'attività di impresa, di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, di rispetto dell'ambiente e di rispetto delle regole fissate e dei principi che Michelin Italiana ha deciso di codificare nel Modello. Al fine di incentivare il rispetto di queste regole di comportamento nello svolgimento dell'attività di impresa e di divulgare questo approccio al *business*, Michelin Italiana richiede ai propri fornitori e partner commerciali di adottare questi medesimi principi nella scelta dei propri fornitori e subfornitori.
- 1.10. Nello svolgimento della propria attività e nello sviluppo dei rapporti commerciali, Michelin Italiana rispetta i generali principi di correttezza, legalità, lealtà, trasparenza e buona fede, avendo particolare attenzione alla riservatezza delle informazioni confidenziali di ciascun soggetto.
- 1.11. La capillare diffusione di tali principi all'interno delle singole società appartenenti al Gruppo Michelin è assicurata dai suoi vertici, mediante direttive e linee guida (tra le quali la succitata "*Charte Performance et Responsabilité Michelin*"): i principi in questione, conseguentemente, informano da sempre l'operato di Michelin Italiana.
- 1.12. Sotto altro aspetto, un ulteriore obiettivo perseguito da Michelin Italiana è rappresentato dalla sua integrazione nelle realtà locali in cui si trova ad operare, anche attraverso un impegno attivo nell'ambito di iniziative di solidarietà, culturali e sociali, volte al miglioramento dell'individuo, del benessere sociale e dell'ambiente.
- 1.13. Tale impegno si concretizza, tra l'altro, mediante l'attività della Fondazione Michelin Sviluppo (di seguito "**FMS**"); tale ente istituzionalizza l'attenzione che da sempre Michelin Italiana riserva alla promozione della piccola e media attività imprenditoriale nelle zone in cui sono installati i suoi stabilimenti.
- 1.14. L'obiettivo di FMS, infatti, è quello di offrire gratuitamente il proprio sostegno, professionale ed economico, alle piccole e medie aziende che operano in tali aree e si trovano in fase di creazione o espansione, al fine di contribuire al mantenimento e all'incremento dei livelli occupazionali, in piena collaborazione e sinergia con gli attori, pubblici e privati, dello sviluppo economico locale.
- 1.15. L'attenzione che Michelin Italiana riserva alle singole realtà locali si manifesta, inoltre, attraverso la predisposizione delle note guide turistiche Michelin, che contribuiscono allo sviluppo ed alla promozione di tali realtà, e si caratterizzano, da sempre, per la loro obiettività e indipendenza di giudizio.

2. Rispetto dell'Ambiente

- 2.1. Michelin Italiana è profondamente persuasa della necessità di rispettare e salvaguardare l'ambiente, anche e soprattutto al fine di tutelare i diritti delle generazioni future.

- 2.2. Nell'adottare le proprie decisioni, pertanto, Michelin Italiana tiene sistematicamente in considerazione il loro impatto ambientale, che costituisce, conseguentemente, uno dei parametri fondamentali delle scelte operate dai Soggetti Obbligati; giova menzionare, inoltre, che tutti i siti all'interno dei quali la Società svolge la propria attività di impresa sono muniti di idonea certificazione di conformità alla norma ISO 14001:2004 (di seguito il "**Sistema di Gestione Ambientale**").
- 2.3. Sotto altro aspetto, Michelin Italiana pone la massima attenzione alla ricerca di soluzioni che consentano di neutralizzare o, quanto meno, di minimizzare eventuali conseguenze connesse alla fabbricazione e all'utilizzo dei propri prodotti.
- 2.4. Tale attenzione si manifesta sia attraverso l'incentivo ad un uso responsabile dei prodotti Michelin ed al loro riciclo, sia mediante il costante investimento di importanti risorse nella ricerca e nell'innovazione, al fine di individuare soluzioni sempre più avanzate sotto il profilo del rispetto dell'ambiente e del risparmio di energia, sia nell'adeguamento alle soluzioni conseguenti all'evoluzione tecnologica.
- 2.5. Al fine di attuare al massimo grado questa attenzione all'ambiente ed alla tutela dello stesso, Michelin Italiana sceglie i propri partner commerciali anche in base a tale criterio, pretendendo dagli stessi il rispetto della normativa dettata in materia ambientale.

3. Rispetto dei Clienti

- 3.1. La soddisfazione dei variegati e disomogenei bisogni ed interessi dei propri clienti, a qualunque categoria essi appartengano (case produttrici di auto, distributori dei prodotti Michelin e utilizzatori finali), costituisce uno degli obiettivi primari attorno ai quali è strutturata l'intera organizzazione di Michelin Italiana.
- 3.2. Lo sviluppo e l'affermazione di Michelin Italiana nel mercato, quale attore di riferimento nel panorama italiano ed internazionale, si fonda da sempre sulla politica dell'eccellenza e sulla capacità di soddisfare le aspettative dei clienti, mantenendo *standard* di qualità, efficienza ed affidabilità di altissimo profilo.
- 3.3. Il costante impegno che Michelin Italiana riserva alla soddisfazione delle esigenze dei propri clienti si manifesta, fra l'altro,
 - 3.1.1. attraverso il continuo investimento di risorse umane e finanziarie nel miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti;
 - 3.1.2. nell'attenzione che Michelin Italiana pone affinché, attraverso la garanzia di una costante assistenza ai propri clienti, il rapporto con essi non si esaurisca con la vendita del suo prodotto, ma prosegua durante l'intera utilizzazione dello stesso; nonché

- 3.1.3. nella volontà di coniugare l'innovazione e lo sviluppo con una politica dei prezzi accettabile e sostenibile.
- 3.1.4. Michelin Italiana ha costantemente improntato i rapporti con i propri clienti in un'ottica di lealtà, buona fede, equità e trasparenza, tanto in fase di negoziazione quanto in fase di esecuzione dei contratti, avendo cura di non sfruttare o approfittare di eventuali posizioni di debolezza o inferiorità, per imporre condizioni di squilibrio e vessatorie.

4. Rispetto degli Azionisti

- 4.1. Fra i primari obiettivi perseguiti da Michelin Italiana, insieme alla soddisfazione delle esigenze dei propri clienti, vi è anche, come ovvio, quello di creare valore per i propri azionisti e, più in generale, per tutti coloro che investono nel Gruppo.
- 4.2. L'attenzione nei confronti di tali soggetti, tuttavia, non si esaurisce nella ricerca della massimizzazione dell'utile, bensì si manifesta anche attraverso la parità di trattamento garantita a tutte le categorie di azionisti del Gruppo, la correttezza nella gestione e la trasparenza dei dati finanziari e contabili, nonché nell'implementazione di efficaci strategie di contenimento dei rischi.
- 4.3. Per realizzare tali finalità, Michelin Italiana è dotata, da sempre, di regole di *corporate governance* tali da assicurare la massima efficienza e sempre maggiori livelli di trasparenza, anche per garantire alti *standard* di stabilità ed affidabilità nel mercato e presso i soci e gli investitori.

5. Rispetto dei Fatti

- 5.1. Michelin Italiana è profondamente convinta che il rispetto per la realtà dei fatti comporti necessariamente obiettività, onestà intellettuale, nonché attitudine ad un'imparziale osservazione ed analisi dei fatti.
- 5.2. Michelin Italiana adotta tale approccio alla realtà, non solo nell'ambito della propria attività produttiva e commerciale, bensì anche, e soprattutto, nelle sue relazioni con i propri clienti, fornitori, e azionisti, nonché con tutte le pubbliche autorità, siano esse comunitarie, nazionali, o locali.

Sezione III Reati Rilevanti ai sensi del Decreto

Il seguente elenco riprende e descrive alcuni dei reati considerati dal Decreto (di seguito i “**Reati Rilevanti**”).

Nel caso in cui la Società non abbia provveduto a dotarsi di un Modello, la commissione di un Reato Rilevante da parte di un Soggetto Obbligato, qualora sia posto in essere anche nell'interesse o a vantaggio della Società, determina il sorgere della responsabilità amministrativa di quest'ultima, che si affianca a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Conseguentemente, la Società sarà soggetta all'applicazione di sanzioni pecuniarie e, in taluni casi, interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; sospensione o revoca autorizzazioni, licenze o concessioni; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi) da parte del giudice penale, cui possono aggiungersi la confisca e/o la pubblicazione della sentenza di condanna.

Tra i Reati Rilevanti, si è scelto di descrivere soltanto quelle fattispecie che, in concreto e ad esito dell'analisi delle aree a rischio reato, potrebbero essere poste in essere nell'ambito di Michelin Italiana, in considerazione del tipo di attività svolta dall'Azienda, tralasciando reati, quali, ad esempio, i delitti con finalità di terrorismo o eversione, che con scarsa probabilità potrebbero essere posti in essere dai Soggetti Obbligati nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni professionali.

L'attenzione si è quindi appuntata sulle seguenti fattispecie:

1. malversazione;
2. indebita percezione di erogazioni pubbliche;
3. truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
4. truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
5. frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
6. Turbata libertà degli incanti;
7. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;

8. concussione;
9. corruzione;
10. istigazione alla corruzione;
11. induzione a dare o promettere denaro o altre utilità;
12. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
13. peculato (art. 314 c.p.);
14. peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
15. abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
16. traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
17. frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
18. reati societari (artt. 2621 e seguenti c.c.);
19. abusi di mercato;
20. reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
21. riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
22. reati informatici;
23. delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
24. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
25. reati ambientali;

26. reati contro la personalità individuale;

27. reati tributari;

28. contrabbando.

Un elenco di tutte le fattispecie penali considerate dal Decreto è comunque riportato in calce alla presente sezione, al fine di offrire una visione completa di tutte le ipotesi previste dal Decreto stesso.

1. Malversazione di erogazioni pubbliche²⁹

- 1.1. Si ha malversazione, ai sensi dell'art. 316-*bis* c.p., nell'ipotesi in cui la Società impieghi i contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, ricevuti dallo Stato – ovvero da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea – al fine di favorire la realizzazione di una o più finalità, destinandoli a scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati³⁰.

2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche³¹

- 1.2. L'indebita percezione di erogazioni pubbliche, punita dall'art. 316-*ter* c.p., consiste nell'indebito conseguimento, da parte della Società, di contributi, sovvenzioni³², finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per sé o per altri, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

3. Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

- 3.1 Ai sensi dell'art. 640 c.p., realizza il Reato Rilevante in questione il Soggetto Obligato che, mediante artifici o raggiri, inducendo un terzo in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto e causa, nel contempo, un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

- 4.1 Si ha truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, a mente dell'art. 640-*bis* c.p. quando l'ingiusto profitto conseguito attraverso il comportamento descritto al precedente n. 3 è rappresentato da contributi, sovvenzioni³³, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

5. Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico

- 5.1. La frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, punita dal combinato disposto degli artt. 640 e 640-*ter* c.p.³⁴, si realizza allorché il Soggetto Obligato, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenendo senza diritto con

²⁹ Rubrica modificata dall'art. 2, comma 1 lettera b), D.L. 25 febbraio 2022 n. 13.

³⁰ Art. modificato dall'art. 2, comma 1 lettera b), D.L. 25 febbraio 2022 n. 13.

³¹ Rubrica modificata dall'art. 2, comma 1 lett. b), D.L. 25 febbraio 2022 n. 13.

³² Art. modificato dall'art. 2, comma 1 lettera c), D.L. 25 febbraio 2022 n. 13.

³³ Art. modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), DL 25 febbraio 2022 n. 13.

³⁴ Art. modificato al comma dall'art. 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. 184/2021 "La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema".

qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, causando, nel contempo, un danno allo Stato o ad un altro ente pubblico.

6. Turbata libertà degli incanti

La turbata libertà degli incanti *ex art. 353 c.p.*³⁵, è relativa al reato che viene commesso da chiunque (sia esso interessato o estraneo alla gara e indipendentemente dal fatto che vi abbia partecipato o meno) impedisce o turba gare pubbliche o licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, ricorrendo alla violenza o alla minaccia, ovvero attraverso doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. Presupposto necessario perché possa configurarsi il reato è che la condotta fraudolenta sia successiva all'apertura di un procedimento di gara.

7. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

La turbata libertà del procedimento di scelta del contraente *ex art. 353-bis c.p.*³⁶ dispone la punizione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, di chiunque, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turba il procedimento amministrativo diretto a determinare il contenuto del bando o di altro atto equipollente, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. Tale reato è volto a contrastare tutte le condotte illecite poste in essere prima della pubblicazione del bando. Con il reato in esame sono puniti coloro che pongano in essere una condotta di collusione o comunque di "*inquinamento*" del procedimento amministrativo di selezione del contraente, anche quando a tale condotta non fa seguito la pubblicazione del bando.

8. Concussione

- 8.1. Si ha concussione, secondo quanto previsto dall'art. 317 c.p., qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

9. Corruzione

- 9.1. A mente del combinato disposto degli artt. 318 e 319 e ss. C.p., commette il reato di cui al presente numero 9:

9.1.1. il Soggetto Obbligato che corrisponde o promette una retribuzione non dovuta (in denaro o altra utilità) ad un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio – indipendentemente dal fatto che essa sia destinata al soggetto che la riceve o a terzi – per

³⁵ Art. introdotto dalla L. n. 137/2023;

³⁶ Art. introdotto dalla L. n. 137/2023;

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri per compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio che abbia già compiuto;

9.1.2. il Soggetto Obligato che corrisponde o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio – indipendentemente dal fatto che il denaro o altra utilità siano destinati al soggetto che li riceve o a terzi – affinché (i) non ponga in essere ovvero ritardi, un atto del suo ufficio, o l'abbia omissso o ritardato ovvero, (ii) compia un atto contrario ai doveri del suo ufficio, o l'abbia compiuto.

9.2. In entrambi i casi, occorre precisare che il fatto costituisce reato anche nell'ipotesi in cui l'offerta non sia accettata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio (si avrebbe, in questo caso, istigazione alla corruzione);

Ai sensi dell'art. 322-bis c.p., inoltre, i comportamenti descritti al presente punto 7 sono penalmente rilevanti anche nel caso in cui siano posti in essere nei riguardi di membri di istituzioni comunitarie (membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, Corte di Giustizia e Corte dei Conti europea) ovvero di funzionari dell'Unione europea, di persone comandate da Stati membri o da enti pubblici o privati che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee, a coloro che nell'ambito di altri Stati membri svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ai giudici, procuratori funzionari ed agenti della Corte penale internazionale ed alle persone comandate dagli Stati membri presso detta Corte che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte; alle persone che svolgono funzioni o esercitano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio presso Organizzazioni pubbliche internazionali, ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e sovranazionali ed a coloro che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio presso di Stati esteri (anche non appartenenti alle Comunità europee).

10. Istigazione alla corruzione

10.1. Tale ipotesi di reato si configura, in base a quanto previsto dall'art. 322 c.p., nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti o comunque non accetti l'offerta illecitamente avanzatagli.

11. Induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità

11.1. Tale ipotesi di reato si configura, a norma dell'art. 319 *quater* c.p., nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità a sé o a terzi.

In questo caso, anche il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità è punito a sua volta (sia pure con una pena largamente inferiore a quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio).

Ciò in quanto, tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione perché la finalità dell'agire del privato non è quella di "evitare un danno", bensì quella di ottenere "un vantaggio indebito". In altri termini, in tale fattispecie, il privato rimane libero di scegliere se accettare la proposta o rifiutarla perché non è messo di fronte all'alternativa tra pagare o subire un male ingiusto ma di fronte alla prospettiva di ottenere un vantaggio indebito.

12. Corruzione in atti giudiziari

- 12.1. Tale ipotesi di reato si configura, a norma dell'art. 319 *ter* c.p., nel caso vengano commessi fatti di corruzione nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo), al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso o di danneggiare un'altra parte. E' opportuno precisare che il reato non richiede necessariamente che venga corrotto un magistrato, ma che il reato sussiste ogniqualvolta venga corrotto un pubblico ufficiale appartenente alla funzione giudiziaria (anche un cancelliere od altro funzionario), con le finalità di cui sopra.

13. Peculato

- 13.1. Tale ipotesi di reato si configura, a norma dell'art. 314 c.p., allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropri. Si tratta di un reato proprio e dunque realizzabile unicamente da un funzionario pubblico.

Secondo i principi generali, tuttavia, è possibile che un esponente aziendale, per favorire la società, concorra nel reato proprio del pubblico ufficiale (ad esempio, istigando o aiutando concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio, pur senza dazioni o promesse di utilità, nel qual caso si ricadrebbe nella corruzione). Il comma 1 dell'art. 25, così come modificato ad opera del D.lgs 75/2020, stabilisce che la punibilità è subordinata all'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

14. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

- 14.1. Tale ipotesi di reato si configura, a norma dell'art. 316 c.p., nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio approfitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, per ricevere o ritenere indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità. Anche tale fattispecie configura un reato proprio, rispetto alla quale tuttavia potrebbero configurarsi ipotesi di concorso da parte di esponenti aziendali (ad esempio, nella forma di condotte di aiuto o istigazione, pur senza dazioni o promesse di utilità che condurrebbero a contestazioni di corruzione). Il comma 1 dell'art. 25, così come modificato ad opera del D.lgs 75/2020, stabilisce che la punibilità è subordinata all'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

15. Abuso d'ufficio

- 15.1. Tale ipotesi di reato si configura, a norma dell'art. 323 c.p., nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità³⁷, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Anche in tale ipotesi si tratta di un reato proprio del pubblico ufficiale, tuttavia è possibile che esponenti aziendali concorrano tramite condotte di aiuto o istigazione. Il comma 1 dell'art. 25, così come modificato ad opera del D.lgs 75/2020, stabilisce che la punibilità è subordinata all'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Si segnala altresì che a seguito della modifica dell'art. 322-bis c.p.³⁸ ad opera del D.Lgs 4 ottobre 2022 n.156, il quale il delitto di abuso d'ufficio è stato inserito nel novero dei reati per i quali la punibilità è estesa anche se i fatti sono commessi da membri delle Comunità o istituzioni europee, da membri delle Corti internazionali o di assemblee parlamentari internazionali, da membri di organizzazioni internazionali o da funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio.

16. Traffico di influenze illecite

- 16.1. Tale ipotesi di reato si configura a norma dell'art. 346 bis c.p. nel caso in cui, al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o corruzione di cui all'articolo 322-bis), vengano sfruttate o vantate relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'articolo 322-bis al fine di farsi dare o promettere denaro o altra utilità a titolo di (i) prezzo per la propria mediazione illecita verso il predetto soggetto; (ii) remunerazione in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, dà o promette indebitamente denaro o altra utilità.

17. Frode nelle pubbliche forniture

- 17.1. Tale ipotesi di reato si configura, a norma dell'art. 356 c.p., nel caso di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità e, altresì, di frode negli obblighi derivanti da contratti di subfornitura, mediazione e rappresentanza di fornitori da tali contratti. La condotta non

³⁷ Testo così modificato ad opera del D.L. 76/2020 c.d. Decreto Semplificazioni (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) che, allo scopo di semplificare l'attività amministrativa e di rendere maggiormente sicuri i funzionari nell'adozione degli atti amministrativi ha modificato il testo della norma sostituendo alle parole "di norme di legge o di regolamento" le parole "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

³⁸ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

richiede artifici o raggiri, ma la fraudolenta dissimulazione operata in danno della P.A., in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

18. Reati Societari

18.1. Il codice civile prevede una serie di reati che possono essere commessi in ambito societario e che il Decreto considera Reati Rilevanti. Si tratta, in particolare, di:

18.1.1. false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.). La commissione di tale Reato Rilevante – che può essere posto in essere ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori – si verifica qualora tali Soggetti Obbligati, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nel predisporre i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongano fatti non veri ovvero omettano di esporre informazioni richieste per legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo, in maniera tale da indurre in errore i terzi, eventualmente causando un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;

18.1.2. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.). Il reato in questione è posto in essere dai responsabili della revisione qualora, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, attestino consapevolmente il falso ovvero occultino informazioni, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine deliberato di indurre in errore i destinatari delle comunicazioni circa la situazione della stessa Società, eventualmente causando un danno economico ai predetti destinatari;

18.1.3. impedito controllo (art. 2625 c.c.). Si ha impedito controllo da parte degli amministratori della Società qualora essi, occultando documenti ovvero con altri raggiri idonei allo scopo, ostacolino lo svolgimento di attività di controllo e/o revisione che i soci, gli altri organi sociali ovvero le società di revisione abbiano per legge il diritto di porre in essere, eventualmente causando un danno ai soci;

18.1.4. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.). Il reato in questione si perfeziona qualora gli amministratori, al di fuori dei casi in cui sia consentita la riduzione del capitale sociale, restituiscano i conferimenti ai soci, eventualmente dissimulando tale restituzione ovvero li liberino dall'obbligo di effettuarli;

18.1.5. illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.). Si ha illegale ripartizione degli utili o delle riserve qualora gli amministratori ripartiscano utili – o acconti sugli stessi – non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero riserve, anche non costituite con utili, di cui la legge vieti la distribuzione. Occorre sottolineare che il reato in questione si estingue qualora si provveda alla restituzione degli utili ovvero alla ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il reato stesso si è verificato;

- 18.1.6. illecite operazioni sulle azioni proprie o sulle azioni (o quote) della controllante (art. 2628 c.c.). Costituisce Reato Rilevante la condotta degli amministratori che, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della Società o della sua eventuale controllante, causando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Occorre sottolineare che il reato in questione si estingue qualora si provveda a ricostituire il capitale sociale o le riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il reato stesso si è verificato;
- 18.1.7. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). Commettono tale reato gli amministratori che procedono a riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni della Società, in violazione di disposizioni di legge previste a tutela dei creditori sociali, qualora determinino un danno agli stessi creditori. Occorre segnalare che il reato in questione, oltre ad essere perseguibile unicamente a querela dei creditori eventualmente danneggiati, si estingue nel caso in cui questi ultimi siano risarciti del danno prima dell'instaurazione del giudizio;
- 18.1.8. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). Costituiscono Reati Rilevanti, posti in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, la formazione o l'aumento, anche parziali, del capitale sociale, qualora avvengano mediante (i) attribuzione di azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni, (iii) rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti, (iv) rilevante sopravvalutazione del patrimonio sociale, nel caso di trasformazione della Società;
- 18.1.9. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.). Nel caso di liquidazione della Società, si ha indebita ripartizione dei beni sociali nel caso in cui i liquidatori procedano alla loro ripartizione tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali – o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli – causando in questo modo un danno agli stessi creditori. Occorre segnalare che il reato in questione, oltre ad essere perseguibile unicamente a querela dei creditori eventualmente danneggiati, si estingue nel caso in cui questi ultimi siano risarciti del danno prima dell'instaurazione del giudizio;
- 18.1.10 reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Costituisce reato, a fronte di una promessa di denaro o altra utilità - effettuata altresì per interposta persona - l'omissione o il compimento di atti da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori ovvero da parte di coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive ovvero da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La punibilità è estesa, ai sensi del terzo comma, anche a colui che – anche per interposta persona – offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate. L'art. 25-ter, comma 1 lett. s-bis) del Decreto limita la responsabilità dell'ente alla sola figura della corruzione attiva, essendo del tutto evidente l'impossibilità di ipotizzare un atto di infedeltà dell'altro attore del patto che causi un nocumento alla società di appartenenza di quest'ultimo, quale reato commesso nell'interesse e/o a vantaggio di questa medesima società. Pertanto, per la struttura logica del reato sarà difficile immaginare come la condotta del corrotto possa portare alcun interesse o vantaggio alla propria società così come richiesto dal comma 1 dell'art. 5 del Decreto per la configurabilità della responsabilità in capo all'ente. Diversa è, invece, la posizione del corruttore la cui condotta,

che si configura nella promessa o nella dazione di denaro o altra utilità, può portare, attraverso l'omissione e/o l'azione del soggetto corrotto, ad un vantaggio per il proprio ente. Con riferimento a tale condotta di corruzione attiva, si osserva come soggetto attivo può essere qualunque soggetto riconducibile alla società in quanto la norma nulla dispone circa eventuali qualità o caratteristiche che debbano essere possedute dal soggetto che effettua la dazione o la promessa di denaro o altra utilità.

18.1.11. istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) Si delinea tale fattispecie di reato qualora l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità venga effettuata, ma non accettata, nei confronti di soggetti quali amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori ovvero nei confronti di coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive ovvero nei confronti di quei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza, al fine di ottenere il compimento o l'omissione di un atto in violazione agli obblighi inerenti al singolo ufficio e di fedeltà. La fattispecie, si viene altresì a delineare quando i soggetti sopramenzionati sollecitino - seppur non in presenza dell'accettazione - per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa di denaro od altra utilità al fine di compiere oppure omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e di fedeltà.

In base all'art. 25 *ter* del Decreto, l'ente è responsabile solo nel caso in cui l'istigazione venga effettuata nei confronti di un soggetto che ricopre ruoli apicali, dirigenziali o direttivi in seno all'ente stesso.

18.1.12 delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare³⁹⁴⁰ previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del

³⁹ Delitto introdotto dal D.Lgs 2 marzo 2023 n. 19.

⁴⁰ Art. 29 D.Lgs 2 marzo 2023 n. 19, Certificato preliminare:

1. Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

2. Alla richiesta sono allegati:

a) il progetto di fusione transfrontaliera;

b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;

c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;

d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;

e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata;

f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3;

g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;

h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f);

i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:

a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;

b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;

c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;

d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;

Consiglio del 27 novembre 2019. La nuova fattispecie delittuosa è relativa al rilascio del certificato preliminare richiesto nelle procedure concernenti fusioni transfrontaliere. Oltre alle ipotesi di falsità materiale ed ideologica dei documenti necessari per il rilascio del certificato, viene punita pure l'omissione di informazioni rilevanti e la condotta di false dichiarazioni, con il dolo specifico di far apparire adempite le condizioni per ottenere il rilascio del certificato preliminare. Tale reato si configura quando al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio di tale certificato preliminare in materia di fusioni transfrontaliere (in esito alla regolare presentazione di progetti per operazioni transfrontaliere) vengano formati documenti in tutto o in parte falsi, alterati documenti veri, vengano rese dichiarazioni false oppure omesse informazioni rilevanti.

- 18.1.13 illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.). Costituisce Reato Rilevante, se posto in essere da un Soggetto Obbligato, la determinazione della maggioranza in assemblea attraverso il ricorso ad atti simulati o fraudolenti e al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- 18.1.14 aggiotaggio (art. 2637 c.c.). Commette aggiotaggio il Soggetto Obbligato che diffonda notizie false, effettui operazioni simulate o ricorra ad altri raggiri idonei a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati - o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato - ovvero a incidere in maniera significativa sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;
- 18.1.15 ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il Reato in questione può essere posto in essere da amministratori, direttori generali, direttori preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della Società, i quali siano tenuti ad effettuare comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, qualora,

e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile;

f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;

g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

4. Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

5. Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentar per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concessole, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.

6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempite le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.

8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.

9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della società nel registro delle imprese.

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di tali autorità: (i) espongano fatti materiali non rispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazione – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; (ii) occultino fraudolentemente informazioni dovute afferenti alla predetta situazione; (iii) omettano del tutto di effettuare le predette comunicazioni.

19. Abusi di mercato

19.1 Fra le fattispecie penalmente rilevanti individuate dal c.d. Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria - Decreto Legislativo n. 58/98 (di seguito il "**TUF**") due ipotesi sono rilevanti ai sensi del Decreto, che le indica congiuntamente come "*abusi di mercato*". Si tratta, in particolare, di:

19.1.1. abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). Affinché si verifichi il Reato Rilevante in questione, occorre in primo luogo che un Soggetto Obbligato, in ragione dell'incarico ricoperto, o della professione svolta, all'interno della Società, sia venuto in possesso di informazioni "*privilegiate*"; si indica con tale termine, ai sensi dello stesso TUF, "*un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente*" una o più società che emettano strumenti finanziari (es. azioni o obbligazioni), che "*, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari*" (di seguito "**Informazioni Privilegiate**"). L'abuso si verifica qualora il Soggetto Obbligato (i) comunichi a terzi le Informazioni Privilegiate, al di fuori dello svolgimento del proprio incarico o delle proprie mansioni professionali o (ii) ne faccia uso acquistando o cedendo o compiendo, direttamente o indirettamente, altre operazioni su strumenti finanziari o, ancora, (iii) raccomandi o induca terzi ad effettuare le operazioni di cui al punto (ii), sulla scorta delle stesse Informazioni Privilegiate;

19.1.2. manipolazione del mercato (art. 185 TUF). Si ha manipolazione del mercato nel caso in cui un Soggetto Obbligato diffonda notizie false, o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici che siano, in concreto, idonei a provocare un'apprezzabile alterazione nel prezzo di strumenti finanziari, quali, ad esempio, azioni o obbligazioni.

20. Reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti a violazioni delle norme per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

20.1. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ("*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*") ha recepito e sostituito l'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, il quale aveva apportato una modifica al Decreto, determinando una estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) in rapporto agli illeciti connessi attraverso la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla sicurezza.

A seguito di tale processo di evoluzione normativa risulta inserito, nel corpo del Decreto, l'art. 25-*septies*, rubricato "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro*". Questa norma aggiorna l'elenco dei Reati Rilevanti

aggiungendo ulteriori due fattispecie, previste rispettivamente dall'art. 589 ("Omicidio colposo") e dall'art. 590, terzo comma ("Lesioni personali colpose") del c.p.

20.2. Perché si possa ritenere la Società responsabile per queste due fattispecie è necessario che gli eventi descritti derivino da una condotta tenuta in violazione delle normative previste a tutela della salute e sicurezza del lavoro.

20.3. Si possono riassumere le caratteristiche fondamentali delle nuove ipotesi introdotte con l'art. 25-*septies* del Decreto come segue:

20.3.1. omicidio colposo, punisce chi cagioni la morte di una persona per colpa. L'elemento della colpa è essenziale per la configurazione di tale fattispecie che si caratterizza, in base all'art. 43 del c.p., per il fatto che l'evento (morte) anche se previsto non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini;

20.3.2. lesioni personali, punisce chi provochi ad altri una lesione personale per colpa. L'art. 25-*septies* del Decreto prevede due differenti ipotesi di lesioni– lesioni gravi e lesioni gravissime – in base alla portata delle stesse, conseguenze che ne derivano e permanenza di tali conseguenze.

Le lesioni gravi, in base all'art. 583 del c.p., sussistono quando dal fatto derivi (i) una malattia che possa metter in pericolo la vita della persona oppure si origini (ii) una malattia o un'incapacità di svolgere le normali occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni oppure derivi (iii) un indebolimento permanente di un senso di un organo.

L'ipotesi di lesioni gravissime, invece, si configura nel caso in cui dal fatto derivi (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; oppure (ii) la perdita definitiva di un senso; oppure (iii) la perdita di un arto, anche a seguito di una mutilazione parziale che renda l'arto inutilizzabile ovvero la perdita di un organo, della capacità di procreare; oppure (iv) una deformazione ovvero uno sfregio permanente sul volto.

20.4. L'art. 25-*septies* del Decreto ha introdotto, inoltre, uno specifico regime sanzionatorio per questi due nuovi Reati Rilevanti:

In particolare, per il delitto di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), il Decreto prevede una sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote e l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno se il fatto è commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del D. Lgs. 81/2008⁴¹ ed una sanzione pecuniaria in misura non

⁴¹ E cioè con violazione delle norme che impongono di procedere alla valutazione dei rischi ed alla nomina del RSPP nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6 del Decreto (i.e., nelle aziende industriali soggette al D. Lgs. 195/2015, nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni nucleari o soggetti alla disciplina dettata dal D. Lgs. 230/1995 (oggi sostituito dal D. Lgs. 101/2020); d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori); nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni

inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote (nonché l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno) se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), invece, è prevista una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 per una durata non superiore a sei mesi.

21. Reati conseguenza della violazione della Normativa Antiriciclaggio

21.1. Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e pubblicato in G.U. n. 290, 14 dicembre 2007, Supplemento Ordinario), aveva introdotto un aggiornamento al *corpus* del Decreto, attraverso l'introduzione dell'art. 25-*octies*, il quale, nel testo vigente fino alla fine del 2014, comprendeva nel novero dei Reati Rilevanti le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del c.p..

Successivamente, con l'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 è stato aggiunto alle suddette fattispecie il nuovo delitto di auto-riciclaggio, la cui disciplina è contenuta nell'art. 648-*ter* 1 del c.p.

Con il D.Lgs. 8 novembre 2021 n.195 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673, avente ad oggetto la lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, sono stati estesi i criteri di configurabilità delle categorie di reati presupposto anche ai beni provenienti da delitti colposi e da contravvenzione introducendo per tali ipotesi nuove previsioni edittali⁴².

21.2. Tali fattispecie di reato introdotte ed inserite tra i Reati Rilevanti risultano punibili anche se le attività da cui traggono origine sono state poste in essere fuori dal territorio dello Stato e, in particolare, nel territorio di un altro stato comunitario o di un paese terzo.

21.3. Si riassumono, qui di seguito, le caratteristiche fondamentali delle ipotesi disciplinate dall'art. 25-*octies* del Decreto, come modificato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e dal D.Lgs. 8 novembre 2021 n.195:

21.3.1. ricettazione, in base all'art. 648 del c.p., viene punito chi – fuori dalle ipotesi di concorso nel reato – al fine di procurare a sé o altri un profitto, (i) acquista, (ii) riceve o (iii) occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure interviene al fine di farli acquistare, ricevere o occultare. Il D.Lgs 8 novembre 2021 n.195, Art. 2, ha introdotto la circostanza aggravante

mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; nonché per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

⁴² Con pene da 1 a 4 anni di reclusione e da 300 a 6.000 euro di multa per la ricettazione; da 2 a 6 anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa per il riciclaggio e il reimpiego; da 1 a 4 anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa per l'autoriciclaggio.

per chi commette tale fattispecie di delitto nell'esercizio di un'attività professionale. E' stato, inoltre, rimodulato il trattamento sanzionatorio per i fatti di particolare tenuità⁴³;

21.3.2 riciclaggio, in base all'art. 648-*bis* del c.p., viene punito chi – fuori dalle ipotesi di concorso nel reato – sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa⁴⁴

21.3.3 impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, in base all'art. 648-*ter* del c.p., viene punito chi – fuori dalle ipotesi di concorso nel reato e dei casi particolari previsti dagli articoli che disciplinano la ricettazione ed il riciclaggio – impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto⁴⁵;

21.3.4. auto-riciclaggio, in base all'art. 648-*ter* 1 del c.p., viene punito chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tuttavia, all'infuori del precedente caso e di altri previsti dal medesimo art. 648-*ter* 1 del c.p., non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale⁴⁶.

21.4. L'art. 25-*octies* del Decreto dispone uno specifico regime sanzionatorio per queste ipotesi di Reati Rilevanti. In particolare, il primo comma prevede una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e, nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Il secondo comma prevede, altresì, in caso di condanna l'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2, del Decreto per una durata non superiore a due anni (ad esempio: (i) interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; (iv) esclusione da

⁴³ Art. 648 c.p. comma 4 modificato dall'Art. 1 comma 1 lett c) del D.Lgs 8 novembre 2021 n. 195 "Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione".

⁴⁴ Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett d) del D.Lgs 8 novembre 2021 n. 195, che ha esteso la configurabilità anche dei reati di riciclaggio ai beni provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo (come già previsto per ricettazione e reimpiego), omogeneizzando così tutte le tipologie di reati presupposto previste da tali fattispecie.

⁴⁵ Articolo integrato al comma 4 dall'Articolo 1 comma 1, lettera e) D.Lgs 8 novembre 2021 n. 195, "Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione";

⁴⁶ Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett f) del D.Lgs 8 novembre 2021 n. 195, che ha esteso la configurabilità anche dei reati di riciclaggio ai beni provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo (come già previsto per ricettazione e reimpiego), omogeneizzando così tutte le tipologie di reati presupposto previste da tali fattispecie. Il predetto articolo ha, inoltre, modificato le previsioni sanzionatorie dell'attenuante dell'autoriciclaggio (beni provenienti da delitto punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni), parificandola così a quanto già previsto per il reato di riciclaggio ex art. 648 c.p.

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; (v) divieto di pubblicizzare beni o servizi).

22. Reati Informatici

22.1. Il legislatore ha introdotto la legge n. 48 del 18 marzo 2008, in un'ottica di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa in materia di criminalità informatica. Questo intervento normativo ha avuto impatto anche in relazione al Decreto, al quale è stato aggiunto l'art. 24-*bis* che ha introdotto tra i Reati Rilevanti anche le nuove fattispecie afferenti alla materia informatica (noti appunto come Reati di Criminalità Informatica), disciplinate dal c.p. negli artt. (i) 491-*bis* (falsità di documenti informatici); (ii) 615-*ter* (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); (iii) 615-*quinqies* (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico); (iv) 617-*quater* (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); (v) 617-*quinqies* (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); (vi) 635-*bis* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici); (vii) 635-*ter* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità); (viii) 635-*quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici); (ix) 635-*quinqies* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità); (x) 640-*quinqies* (frode informatica del certificatore della firma elettronica).

22.2. Vengono riportate qui di seguito le caratteristiche fondamentali di ciascuna delle ipotesi di cui all'art. 24-*bis* del Decreto:

falsità di documenti informatici, in base all'art. 491-*bis* del c.p., vengono punite, applicando il capo del c.p. relativo alle varie fattispecie di falso concernenti sia gli atti pubblici che le scritture private, tutte le ipotesi in cui una simile attività di falso riguardi un documento informatico pubblico o privato. A tal riguardo si intende per (di seguito il "**Documento Informatico**") qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli;

22.2.1. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, in base all'art. 615-*ter* del c.p., viene punito chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi permane contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo;

22.2.2. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, in base all'art. 615-*quater* del c.p., viene punito chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto e generare ad altri un danno abusivamente (i) si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei ad accedere ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza oppure (ii) fornisce indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo;

22.2.3. diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, in base all'art. 615-*quinqies* del c.p., viene punito chi diffonde, comunica o consegna un programma informatico da sé o da altri predisposto avente come scopo o effetto (i) il danneggiamento di un

sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero (ii) l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento;

22.2.4. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, in base all'art. 617-*quater* del c.p., viene punito chi fraudolentemente (i) intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi oppure (ii) le impedisce o (iii) le interrompe. Salvo che costituisca un reato più grave, viene punito ai sensi della presente fattispecie chi rivela, attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di queste comunicazioni;

22.2.5. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, in base all'art. 617-*quinquies* del c.p., viene punito chi, fuori dai casi previsti e consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, oppure intercorrenti tra più sistemi;

22.2.6. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, in base all'art. 635-*bis* del c.p., viene punito chi distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui ovvero programmi, informazioni o dati altrui;

22.2.7. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, in base all'art. 635-*ter* del c.p., viene punito – salvo che il fatto non costituisca un reato più grave – chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;

22.2.8. danneggiamento di sistemi informatici o telematici, in base all'art. 635-*quater* del c.p., viene punito – salvo che il fatto non costituisca un reato più grave – chi, (i) attraverso le condotte tipiche di cui all'art. 635-*bis* del c.p. (ad esempio distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili) oppure (ii) attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende – in tutto o in parte – inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola il corretto funzionamento;

22.2.9. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, in base all'art. 635-*quinquies* del c.p., viene punito chi pone in essere le condotte indicate nella precedente fattispecie di cui all'art. 635-*quater* del c.p., indirizzandole su sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

22.2.10. frode informatica del certificatore della firma elettronica, in base all'art. 640-*quinquies* del c.p., viene punito il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o per procurare ad altri un danno, viola gli obblighi fissati dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

22.3. L'art. 24-*bis* del Decreto ha introdotto uno specifico regime sanzionatorio per queste ipotesi di Reati Rilevanti, strutturato come segue:

22.3.1. delitti di cui agli artt. 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinqüies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinqüies* del c.p. è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e le pene interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lettera a), b) ed e) del Decreto, rispettivamente: (i) interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

22.3.2. delitti di cui agli artt. 615-*quater* e 615-*quinqüies* del c.p. è prevista una sanzione pecuniaria fino a 300 quote e le pene interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettera b) ed e) del Decreto, rispettivamente: (i) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (ii) divieto di pubblicizzare beni o servizi;

22.3.3. delitti di cui agli artt. 491-*bis* e 640-*quinqüies* del c.p. è prevista una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, salvo quanto previsto dal Decreto, all'art. 24, per le ipotesi di frode informativa ai danni dello Stato (ad esempio: pena pecuniaria fino a 500 quote e pene interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lettera c), d) ed e) del Decreto) e le pene interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lettera c), d) ed e) del Decreto, rispettivamente: (i) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; (ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; (iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

23. Delitti in materia di Violazione del Diritto d'Autore

23.1. Il legislatore con la legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto alcune integrazioni al Decreto, al quale è stato aggiunto l'art. 25-*novies* che ha inserito tra i Reati Rilevanti nuove fattispecie afferenti alla materia relativa alla tutela del diritto d'autore, disciplinata dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 ed in particolare i seguenti artt.: (i) 171, primo comma lettera a) *bis* e terzo comma; (ii) 171-*bis*; (iii) 171-*ter*; (iv) 171-*septies*; (v) 171-*octies*.

23.2.1. Vengono riportate qui di seguito le caratteristiche fondamentali di ciascuna delle nuove ipotesi introdotte con l'art. 25-*novies* del Decreto: 23.2.1. art. 171, primo comma lettera a) *bis*: viene punito chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;

23.2.2. art. 171, terzo comma: la pena è aumentata se il reato sopra descritto viene commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti una offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;

23.2.3. art. 171-*bis*: viene punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Analogamente si è puniti se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

23.3. E soggetto a sanzione, altresì, chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies*⁴⁷ ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-*bis* e 102-*ter*⁴⁸ ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

⁴⁷ Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 64-*quinquies*

"1. L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b)."

Art. 64-*sexies*

"1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 64-*quinquies* da parte del titolare del diritto:

- a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
 - b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'art. 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'art. 1418 del c.c.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati."

⁴⁸ Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 102-*bis*

"1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) *costitutore di una banca di dati*: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
 - b) *estrazione*: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'art. 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
 - c) *reimpiego*: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'art. 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

23.4. art. 171-ter. viene punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere (a) e (b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

Art. 102-ter

1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati.

3. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle."

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater*⁴⁹ ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' art. 102-*quinquies*⁵⁰ ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

23.5. Viene punito, altresì, chiunque:

⁴⁹ Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 102-*quater*

"1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi non che del diritto di cui all' art. 102-bis , comma 3 , possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I."

⁵⁰ Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 102-*quinquies*

"1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all' art. 102-bis , comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione".

23.5.1. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

23.5.2. in violazione dell'art. 16⁵¹, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

23.5.3. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

23.5.4. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

23.6. art. 171-*septies*: sono puniti i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-*bis*, comma 2⁵²;

⁵¹ Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 16

"1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico."

⁵² Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 181-*bis*

*"1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli art. 171-*bis* e 171-*ter*, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.*

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

*3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-*bis*, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.*

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del

23.7. 171-*octies*: è punito chiunque si rifiuti, senza giustificato motivo, di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell' art. 156-*ter*⁵³ ovvero fornisce allo stesso false informazioni.

24. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

24.1. Il legislatore, sempre con la citata legge n. 99 del 23 luglio 2009, ha introdotto un ulteriore integrazione al Decreto, al quale è stato aggiunto l'art. 24-*decies* che ha inserito tra i Reati Rilevanti la fattispecie prevista dall'art. 377-*bis* del c.p.

24.2. Ai sensi di questa ultima norma, realizza il Reato Rilevante in esame il Soggetto Obbligato che, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui questa ha la facoltà di non rispondere.

25. Reati ambientali

25.1. Con il decreto legislativo del 7 luglio 2011, n. 121, il legislatore ha integrato l'elenco dei Reati Rilevanti ai sensi del Decreto, introducendo l'art. 25-*undecies*, con il quale la responsabilità dell'ente è stata estesa

Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.”.

⁵³ Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (Protezione del Diritto d'Autore):

Art. 156-*ter*

“1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.”.

6. Si applicano gli artt. 249 , 250 , 252 , 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.

ad alcuni reati ambientali previsti dalla legislazione speciale. Con lo stesso Decreto n. 121 del 2011, il legislatore ha altresì introdotto nel codice penale gli artt. 727-bis⁵⁴ e 733-bis⁵⁵, che prevedono – rispettivamente – i reati di uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) e di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Entrambi questi reati sono stati contestualmente inseriti anche nell'elenco dei Reati Rilevanti ai sensi del Decreto.

In seguito, con la L. 22 maggio 2015, n. 68, il legislatore ha inserito nel codice penale il Titolo VI-*bis* nel Libro II del c.p., che prevede alcune fattispecie delittuose contro l'ambiente e, in particolare, i delitti di: inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)⁵⁶, disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)⁵⁷, entrambi punibili sia a titolo di dolo che di colpa (art. 452-*quinquies* c.p.)⁵⁸, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)⁵⁹, impedimento del controllo (art. 452-*septies*)⁶⁰ e omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.)⁶¹.

Solo alcuni di essi sono stati, peraltro, inseriti nell'elenco dei Reati Rilevanti ai sensi del Decreto per i quali è prevista la responsabilità dell'ente: e, segnatamente, i delitti di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) – commessi sia in forma dolosa che colposa (art- 452-*quinquies*) – ed il traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

⁵⁴ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

⁵⁶ 1. E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

⁵⁷ 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

⁵⁸ 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

⁵⁹ 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. 2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

⁶⁰ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

⁶¹ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Da ultimo, con il D. Lgs 21 del 1° marzo 2018, art. 7, il legislatore ha abrogato l'art. 260 del Testo Unico Ambientale al fine di introdurre il nuovo art. 452 *quaterdecies*⁶² c.p. che regola la fattispecie di reato dell'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (già prevista nell'art. 260 del TUA).

25.2. Le fattispecie che, in concreto, potrebbero essere poste in essere nell'ambito di Michelin Italiana, in considerazione dell'attività svolta dall'Azienda, sono le seguenti:

25.2.1. violazione dell'art. 137, commi II e III del D.lgs. 152/2006 (di seguito il "TUA"): è punito chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, oppure continui ad effettuare o mantenga detti scarichi, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del TUA, senza autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata nonché senza osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma I e 108, comma IV del TUA⁶³;

25.2.2. violazione dell'art. 137, comma V del TUA: è punito chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali superi i valori limite fissati nelle tabelle 3, 4 o 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del TUA ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dall'autorità competente;

25.2.3. violazione dell'art. 137, comma XI del TUA: è punito chiunque violi le disposizioni in tema di scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee⁶⁴;

⁶² Ai sensi dell'art. 452 *quaterdecies*: "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli art. 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'art. 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

⁶³ È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".
Ai sensi dell'art. 107, comma I del TUA, "Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2". Ai sensi dell'art. 108, comma IV del TUA, "Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".

⁶⁴ In particolare, è sanzionata la violazione degli artt. 103 e 104 del TUA. L'art. 103 recita:
"Scarichi sul suolo.

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'art. 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'art. 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

25.2.4. violazione dell'art. 256 comma I lett. a) e b) del TUA: è punito chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali (pericolosi o non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione⁶⁵.

25.2.5. violazione dell'art. 256, comma III del TUA: è punito chiunque realizzi o gestisca una discarica (di rifiuti sia pericolosi sia non pericolosi) non autorizzata⁶⁶;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'art. 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".

Ai sensi dell'art. 104, invece:

"Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi (1).

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio (2).

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata".

⁶⁵ Il procedimento autorizzativo relativo all'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti è regolato dagli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del TUA.

⁶⁶ La disciplina relativa alla costruzione e gestione delle discariche è contenuta nel D.Lgs. 36/2003.

25.2.6. violazione dell'art. 256, comma V del TUA: è punito chiunque effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

25.2.7. violazione dell'art. 256, comma VI del TUA: è punito chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi⁶⁷;

25.2.8. violazione dell'art. 257, commi I e II del TUA: è punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (con sostanze sia pericolose che non), se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;

25.2.9. violazione dell'art. 258, comma IV del TUA: è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto;

25.2.10. violazione dell'art. 259, comma I del TUA: è punito chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) 259/1993 o effettui una spedizione di rifiuti in violazione dell'art. 1, comma II, lett. a), b), c) e d) del predetto regolamento⁶⁸;

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2003, "1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».

2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:

a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;

b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;

c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;

d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione".

⁶⁸ L'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento (CE) 259/1993 dispone che "3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'art. 11 nonché dall'art. 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli artt. 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE;

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli artt. 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano

25.2.11. violazione dell'art. 260, comma I del TUA: è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. L'art. 260 del TUA è stato, peraltro, abrogato dall'art. 7 del DS. Lgs. 21/2018.

25.2.12. violazione dell'art. 260-bis, commi VI, VII e VIII del TUA: è punito (i) chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, (ii) chiunque inserisca un certificato falso nei dati da inserire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, (iii) il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione e, ove necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, (iv) chiunque durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati e (v) il trasportatore che accompagni il trasporto dei rifiuti (pericolosi e non) con una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata;

25.2.13. violazione dell'art. 279, comma V del TUA: è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori limite di emissione e, al contempo, determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa⁶⁹;

opportunitamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A'.

L'art. 26 del predetto Regolamento prevede che "1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli artt. 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,

entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito".

Il Regolamento (CE) 259/1993 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) 1013/2006.

69

Per quanto riguarda i valori limite di emissione, si intendono (i) i valori limite di emissioni o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, (ii) i valori limite di emissioni o le prescrizioni stabiliti dagli allegati I, II o V alla parte quinta del TUA, (iii) i valori limiti di emissioni o le prescrizioni stabiliti dai piani e dai programmi statali e regionali predisposti ai sensi dell'art. 271 del TUA, (iv) i valori limite di emissioni o le prescrizioni altrimenti imposti dall'autorità competente. La disciplina sul superamento dei valori limite di qualità dell'aria è contenuta, in particolare, nel D.Lgs. 155/2010.

25.2.14. violazione dell'art. 3, comma VI della legge 549/1993: è sanzionata la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione in maniera non conforme alla normativa vigente delle sostanze lesive dell'ozono di cui alla tabella A allegata alla citata legge⁷⁰;

25.2.15. violazione dell'art. 452-*bis* c.p. (di seguito l'“**inquinamento ambientale**”): è punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;

25.2.16. violazione dell'art. 452-*quater* c.p. (c.d. “**disastro ambientale**”): fuori dei casi previsti dall'art. 434 c.p. (c.d. “**disastro innominato**”), è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale, alternativamente: (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La pena è aumentata se il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;

25.2.17. violazione dell'art. 452-*quinquies* (*Delitti colposi contro l'ambiente*): prevede la punibilità anche per colpa dei delitti di “inquinamento ambientale” e di “disastro ambientale”; la punibilità è estesa anche alle condotte che determinino solo l'insorgere di un pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

⁷⁰

L'art. 3 della L. 549/1993 recita “Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

25.2.18. violazione dell'art. 452-*sexies* c.p. (c.d. “**traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività**”): è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; (iii) se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;

25.3. A titolo di completezza, occorre qui ricordare che costituiscono altresì Reati Rilevanti in ambito ambientale, ai sensi del Decreto, le seguenti fattispecie:

25.3.1. violazione dell'art. 727-*bis* del c.p.: uccisione, cattura, prelievo o detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

25.3.2. violazione dell'art. 733-*bis* del c.p.: distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto;

25.3.3. reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione, nonché in materia di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (violazione degli artt. 1, 2, 6, e 3-*bis* della L. 150/1992);

25.3.4. violazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007, riguardanti l'inquinamento doloso e colposo provocato da navi;

25.3.5. violazione dell'art. 137, comma XIII del TUA: scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

26. Reati contro la personalità individuale

26.1. Con l'art. 6 della Legge 199/2016 il legislatore ha introdotto in seno all'art. 25 *quinquies*, comma 1, lett. a) del Decreto la fattispecie del cosiddetto “*caporalato*” di cui all'art. 603 *bis*⁷¹ c.p. Si incorre in tale reato

⁷¹ “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

qualora l'agente recluti manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso soggetti terzi sotto condizioni di sfruttamento oppure utilizzi, assuma o impieghi direttamente manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.

26.2. Per quanto concerne le sanzioni, l'art. 25 *quinquies* del Decreto prevede, in caso di violazione dell'art. 603 *bis* c.p., che venga erogata nei confronti dell'ente una sanzione pecuniaria il cui ammontare può variare da 400 (quattrocento) a 1.000 (mille) quote.

27. Reati tributari

Con il decreto-legge n.124/2019, art. 39 comma 2, poi convertito nella legge 157 del dicembre 2019, il legislatore ha integrato l'elenco dei Reati Rilevanti ai sensi del Decreto, introducendo il nuovo art. 25-*quinquiesdecies* riguardante i reati tributari. La suddetta norma contiene un articolato elenco di disposizioni la cui violazione può dar luogo, per l'appunto, alla commissione di un Reato Rilevante. Le fattispecie sono riconducibili a quelle previste e punite dal D. Lgs 74/2000, di preciso, viene estesa la responsabilità degli enti per i seguenti delitti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art.2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11).

L'impianto normativo è stato oggetto di ulteriore e recente intervento, sia per quanto concerne il reato presupposto (art. 6, D.Lgs. n. 74/2000), sia per quanto concerne i requisiti per attribuire all'ente l'eventuale responsabilità.

Il 6 novembre 2022, infatti, è entrato in vigore il D.lgs 4 ottobre 2022 156, che ha apportato modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 6 del D.Lgs 74/2000 (che disciplina il tentativo nelle evasioni IVA su base dichiarativa) e art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs 231/2001 (in tema di illecito amministrativo dell'ente per reati tributari) con l'obiettivo di rendere l'ordinamento italiano maggiormente conforme alle disposizioni europee in materia di contrasto all'evasione dell'iva. Le modifiche sono servite, quindi, a circoscrivere con più precisione le condotte illecite da perseguire connesse al territorio di più stati membri.

Le fattispecie che, in concreto, potrebbero essere poste in essere nell'ambito di Michelin Italiana, in considerazione dell'attività svolta dall'Azienda, sono le seguenti:

-
- 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
 - 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
 - 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
 - 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*
 - 1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
 - 2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
 - 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."*

- 27.1. Violazione dell'art. 2 del D.lgs n. 74/2000: è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi⁷². La sanzione nei confronti dell'ente può arrivare fino a cinquecento quote e, laddove l'ente avesse, in conseguenza di tali delitti, conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Inoltre, la norma prevede, nel caso di commissione di tale delitto e in conseguenza di un profitto di rilevante entità, l'applicazione di sanzioni interdittive previste ex art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e). In base all'art. 2 comma 2-bis, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Il D.lgs 75/2020 ha inoltre previsto la punibilità di tale reato anche a titolo di tentativo.
- 27.2 Violazione dell'art. 3 del D.lgs n. 74/2000: è punito chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ed ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. La sanzione nei confronti dell'ente può arrivare fino a cinquecento quote e, laddove l'ente avesse, in conseguenza di tali delitti, conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Inoltre la norma prevede, nel caso di commissione di tale delitto e in conseguenza di un profitto di rilevante entità, l'applicazione di sanzioni interdittive previste ex art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e). Il D.lgs 75/2020 ha inoltre previsto la punibilità di tale reato anche a titolo di tentativo.
- 27.3. Violazione dell'art. 8 del D.lgs n. 74/2000: è punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti⁷³. La sanzione nei confronti dell'ente può arrivare fino a cinquecento quote e, laddove l'ente avesse, in conseguenza di tali delitti, conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Inoltre, la norma prevede, nel caso di commissione di tale delitto e in conseguenza di un profitto di rilevante entità, l'applicazione di sanzioni interdittive previste ex art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e). In base all'art. 8 comma 2-bis, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, la sanzione pecuniaria irrogabile è fino a quattrocento quote.
- 27.4. Violazione dell'art. 10 del D.lgs n. 74/2000: salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume

⁷² Ai sensi del comma 2 art. 2 D.lgs 74/2000 il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

⁷³ Ai sensi del comma 2 art. 8 del D.lgs 74/2000 ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

di affari. La sanzione pecuniaria per il delitto in questione è fino a quattrocento quote e, laddove l'ente avesse, in conseguenza di tali delitti, conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Inoltre la norma prevede, nel caso di commissione di tale delitto e in conseguenza di un profitto di rilevante entità, l'applicazione di sanzioni interdittive previste ex art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

27.5. Violazione dell'art. 11 del D.lgs n. 74/2000: è punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interesse o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La sanzione pecuniaria è fino a quattrocento quote e, laddove l'ente avesse, in conseguenza di tali delitti, conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Inoltre, la norma prevede, nel caso di commissione di tale delitto e in conseguenza di un profitto di rilevante entità, l'applicazione di sanzioni interdittive previste ex art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

27.6. Violazione dell'art. 4 del D.lgs n. 74/2000: è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni. Si segnala, peraltro, che il comma 1-bis dell'art. 25-*quinquiesdecies* – introdotto dal D.lgs 75/2020, e poi modificato dal D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022 – ha limitato la responsabilità dell'ente per tale reato all'ipotesi in cui questo si verifichi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. Laddove tali requisiti fossero sussistenti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. Anche in tal caso, inoltre, laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità si applicano i commi 2 e 3 art. 25-*quinquiesdecies* in tema di aumento sanzionatorio e sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). Il D.lgs 75/2020 ha inoltre previsto la punibilità di tale reato anche a titolo di tentativo.

27.7. Violazione dell'art. 5 D.lgs n. 74/2000: è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Il comma 1-bis dell'art. 25-*quinquiesdecies*, introdotto dal D.lgs 75/2020 e poi modificato dal D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022, ha limitato però la responsabilità dell'ente per il reato in questione all'ipotesi in cui questo si verifichi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. Laddove tali requisiti fossero sussistenti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Anche in tal caso, inoltre, laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante

entità si applicano i commi 2 e 3 art. 25-*quinquiesdecies* in tema di aumento sanzionatorio e sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

27.8. Violazione dell'art. 10-quater D.lgs n. 74/2000: è punito chiunque, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. Il comma 1-bis dell'art. 25-*quinquiesdecies*, introdotto dal D.lgs 75/2020 e poi modificato dal D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022, ha limitato però la responsabilità dell'ente per il reato in questione all'ipotesi in cui questo si verifichi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. Laddove tali requisiti fossero sussistenti, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Anche in tal caso, inoltre, laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità si applicano i commi 2 e 3 art. 25-*quinquiesdecies* in tema di aumento sanzionatorio e sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

28. Contrabbando

28.1. L'ipotesi di contrabbando, ai sensi degli artt. 282 ss. D.P.R. 43/1973, si configura con la condotta di chi introduce, trasporta, sbarca, imbarca, scarica, deposita, importa ed esporta nel/dal territorio dello Stato merci e beni aggirando le procedure amministrative doganali, e, pertanto, i diritti di confine imposti⁷⁴.

A titolo di completezza, occorre qui ricordare che costituiscono altresì Reati Rilevanti, ai sensi del Decreto, tutte le seguenti fattispecie:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Alterazione di monete;
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;

⁷⁴ Sotto la soglia di 10.000 euro, solo le forme aggravate dei delitti di contrabbando, che prevedono la pena congiunta della multa e della reclusione, costituiscono reato. Tra le aggravanti di rilievo vi è la connessione del fatto con un altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione oppure il superamento della soglia di euro 100.000 di diritti di confine dovuti. L'art. 25 *sexiesdecies* c. 1 del D.Lgs 231/2001 richiama il D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 al cui art. 301 comma 1, e' aggiunto: "Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona".

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Falso in prospetto;
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Prostituzione minorile;
- Pornografia minorile;
- Detenzione di materiale pornografico;
- Pornografia virtuale;
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Tratta di persone;
- Acquisto e alienazione di schiavi;
- Associazione per delinquere;
- Associazione di tipo mafioso;
- Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Traffico di migranti;
- Favoreggiamento personale;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Razzismo e xenofobia;
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;
- Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
- Delitti contro il patrimonio culturale;
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

È importante sottolineare che l'elenco dei Reati Rilevanti contenuto nel Decreto potrà in futuro essere ulteriormente ampliato dal legislatore, anche in considerazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, che ha costituito il presupposto per l'emanazione dello stesso Decreto.

Sezione IV Aree di Rischio

Sulla scorta della descrizione dei Reati Rilevanti riportata alla Sezione precedente, è possibile ora individuare alcune specifiche aree di attività di Michelin Italiana, con riferimento alle quali il rischio di commissione di uno di tali Reati potrebbe concretamente materializzarsi (di seguito le “**Aree di Rischio**”).

A tal fine, per maggiore chiarezza e comodità espositiva, è opportuno in primo luogo suddividere i Reati Rilevanti in differenti macro-gruppi, individuati, essenzialmente, in ragione dei beni e/o dei soggetti cui i comportamenti penalmente rilevanti in questione arrecano, anche solo potenzialmente, un qualche danno.

In base a tali criteri, si può quindi affermare che il presente Modello tende in particolare ad evitare che, all'interno di Michelin Italiana e anche nel suo interesse o a suo vantaggio, siano commessi:

1. Reati in danno della Pubblica Amministrazione (descritti nell'elenco riportato alla Sezione III, punti da 1. a 17.);
2. Reati Societari (descritti nell'elenco riportato alla Sezione III, punto 18.);
3. Reati che pregiudichino il corretto funzionamento del mercato (descritti nell'elenco riportato alla Sezione III, punto 19.);
4. Reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (descritti alla Sezione III, punto 20.);
5. Reati conseguenza della violazione della “Normativa Antiriciclaggio” (descritti alla Sezione III, punto 21);
6. Reati Informatici (descritti alla Sezione III, punto 22);
7. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (descritti alla Sezione III, punto 23);
8. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (descritti alla Sezione III, punto 24);
9. Reati Ambientali (descritti alla Sezione III, punto 25);
10. Reati contro la personalità individuale (descritti alla Sezione III, punto 26);
11. Reati tributari (descritti alla Sezione III, punto 27);

12. Reati di contrabbando (descritti alla Sezione III, punto 28).

Alla luce di tale suddivisione, e con riferimento a ciascuno dei macro-gruppi indicati, si può quindi procedere alla determinazione delle relative Aree di Rischio.

1. Reati in danno della Pubblica Amministrazione

- 1.1. Presupposto indispensabile della commissione dei Reati Rilevanti in questione - in via generale, e salvo quanto si dirà con specifico riferimento alla frode informatica - è l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia italiana che straniera.
- 1.2. Conseguentemente, possono essere ritenuti "a rischio", da questo punto di vista, tutti i settori dell'Azienda che, nell'ambito dell'ordinario svolgimento della propria attività, entrino in contatto con soggetti appartenenti al settore pubblico.
- 1.3. Parimenti, sono da considerare Aree di Rischio quei settori dell'Azienda che, pur non relazionandosi direttamente con funzionari pubblici, possano ciononostante, ad esempio in ragione del potere di gestione di risorse (anche) finanziarie che sia loro attribuito, cooperare alla commissione dei Reati di cui al presente punto 1.
- 1.4. Un discorso a sé, come anticipato, è poi quello che riguarda i reati di frode informatica, per i quali occorre senz'altro considerare a rischio l'intera area che si occupa della gestione dei servizi informatici all'interno dell'Azienda.
- 1.5. Nello specifico, pertanto, sono quindi da considerare Aree di Rischio:
 - 1.5.1. in quanto intrattengono direttamente rapporti con la Pubblica Amministrazione, i settori impegnati nella (i) gestione dei rapporti con istituzioni e enti pubblici; (ii) gestione del contenzioso; (iii) gestione amministrativa del personale; (iv) gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza; (v) gestione di finanziamenti agevolati; (vi) amministrazione, bilancio e fiscalità;
 - 1.5.2. in quanto possono cooperare alla commissione dei Reati in discorso, le aree attive nella (i) gestione dei contratti di consulenza e di prestazione professionale in genere; (ii) selezione del personale; (iii) formazione delle risorse umane; (iv) gestione finanziaria e patrimoniale;
 - 1.5.3. in ragione dell'accesso ai mezzi necessari alla commissione di uno dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 1, l'area che si occupa della gestione dei servizi informatici.
- 1.6. In considerazione dell'organigramma riportato in Allegato A al presente Modello, sotto il profilo della commissione dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 1, sono quindi da considerare potenziali Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli Stabilimenti, i seguenti settori:
 - Presidente – Amministratore Delegato;
 - Direzione del Personale;

- Gestione delle Carriere;
 - Servizio Sistemi di Informazione;
 - Servizio coordinamento Ambiente, Prevenzione e Sicurezza;
 - Servizio Giuridico;
 - Servizio Amministrazione e Finanza;
 - Servizio Acquisti;
 - Servizio Comunicazione;
 - Servizio Infrastrutture e Immobiliare;
 - Direzione Commerciale;
 - Direzioni Linee Prodotto della Direzione Commerciale;
 - Servizio del Personale della Direzione Commerciale;
 - Servizio Ambiente, Prevenzione e Sicurezza della Direzione Commerciale;
 - Direzioni di Sito;
 - Servizi Ambiente, Prevenzione e Sicurezza di Sito;
 - Servizi del Personale di Sito;
 - Servizi di Organizzazione Industriale e Controllo di Gestione di Sito.
- 1.7. Giova segnalare come, pur non essendo inserito funzionalmente nell'organigramma della Società, anche il medico competente rappresenta un soggetto potenzialmente a rischio per la commissione dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 1.

2. Reati Societari

- 2.1. Con riferimento a tale seconda tipologia di Reati Rilevanti, come emerge chiaramente dalla loro descrizione, le attività da considerare a rischio, nel senso già precisato, sono le seguenti:
- 2.1.1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e, in generale, delle comunicazioni sociali;
 - 2.1.2. compimento di operazioni societarie potenzialmente idonee ad incidere sull'integrità del capitale sociale e delle riserve;
 - 2.1.3. svolgimento di attività soggette a vigilanza da parte di una qualsiasi autorità pubblica;
 - 2.1.4. informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa.
 - 2.1.5. Il processo di selezione ed affidamento di incarichi retribuiti a prestatori di servizi.
- 2.2. Conseguentemente, con riguardo ai Reati Societari, sono da ritenersi Aree di Rischio i settori direttamente coinvolti dalle operazioni descritte; sebbene la commissione dei Reati in questione riguardi direttamente e specificamente i Soggetti Obbligati che si trovano ai vertici della Società (amministratori, sindaci, rappresentanti, direttori), occorre evidentemente considerare “*sensibili*”, ai sensi del Decreto, anche quei settori che svolgano un'attività di supporto a tali soggetti.
- 2.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e alla luce dell'organigramma riportato in Allegato A, con specifico riguardo alla tipologia di Reati in discorso, sono pertanto da ritenersi Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti, i seguenti settori:
- Presidente – Amministratore Delegato;
 - Collegio Sindacale;
 - Servizio Amministrazione e Finanza;
 - Servizio Giuridico;
 - Servizio Comunicazione.

3. Reati in danno del corretto funzionamento del mercato

- 3.1. Per quel che concerne tale gruppo di Reati, occorre in prima battuta rilevare che il TUF sancisce la rilevanza penale dei relativi comportamenti indipendentemente dal soggetto che li pone in essere.
- 3.2. D'altra parte, appare tuttavia evidente che la possibilità di accedere a Informazioni Privilegiate ovvero quella di divulgare notizie false o distorte, in maniera tale da alterare il prezzo di strumenti finanziari, presuppone sicuramente la copertura di determinati ruoli all'interno della Società.
- 3.3. Conseguentemente e con specifico riferimento a tale tipologia di Reati, sono da ritenersi in primo luogo potenzialmente coinvolti i Soggetti Obbligati che:
 - 3.3.1. si trovino ai vertici della Società e/o
 - 3.3.2. intrattengano rapporti con gli organi di stampa e di informazione.
- 3.4. Devono pertanto considerarsi "*sensibil*", sotto tale profilo, le Aree in cui si adottano le decisioni riguardanti l'Azienda e le stesse sono divulgate all'esterno, nonché i settori in cui operano i Soggetti Obbligati che intrattengono maggiori rapporti con i vertici dell'Azienda.
- 3.5. Sotto altro aspetto e sulla falsariga di quanto si è osservato circa i Reati Societari, sono da ritenersi Aree di Rischio quei settori che svolgono un'attività di supporto ai Soggetti Obbligati precedentemente menzionati.
- 3.6. In considerazione di quanto sopra, e in riferimento all'organigramma di cui all'Allegato A, costituiscono Aree di Rischio:
 - Presidente – Amministratore Delegato;
 - Servizio Amministrazione e Finanza;
 - Servizio Giuridico;
 - Servizio Comunicazione Paese.

4. Reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

4.1. In relazione alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, le attività che possono essere considerate a rischio sono le seguenti:

4.1.1. scelte nella progettazione, nell'allestimento e nel mantenimento degli stabilimenti di produzione e delle varie sedi in cui si svolge l'attività di impresa di Michelin Italiana, che dovranno essere svolte avendo cura di predisporre tutte le misure e le attrezzature necessarie per la tutela della sicurezza e la salubrità del lavoro, in conformità alla normativa di settore;

4.1.2. procedure di aggiornamento rispetto alle evoluzioni tecnologiche in materia di innovazione delle attrezzature;

4.1.3. controllo e vigilanza del rispetto, all'interno della Società, delle regole dettate dalle previsioni normative e dalle disposizioni operative interne (procedure e istruzioni operative);

4.1.4. procedure di formazione ed informazione all'interno dell'Azienda.

4.2. Come già esposto con riferimento ai Reati Societari, la presente area di rischio è maggiormente sensibile in rapporto ad alcuni dei Soggetti Obbligati in particolare, come le figure e le funzioni di vertice della Società (ad esempio: amministratori, ruoli dirigenziali) che provvedono alle scelte ed alle decisioni, unitamente a tutti i responsabili preposti all'esecuzione delle stesse, oltre ai collaboratori inseriti a supporto dello svolgimento di queste funzioni (ad esempio: Direttori di stabilimento, Responsabili di fabbricazione, Preposti, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione).

4.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed alla luce dell'organigramma riportato in Allegato A, con specifico riguardo alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, sono pertanto da ritenersi Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti, i seguenti settori:

- Presidente – Amministratore Delegato;
- Direzioni di Sito;
- Direzione Commerciale;
- Direzione del Personale;

- Servizi del Personale di Sito;
 - Servizio del Personale della Direzione Commerciale;
 - Servizio coordinamento Ambiente, Prevenzione e Sicurezza;
 - Servizi Ambiente, Prevenzione e Sicurezza di Sito;
 - Servizio Ambiente, Prevenzione e Sicurezza della Direzione Commerciale;
 - Servizio Giuridico;
 - Servizio Amministrazione e Finanza;
 - Servizio Sistemi di Informazione;
 - Servizi Organizzazione Industriale e Controllo di Gestione di Sito.
- 4.4. Giova segnalare come, pur non essendo inserito funzionalmente nell'organigramma della Società, anche il medico competente rappresenta un soggetto potenzialmente a rischio per la commissione dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 4.

5. Reati conseguenza della violazione della Normativa Antiriciclaggio

5.1. In relazione alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, le attività che possono essere considerate a rischio sono le seguenti:

5.1.1. gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori);

5.1.2. gestione dell'amministrazione (tesoreria, personale, ufficio contratti, gare);

5.1.3. gestione degli investimenti;

5.1.4. gestione delle sponsorizzazioni;

5.1.5. rapporti all'interno delle differenti divisioni.

5.2. La presente Area di Rischio è maggiormente sensibile in rapporto ad alcuni dei Soggetti Obbligati in particolare, come le figure e le funzioni di vertice dell'Azienda (ad esempio: amministratori, ruoli dirigenziali, sindaci, direttori) che provvedono alle scelte ed alle decisioni, unitamente a tutti i responsabili preposti all'esecuzione delle stesse, oltre ai collaboratori inseriti a supporto dello svolgimento di queste funzioni.

5.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed alla luce dell'organigramma riportato in Allegato A, con specifico riguardo alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, sono pertanto da ritenersi Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti e divisioni, i seguenti settori:

- Presidente – Amministratore Delegato;
- Servizio Amministrazione e Finanza;
- Servizio Giuridico;
- Direttore Commerciale;
- Direttori di Sito.

6. Reati Informatici

6.1. In relazione alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, come emerge dalla descrizione effettuata, le attività che possono essere considerate a rischio sono le seguenti:

6.1.1. gestione dei sistemi informatici;

6.1.2. gestione delle banche dati;

6.1.3. gestione dei sistemi telematici;

6.1.4. gestione delle reti informatiche (*internet, intranet, siti web*).

6.2. La presente Area di Rischio è maggiormente sensibile in rapporto ad alcuni dei Soggetti Obbligati in particolare, come le figure e le funzioni di vertice dell'Azienda (ad esempio: amministratori, ruoli dirigenziali, sindaci, direttori) che provvedono alle scelte ed alle decisioni, unitamente a tutti i responsabili preposti all'esecuzione delle stesse, oltre ai collaboratori inseriti a supporto dello svolgimento di queste funzioni.

6.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed alla luce dell'organigramma riportato in Allegato A, con specifico riguardo alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, sono pertanto da ritenersi Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti e divisioni, i seguenti settori:

- Presidente – Amministratore Delegato;
- Servizio Amministrazione e Finanza;
- Servizio Giuridico;
- Direttore Commerciale;
- Direttori di Sito;
- Servizio Sistemi di Informazione.

7. Reati in materia di violazione del diritto d'autore

7.1. In relazione alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, le attività che possono essere considerate a rischio sono le seguenti:

7.1.1. gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;

7.1.2. gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;

7.1.3. gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dei dati;

7.1.4. gestione e protezione delle reti;

7.1.5. attività di back-up dei dati e degli applicativi;

7.1.6. gestione banche dati e software della Società.

7.2. In considerazione di quanto sopra, e in riferimento all'organigramma di cui all'Allegato A, costituiscono Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti, i seguenti settori:

- Presidente – Amministratore Delegato;
- Direttori di Sito;
- Direzione del Personale;
- Servizi del Personale di Sito;
- Servizio Sistemi di Informazione.

8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

8.1 In relazione alla tipologia del Reato Rilevante in esame, occorre preliminarmente osservare che la condotta criminosa punita dall'articolo 377 bis c.p. risulta astrattamente realizzabile da qualunque Soggetto Obbligato nei confronti di chiunque venga chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando costui abbia la facoltà di non rispondere in virtù del principio penalistico *nemo tenetur se detegere* (in quanto imputato del procedimento in corso, imputato di reato connesso o testimone chiamato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale).

Perché vi sia la responsabilità della Società, si richiede la presenza di un interesse e/o vantaggio della stessa nel procedimento penale nell'ambito del quale tali dichiarazioni dovrebbero essere rese.

Alla luce di quanto sopra descritto, le attività che possono essere considerate a rischio sono le seguenti:

8.1.1. gestione del contenzioso giudiziale;

8.1.2. selezione dei professionisti esterni che assistono in giudizio la Società nei contenziosi.

8.2. In considerazione di quanto sopra, e in riferimento all'organigramma di cui all'Allegato A, costituiscono Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti, i seguenti settori:

- Presidente – Amministratore Delegato;
- Servizio Amministrazione e Finanza;
- Servizio Giuridico;
- Direttore Commerciale;
- Direttori di Sito;
- Direzione del Personale;
- Servizi del Personale di Sito.

9. Reati ambientali

9.1. In relazione alla tipologia di Reati Rilevanti in esame, le attività che possono essere considerate a rischio sono le seguenti:

9.1.1. scelte nella progettazione, nell'allestimento e nel mantenimento degli stabilimenti di produzione e delle varie sedi in cui si svolge l'attività d'impresa di Michelin Italiana, che dovranno essere svolte avendo cura di predisporre tutte le misure e le attrezzature necessarie per la tutela dell'ambiente, in conformità alla normativa di settore;

9.1.2. procedure di aggiornamento rispetto alle evoluzioni tecnologiche in materia di innovazione delle attrezzature utilizzate per l'attività produttiva;

9.1.3. controllo e vigilanza, all'interno della Società, delle regole dettate dalle previsioni normative e dalle disposizioni operative interne, con particolare riguardo ai controlli periodici da effettuarsi nei singoli Siti;

9.1.4. procedure di formazione ed informazione all'interno dell'Azienda;

9.1.5. controllo sull'operato dei soggetti esterni alla Società, di cui la stessa si avvale al fine di svolgere alcune attività sensibili da un punto di vista ambientale;

9.1.6. adozione delle misure di emergenza necessarie in caso di concreto rischio di perfezionamento di condotte relative ai Reati Ambientali;

9.1.7. attività di gestione dei rifiuti.

9.2. Occorre sottolineare che la rilevanza della maggior parte dei Reati Ambientali è sancita indipendentemente dai soggetti che pongono in essere il relativo comportamento. In effetti, con riferimento ad alcuni Reati Ambientali (in particolare, per quanto riguarda i reati concernenti la violazione dei divieti di scarico idrico), tutti i soggetti presenti nei singoli Siti potrebbero essere coinvolti nella commissione del reato. Per quanto riguarda, invece, altri Reati Ambientali, è possibile, al contrario, individuare con maggior precisione i Soggetti Obbligati coinvolti, i quali sono coloro che, con riferimento alla fattispecie dei singoli reati, svolgono le funzioni e le attività a rischio sopra descritte.

9.3. In considerazione di quanto sopra, e in riferimento all'organigramma di cui all'Allegato A, costituiscono Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti, i seguenti settori:

- Direzioni di Sito;

- Direzione Commerciale;
- Servizio coordinamento Ambiente, Prevenzione e Sicurezza;
- Servizi Ambiente, Prevenzione e Sicurezza di Sito;
- Servizio Ambiente, Prevenzione e Sicurezza della Direzione Commerciale;
- Servizi di fabbricazione prodotti finiti e semi-finiti;
- Servizio Garanzia Qualità;
- Servizi Organizzazione Industriale e Controllo di Gestione di Sito;
- Servizi Acquisti;
- Servizi di Manutenzione di Sito;
- Ufficio Tecnico;
- Servizio Sistemi di Informazione;
- Ufficio Formazione;
- Ufficio Comunicazione Interna;
- Servizio al Cliente.

10. Reati contro la personalità individuale

10.1. In relazione alla tipologia dei Reati Rilevanti in esame, l'attività che può essere considerata a rischio è la seguente:

10.1.1. gestione dei contratti di appalto di servizi ovvero di *sub* fornitura con soggetti terzi.

10.2. La presente Area di Rischio è maggiormente sensibile in rapporto ad alcuni dei Soggetti Obbligati in particolare, come le figure e le funzioni di vertice dell'Azienda (ad esempio: amministratori, ruoli dirigenziali, sindaci, direttori) che provvedono alle scelte, alle decisioni ed ai relativi controlli unitamente a tutti i responsabili preposti all'esecuzione delle stesse, oltre ai collaboratori inseriti a supporto dello svolgimento di queste funzioni.

10.3. In considerazione di quanto sopra, e in riferimento all'organigramma di cui all'Allegato A, costituiscono Aree di Rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti, i seguenti settori:

- Presidente – Amministratore Delegato;
- Direzioni di Sito;
- Direzione Commerciale;
- Direzione del Personale;
- Servizi del Personale di Sito;
- Servizio del Personale della Direzione Commerciale;
- Servizio Giuridico;
- Servizio Amministrazione e Finanza;
- Servizi Organizzazione Industriale e Controllo di Gestione di Sito.

11. Reati tributari

11.1. I reati in questione, siano essi dichiarativi o meno, si caratterizzano per la molteplicità di soggetti coinvolti nei vari processi, soprattutto di scambio commerciale, effettuati dall'Azienda. Le attività che si ritengono potenzialmente impattate dal rischio di commissione di reati tributari sono pertanto le seguenti:

11.1.1. Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori);

11.1.2. Gestione dell'amministrazione (tesoreria, personale, ufficio contratti, gare);

11.1.3. Gestione delle sponsorizzazioni;

11.1.4. Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e, in generale, delle comunicazioni sociali;

11.1.5. Svolgimento di attività soggette a vigilanza da parte di una qualsiasi autorità pubblica;

11.1.6. Attività di magazzino.

11.2. I settori impattati dal rischio-reato in questione sono riconducibili principalmente a:

11.2.1. Amministrazione, bilancio e fiscalità;

11.2.2. Gestione rapporti con le autorità di vigilanza;

11.2.3. Gestione finanziaria e patrimoniale;

11.2.4. Gestione dei contratti di consulenza e di prestazione professionale in genere.

11.3. In considerazione di quanto sopra, e in riferimento all'organigramma di cui all'Allegato A, costituiscono Aree di rischio, sia a livello centrale che con riferimento ai singoli stabilimenti, i seguenti settori:

- Presidente-Amministratore Delegato;

- Servizio Amministrazione e Finanza;

- Servizio Fiscale;
- Servizio Acquisti;
- Servizio Giuridico;
- Collegio Sindacale.

12. Reati di contrabbando

12.1. I reati in questione attengono ai rapporti con le autorità doganali e si rende dunque necessario perimetrare i rapporti che l'Ente intrattiene con le stesse, al fine di individuare le aree e le attività di rischio di commissione dei reati in specie. Le attività che si ritengono potenzialmente impattate dal rischio di commissione di reati di contrabbando sono pertanto le seguenti:

12.1.1. Rapporti con gli operatori e spedizionieri doganali;

12.1.2. Rapporti con i trasportatori;

12.1.3. Controllo bollette di importazione;

12.1.4. Controllo bollette doganali di esportazione;

12.1.5. Controllo su rischi connessi a materiali *dual use*;

12.1.6. Controllo su rischi connessi a materiali o destinatari inseriti in una *black list*;

12.1.7. Controllo sui rischi di pagamento di dazi errati o non dovuti.

12.2. I settori impattati dal rischio-reato in questione sono riconducibili principalmente a:

12.2.1. Amministrazione, bilancio e fiscalità;

12.2.2. Gestione rapporti con le autorità di vigilanza.

12.3. In considerazione di quanto sopra, e in riferimento all'organigramma di cui all'Allegato A, costituiscono Aree di rischio i seguenti settori:

- Servizio Dogane Paese;
- Servizio Amministrazione e Finanza;
- Servizio Acquisti;
- Servizio Vendite

Sezione V Linee di Condotta generali

Sulla scorta della suddivisione dei Reati Rilevanti in sette macro-gruppi e della conseguente individuazione delle Aree di Rischio, riportata alla Sezione precedente, è possibile pervenire alla formulazione di alcune specifiche e puntuali regole, dirette a disciplinare in via generale l'attività dei Soggetti Obbligati che si trovano ad operare al loro interno (di seguito le "**Linee di Condotta**").

Le Linee di Condotta, evidentemente conformi ai principi enunciati nel Codice Etico – dei quali possono, anzi, essere considerate specifiche attuazioni – impongono, oppure vietano, ai Soggetti Obbligati, cui sono dirette, di tenere un determinato comportamento nello svolgimento della propria attività.

La formulazione di tali regole presuppone, in un momento logicamente anteriore e per quanto possibile, l'individuazione di:

- scenari in cui concretamente potrebbe verificarsi la commissione di un Reato Rilevante (di seguito le "**Modalità di Commissione**"), e
- circostanze che potrebbero rivelarsi sintomatiche del loro effettivo verificarsi (di seguito gli "**Elementi Sintomatici**", di seguito anche indicati come "*possibili criticità*").

Sulla scorta di tale determinazione, condotta con riguardo ai singoli macro-gruppi di Reati Rilevanti, si può quindi procedere all'enunciazione di alcune Linee di Condotta, modellate in considerazione sia del contenuto delle norme penali rilevanti sia delle specificità che caratterizzano le singole Aree di Rischio.

1. Reati in danno della Pubblica Amministrazione

- 1.1. Con riguardo ai Reati posti in essere in danno della Pubblica Amministrazione, occorre, in primo luogo, rilevare quanto segue.
- 1.2. Con riferimento al complesso delle fattispecie descritte ai punti da 1 a 10 della Sezione III, occorre osservare che, in linea di principio, molte di tali fattispecie possono verificarsi in occasione di qualunque contatto che intervenga tra la Pubblica Amministrazione e i Soggetti Obbligati, nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni all'interno dell'Azienda.
- 1.3. Tuttavia, soprattutto con riferimento ad alcune, è possibile ricostruire con maggior precisione le circostanze di fatto in cui potrebbero concretamente avverarsi.
- 1.4. Il riferimento va alle situazioni di seguito descritte, per ognuna delle quali sono state individuate le criticità che con maggiore probabilità potrebbero verificarsi:

1.4.1. Richiesta di finanziamenti, agevolazioni e contributi pubblici comunque denominati (di seguito gli **"Aiuti Pubblici"**).

Possibili criticità: in occasione della richiesta di Aiuti Pubblici, esposizione di dati in tutto o in parte non veritieri o incompleti ovvero ricorso ad artifici e/o raggiri, che inducano in errore l'ente destinatario della richiesta di Aiuti Pubblici, a vantaggio della Società; successivamente al conseguimento dell'Aiuto Pubblico, impiego delle relative risorse per finalità diverse da quelle eventualmente previste per la sua concessione.

1.4.2. Accesso a dati e programmi informatici.

Possibile criticità: accesso non autorizzato a sistemi informativi della Pubblica Amministrazione; indebite modifiche e alterazioni di tali dati e programmi informatici.

1.4.3. Richiesta di autorizzazioni, permessi, concessioni alle Autorità Pubbliche (di seguito le **"Autorizzazioni"**).

Possibile criticità: al fine di ottenere le Autorizzazioni, ricorso ad uno dei comportamenti descritti ai punti 6, 7, 8 e 9 dell'elenco riportato alla Sezione III (offerta o promessa di utilità di vario genere a soggetti che rappresentino la Pubblica Amministrazione ovvero dazione o promessa di denaro o altra utilità su induzione di quei soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione), a prescindere da ogni considerazione circa l'effettivo diritto della Società al loro conseguimento, in assenza del comportamento penalmente rilevante.

1.4.4. Coinvolgimento in procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi dell'Azienda o dei Soggetti Obbligati.

Possibile criticità: indebita interferenza della Società nel procedimento giudiziario, diretta a danneggiare o a favorire una delle parti in causa. Nello specifico, si ha il reato di cui all'art. 319 *ter* del c.p. quando la Società - per tramite di un Soggetto Obbligato - corrompe un pubblico ufficiale al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento di cui è causa.

1.4.5. Partecipazione a gare pubbliche e conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Possibile criticità: ricorso ad uno dei comportamenti descritti ai punti 6, 7, 8 e 9 dell'elenco riportato alla Sezione III (offerta o promessa di utilità di vario genere a soggetti che rappresentino la Pubblica Amministrazione ovvero dazione o promessa di denaro o altra utilità su induzione di quei soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione) ovvero ad altri comportamenti illegittimi e/o scorretti, al fine di ottenere indebiti trattamenti di favore di qualsiasi genere.

1.4.6. Gestione delle visite ispettive effettuate dalla Pubblica Amministrazione.

Possibile criticità: ricorso ad uno dei comportamenti descritti ai punti 6, 7, 8 e 9 dell'elenco riportato alla Sezione III (offerta o promessa di utilità di vario genere a soggetti che rappresentino la Pubblica Amministrazione ovvero dazione o promessa di denaro o altra utilità su induzione di quei soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione) ovvero ad altri comportamenti illegittimi e/o scorretti, al fine di ottenere indebiti trattamenti di favore di qualsiasi genere.

1.5. Sulla scorta di tale ricostruzione, è possibile ora formulare le seguenti generali Linee di Condotta, che saranno – nello specifico delle singole Aree di Rischio – integrate dalle singole Linee di Condotta nell'ambito delle attività e dei processi strumentali all'interno delle Aree di Rischio di cui alla successiva Sezione VI:

1.5.1. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti ai punti da 1 a 14 dell'elenco riportato alla Sezione III.

1.5.2. In tutte le trattative poste in essere con la Pubblica Amministrazione, i Soggetti Obbligati sono tenuti allo scrupoloso rispetto non solo di tutte le normative vigenti, ma, altresì, delle regole di correttezza commerciale universalmente note.

1.5.3. È fatto divieto ai Soggetti Obbligati che per qualunque motivo, nello svolgimento delle proprie mansioni professionali all'interno di Michelin Italiana, entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione, di elargire, offrire o promettere ai soggetti che ne fanno parte o

a soggetti terzi in qualunque maniera legati ai primi (di seguito, cumulativamente, i “**Dipendenti Pubblici**”), denaro, doni, omaggi di qualsiasi genere.

- 1.5.4. I Soggetti Obbligati sono tenuti ad astenersi dal valutare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali ai Dipendenti Pubblici (e/o ai soggetti collegati con i Dipendenti Pubblici) e dall’offrire o promettere loro prestazione di consulenze di qualsivoglia natura, soprattutto nel caso in cui i Dipendenti Pubblici in questione abbiano intrattenuto, intrattengano o possano in futuro intrattenere rapporti e trattative con la Società.
- 1.5.5. I Soggetti Obbligati sono tenuti ad astenersi dall’effettuare spese di rappresentanza ingiustificate. Si ritengono ingiustificati i costi sostenuti per qualsiasi ragione differente dalla semplice promozione dell’immagine dell’Azienda.
- 1.5.6. Nell’individuazione dei contraenti e dei soggetti affidatari e nella gestione dei rapporti commerciali i Soggetti Obbligati sono tenuti ad osservare, in modo scrupoloso, la normativa di riferimento applicabile, le procedure e le regole di condotta applicabili, richieste e/o necessarie.
- 1.5.7. È fatto divieto ai Soggetti Obbligati di promettere o fornire, anche tramite terzi, l’effettuazione di lavori o la prestazione di servizi a favore di soggetti privati, in ragione del ruolo ricoperto da loro o da loro congiunti all’interno della Pubblica Amministrazione.
- 1.5.8. I Soggetti Obbligati non potranno in nessun caso accettare indebite segnalazioni e/o indicazioni dai Dipendenti Pubblici in merito alle scelte aziendali, qualora tali segnalazioni e/o indicazioni costituiscano una condizione per il successivo svolgimento di attività, direttamente o indirettamente connesse con l’attività della Pubblica Amministrazione.
- 1.5.9. I Soggetti Obbligati nei cui confronti i Dipendenti Pubblici dovessero porre in essere un tentativo di concussione sono tenuti a non dare in nessun caso seguito alla richiesta e ad informare i propri responsabili all’interno dell’Azienda e/o l’Organismo di Vigilanza, istituito in conformità a quanto previsto dalla Sezione VII.
- 1.5.10. I Soggetti Obbligati sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall’esibire documenti e dati falsi e/o alterati ai Dipendenti Pubblici ovvero dal sottrarre e/o omettere l’esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni e dati di qualunque tipo ovvero dal tenere una condotta complessivamente idonea a trarre in inganno i Dipendenti Pubblici in merito a circostanze riguardanti la Società, il Gruppo, i prodotti dell’Azienda o comunque ad influenzarne indebitamente le decisioni.
- 1.5.11. Nel caso in cui la Società sia destinataria di Aiuti Pubblici il cui utilizzo sia vincolato al perseguimento di specifiche finalità o allo svolgimento di determinate attività, i Soggetti Obbligati sono tenuti a rispettare scrupolosamente tali vincoli.

- 1.5.12. I Soggetti Obbligati devono evitare le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che potrebbero vederli coinvolti in ragione di incarichi pubblici eventualmente ricoperti e devono altresì astenersi dal ricorrere alla consulenza o rappresentanza di soggetti terzi che possano trovarsi in tale situazione.
- 1.5.13. Nel corso di visite ispettive, quali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio: relative alla verifica dell'adempimento della Società alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare in rappresentanza della Società solo i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento concernente l'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della Funzione coinvolta.
- 1.5.14. I Soggetti Obbligati si astengono, in generale, dal porre in essere e dal concorrere a comportamenti, anche omissivi, che siano idonei ad arrecare danni di qualsiasi genere alla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalle modalità con le quali il comportamento è posto in essere, eventualmente anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, tramite l'accesso non autorizzato ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e/o l'indebita alterazione o modifica di dati, informazioni e programmi informatici.

2. Reati Societari

2.1. In considerazione del contenuto delle fattispecie che, al punto 15 della Sezione III, si sono indicate come Reati Societari, si può affermare che la loro commissione in seno all'Azienda può realizzarsi nelle circostanze e secondo le modalità di seguito riportate; con riferimento a ciascuno dei potenziali "scenari" descritti sono state individuate le criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero verificarsi.

2.1.1. Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e, in generale, delle comunicazioni sociali, nonché comunicazioni agli organi di vigilanza.

Possibili criticità: rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società non rispondente ai criteri di veridicità, completezza e correttezza.

2.1.2. Rapporti con il Collegio Sindacale, altri organi sociali e i singoli soci.

Possibili criticità: (i) mancato ottemperamento agli obblighi d'informazione ed esibizione di documenti; (ii) presentazione di atti e documenti non completi e/o non conformi alle registrazioni contabili.

2.1.3. Operazioni aventi ad oggetto il capitale sociale e le riserve.

Possibili criticità: (i) violazione di norme di legge nella formazione; (ii) aumento o riduzione del capitale sociale, nell'effettuazione di operazioni straordinarie, nella distribuzione di utili o riserve.

2.1.4. Rapporti con gli organi di informazione e stampa.

Possibili criticità: diffusione di notizie false, riguardanti l'Azienda, il Gruppo o, in generale, enti che emettano strumenti finanziari non quotati o informazioni comunque idonee a provocare un'alterazione nel prezzo di azioni, obbligazioni e strumenti finanziari ad esse equiparati ovvero a minare la fiducia del pubblico nei confronti di istituti o gruppi bancari.

2.2. Sulla scorta di tale ricostruzione, è possibile ora formulare le seguenti generali Linee di Condotta, che saranno – nello specifico delle singole Aree di Rischio – integrate dalle singole Linee di Condotta nell'ambito delle attività e dei processi strumentali all'interno delle Aree di Rischio di cui alla successiva Sezione VI.

2.2.1. Nello svolgimento delle proprie mansioni professionali, i Soggetti Obbligati sono obbligati a non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti - tanto di carattere attivo quanto di carattere passivo - tali che, presi individualmente o

collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra i Reati Societari, come definiti nel presente Modello al punto 11 dell'elenco riportato alla Sezione III.

- 2.2.2. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
 - 2.2.3. Nel compiere operazioni sul capitale sociale e sulle riserve della Società, gli Amministratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme di legge vigenti, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
 - 2.2.4. Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
 - 2.2.5. Tutti i Soggetti Obbligati che, per qualsiasi ragione, collaborino alla redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di qualsiasi comunicazione sociale devono attenersi rigorosamente a criteri di veridicità, chiarezza e completezza nel fornire dati e informazioni afferenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (ponendo la massima attenzione alla veridicità dei dati forniti e alla loro completezza), nonché devono effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
 - 2.2.6. Nello svolgimento delle proprie mansioni professionali, i Soggetti Obbligati possono tenere contatti con gli organi di informazione e stampa, divulgando informazioni, dati e notizie afferenti alla Società unicamente ove siano a ciò autorizzati. Tali informazioni, dati e notizie, che devono comunque corrispondere al vero, devono essere fornite nel rispetto di tutte le leggi e le regolamentazioni vigenti e applicabili.
- 2.3. Nell'ambito delle suddette Linee di Condotta, è fatto divieto, in particolare, di:
- 2.3.1. con riferimento al precedente capo 2.2.2.:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Michelin Italiana e/o del Gruppo Michelin;

- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Michelin Italiana e/o del Gruppo Michelin.

2.3.2. Con riferimento all'obbligo di cui al precedente capo 2.2.3.:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

2.3.3. Con riferimento al precedente capo 2.2.4.:

- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

2.3.4. Con riferimento al precedente capo 2.2.5.:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

2.3.5. Con riferimento al precedente capo 2.2.6.:

- a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

3. Reati in danno del corretto funzionamento del mercato

3.1. In considerazione della natura dei Reati di cui al presente capo 3, si può affermare che la loro commissione nell'ambito di Michelin Italiana potrebbe verificarsi nelle situazioni - e secondo le modalità - di seguito individuate insieme alle possibili criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero manifestarsi.

3.1.1. Accesso a Informazioni Privilegiate.

Possibili criticità: loro indebita diffusione all'esterno e/o conseguimento di indebiti vantaggi attraverso il loro sfruttamento.

3.1.2. Rapporti con gli organi di informazione e stampa.

Possibili criticità: diffusione di notizie false, riguardanti l'Azienda, il Gruppo o, in generale, enti che emettano strumenti finanziari, o comunque di informazioni idonee a provocare un'alterazione nel prezzo di azioni, quote o strumenti ad essi equiparati.

3.2. Sulla scorta di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati di cui al presente capo 3.

3.2.1. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti nella Sezione III, al capo 16.

3.2.2. È fatto assoluto divieto ai Soggetti Obbligati di divulgare Informazioni Privilegiate, di cui siano venuti per qualsiasi ragione e in qualunque modo a conoscenza, o di servirsene per effettuare operazioni su strumenti finanziari al fine di trarne profitto.

3.2.3. Nello svolgimento delle proprie mansioni professionali, i Soggetti Obbligati possono tenere contatti con gli organi di informazione e stampa, divulgando informazioni, dati e notizie afferenti alla Società, unicamente ove siano a ciò autorizzati. Tali informazioni, dati e notizie, che devono comunque corrispondere al vero, devono essere fornite nel rispetto di tutte le leggi e le regolamentazioni vigenti e applicabili.

4. Reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.1. In considerazione della natura dei Reati di cui al presente capo 4, si può affermare che la loro commissione nell'ambito di Michelin Italiana potrebbe verificarsi nelle situazioni – e secondo le modalità – di seguito individuate insieme alle possibili criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero manifestarsi.

4.1.1. Scelte nella progettazione, nell'allestimento e mantenimento dei Siti, avendo cura di predisporre tutte le misure e le attrezzature necessarie per la tutela della sicurezza e la salubrità del lavoro, in conformità alla normativa di settore;

4.1.2. Processi di aggiornamento delle procedure di sicurezza nonché degli apparati di sicurezza rispetto alle evoluzioni tecnologiche in materia di innovazione delle attrezzature;

4.1.3. Controllo e vigilanza del rispetto, all'interno dell'Azienda, delle regole dettate dalle previsioni normative in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro e dalle disposizioni operative interne (procedure e istruzioni operative);

4.1.4. Processi di formazione ed informazione all'interno dell'Azienda delle procedure di sicurezza, nonché degli apparati di sicurezza.

4.2. Sulla scorta di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati di cui al presente capo 4.

4.2.1. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare la violazione della normativa in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro ed eventualmente integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti nella Sezione III, al punto 17.

4.2.2. Ciascun Soggetto Obbligato risponde, nell'ambito delle proprie mansioni, attribuzioni e competenze, del proprio (e di quei soggetti posti sotto la propria direzione) corretto adempimento a tutte le prescrizioni portate dalla regolamentazione, legislativa, aziendale o tecnica, in materia Ambientale, Igiene e Sicurezza del Lavoro, Ergonomia, sicurezza del Patrimonio e delle disposizioni contenute dal sistema aziendale SMEP (*Système Management Environnement Prévention*).

4.2.3. La responsabilità dell'applicazione delle disposizioni del sistema SMEP è posta in carico al singolo Direttore di Sito / Entità, in quanto "Datore di Lavoro".

- 4.2.4. La Direzione di Sito deve nominare quale proprio rappresentante un Responsabile Garanzia Ambiente e Prevenzione dei rischi (“*Responsabile EP*”).
 - 4.2.5. La Direzione di Sito / Entità deve definire annualmente le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
 - 4.2.6. La Direzione di Sito deve effettuare, almeno annualmente, la revisione del sistema di gestione EP, per verificarne l’efficacia.
 - 4.2.7. Devono essere effettuati controlli costanti atti a garantire il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni operative interne poste a tutela della salute e della sicurezza, nonché *audit* interni periodici (e programmati con cadenza almeno annuale) a verifica della corretta attuazione del sistema di gestione EP e della conformità regolamentare.
- 4.3. La Società ed i Soggetti Obbligati sono responsabili di assicurare una adeguata formazione del personale ed un adeguato aggiornamento circa la normativa di riferimento e le relative procedure e regole predisposte, a tal fine, dalla Società.

5. Reati conseguenza della violazione della Normativa Antiriciclaggio

5.1. In considerazione della natura dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 5, si può affermare che la loro commissione nell'ambito della Società potrebbe verificarsi nelle situazioni – e secondo le modalità – di seguito individuate insieme alle possibili criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero manifestarsi.

5.1.1. Porre in essere comportamenti e rapporti commerciali tali da rispettare la normativa antiriciclaggio e, comunque, che non siano potenzialmente in contrasto con questa.

5.1.2. Verificare e selezionare i fornitori/clienti/partners commerciali ponendo particolare attenzione nella scelta di soggetti che rispettino le regole e le leggi di settore e che, in generale, improntino i propri rapporti commerciali al rispetto della buona fede.

5.1.3. Gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner commerciali, avendo cura di controllare e verificare la corretta esecuzione delle transazioni finanziarie.

5.1.4. Gestione in base al principio di trasparenza e alle best practices internazionali dei rapporti commerciali con le altre società del Gruppo non residenti.

5.1.5. Processi di pagamento e di esecuzione delle transazioni finanziarie, in modo da predisporre meccanismi di controllo e di esecuzione a tutela del rispetto delle norme antiriciclaggio.

5.1.6. Utilizzazione di fondi generati dalla gestione caratteristica e/o da altre operazioni e accantonati presso intermediari finanziari residenti e non.

5.1.7. Controllo e vigilanza del rispetto, all'interno dell'Azienda, delle regole dettate dal Modello e dalle previsioni normative in materia di transazioni finanziarie.

5.2. Sulla base di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 5.

5.2.1. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare la violazione della normativa in materia antiriciclaggio ed eventualmente integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti nella Sezione III, al punto 18.

5.2.2. Tutti i Soggetti Obbligati devono verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, clienti e partner commerciali.

- 5.2.3. Tutti i Soggetti Obbligati devono porre particolare attenzione alla verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla corrispondenza e congruità dei relativi importi, oltre che a rispettare le modalità ed i limiti di legge.
 - 5.2.4. La Società deve dotarsi di procedure di controllo dei flussi finanziari.
 - 5.2.5. Devono essere tracciate e registrate tutte le transazioni finanziarie, con particolare attenzione a quelle effettuate da e/o in favore di paesi non dotati di normative antiriciclaggio adeguate ed in cui vige una normativa più permissiva in tema di trasparenza di queste operazioni.
 - 5.2.6. La Società deve richiedere ai propri *partners* commerciali la presa di conoscenza ed il rispetto dei principi indicati nel Modello cui Michelin Italiana impronta la propria azione, nel Decreto e nella normativa di settore.
 - 5.2.7. La Società deve determinare criteri chiari e certi per la selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi e collaborazioni commerciali.
 - 5.2.8. Deve essere creato un sistema di tracciabilità degli accordi commerciali e di verifica della congruità economica degli investimenti.
 - 5.2.9. La Società deve predisporre un adeguato sistema di controllo su tutte le transazioni con le altre società del gruppo non residenti, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, servizi finanziari, forniture di merci e/o servizi, trasferimento di beni materiali e immateriali, pagamenti di interessi e *royalties*, al fine di evitare l'artificiosa creazione di disponibilità finanziarie illecite, ivi incluso l'indebito risparmio d'imposta, nel rispetto della normativa italiana e della prassi internazionale in materia di prezzi di trasferimento.
 - 5.2.10. La Società deve predisporre adeguate procedure di controllo ogniqualvolta vengano deliberate operazioni straordinarie anche a carattere transnazionale quali fusioni, scissioni, trasferimenti d'azienda e, più in generale, qualsiasi processo di riorganizzazione di una o più parti del gruppo, al fine di evitare l'artificiosa creazione di disponibilità finanziarie illecite, ivi incluso l'indebito risparmio d'imposta.
- 5.3. Prima dell'utilizzo di qualsiasi fondo, riserva o altra forma di capitale di natura finanziaria preconstituito dalla società e detenuto presso intermediari residenti e non, occorre procedere con la massima accuratezza alla ricostruzione dei proventi che sono serviti per generare e/o alimentare il suddetto capitale.

6. Reati Informatici

- 6.1. In considerazione della natura dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 6, si può affermare che la loro commissione nell'ambito della Società potrebbe verificarsi nelle situazioni – e secondo le modalità – di seguito individuate, insieme alle possibili criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero manifestarsi:
- 6.1.1. Gestione de sistema informatico e telematico, con riferimento particolare alla fase di installazione e manutenzione degli apparati informatici e del relativo accesso;
 - 6.1.2. Utilizzo dei sistemi informatici e telematici a supporto dell'esecuzione delle differenti attività lavorative, soprattutto con riguardo alla fase di accesso a tali sistemi;
 - 6.1.3. Utilizzo e accesso alle banche dati e scambio di dati con sistemi informatici e telematici esterni.
- 6.2. Sulla base di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 6.
- 6.2.1. La Società dovrà predisporre un adeguata informazione e formazione del personale per assicurare il corretto utilizzo degli apparati informatici e telematici dell'Azienda, tenendoli debitamente aggiornati circa le possibilità di commissione di questi specifici Reati.
 - 6.2.2. Gli accessi alle reti esterne all'Azienda devono essere adeguatamente monitorate e limitate e tutti i Soggetti Obbligati devono attenersi a tali limitazioni e regole senza violarle in alcun modo e/o aggirarle.
 - 6.2.3. L'accesso alle reti ed ai sistemi informatici e telematici deve essere permesso solo ai Soggetti Obbligati che necessitano di tale accesso per lo svolgimento delle proprie mansioni e tale accesso deve essere protetto attraverso adeguati sistemi di controllo.
 - 6.2.4. La Società deve provvedere ad effettuare periodici controlli sul proprio sistema informatico e telematico, al fine di verificarne il corretto funzionamento ed il corretto utilizzo da parte dei Soggetti Obbligati abilitati.
 - 6.2.5. Devono essere predisposte adeguate risorse per la protezione e la difesa dei sistemi informatici e telematici e dei dati conservati negli archivi, anche attraverso misure di restrizione all'accesso a tali apparati.
- 6.3. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare la violazione della normativa in

materia antiriciclaggio ed eventualmente integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti nella Sezione III, al punto 19.

7. Reati in materia di violazione del diritto d'autore

7.1. In considerazione della natura dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 7, si può affermare che la loro commissione nell'ambito della Società potrebbe verificarsi nelle situazioni – e secondo le modalità – di seguito individuate, insieme alle possibili criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero manifestarsi:

7.1.1. gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico;

7.1.2. gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;

7.1.3. gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dei dati;

7.1.4. gestione e protezione delle reti;

7.1.5. attività di back-up dei dati e degli applicativi;

7.1.6. gestione banche dati e software della Società.

7.2. Sulla scorta di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati di cui al presente capo 7, che saranno – nello specifico delle singole Aree di Rischio – integrate dalle singole Linee di Condotta nell'ambito delle attività e dei processi strumentali all'interno delle Aree di Rischio di cui alla successiva Sezione VI :

7.2.1. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico,

7.2.2. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un'opera dell'ingegno o parte di essa.

7.2.3. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer.

8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

8.1. In considerazione della natura dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 8, si può affermare che la loro commissione nell'ambito della Società potrebbe verificarsi nelle situazioni – e secondo le modalità – di seguito individuate, insieme alle possibili criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero manifestarsi:

8.1.1. gestione del contenzioso giudiziale;

8.1.2. selezione dei professionisti esterni che assistono in giudizio la Società nei contenziosi.

8.2. Sulla scorta di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati di cui al presente capo 8, che saranno – nello specifico delle singole Aree di Rischio – integrate dalle singole Linee di Condotta nell'ambito delle attività e dei processi strumentali all'interno delle Aree di Rischio di cui alla successiva Sezione VI :

8.2.1. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

8.2.2. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

8.2.3. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;

8.2.4. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto le ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo.

9. Reati Ambientali

9.1. In considerazione della natura dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 9, si può affermare che la loro commissione nell'ambito della Società potrebbe verificarsi nelle situazioni – e secondo le modalità – di seguito individuate, insieme alle possibili criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero manifestarsi.

9.1.1. Scelte nella progettazione, nell'allestimento e mantenimento dei Siti, avendo cura di predisporre tutte le misure e le attrezzature necessarie per la tutela dell'ambiente – con particolare riferimento alla tutela del suolo, delle acque, dell'aria, dell'ozono e della corretta gestione dei rifiuti – in conformità alla normativa di settore.

9.1.2. Processi di aggiornamento delle procedure di sicurezza e tutela ambientale nonché degli apparati di produzione rispetto alle evoluzioni tecnologiche in materia di innovazione delle attrezzature.

9.1.3. Rinnovo ed osservanza delle autorizzazioni in materia ambientale.

Possibili criticità: mancato rinnovo e/o inosservanza delle autorizzazioni e delle prescrizioni in esse contenute relative agli scarichi di acque reflue industriali, alle emissioni in atmosfera e alla gestione e spedizione dei rifiuti.

9.1.4. Controllo e vigilanza del rispetto, all'interno dell'Azienda, delle regole dettate dal Modello e dalle previsioni normative in materia di tutela dell'ambiente; particolare riguardo deve essere accordato ai controlli ed analisi periodici da effettuarsi con riferimento alla presenza di sostanze pericolose negli scarichi di acque reflue industriali, nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee, nonché al superamento dei valori limite prescritti per le emissioni in atmosfera, nonché, infine, a possibili fughe ed utilizzo improprio di sostanze lesive dell'ozono. Un'ulteriore possibile criticità riguarda il mancante o inadeguato monitoraggio degli scarichi idrici con riferimento ad ogni singolo stabilimento e la mancata bonifica in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

9.1.5. Processi di formazione ed informazione all'interno dell'Azienda relativamente alle procedure di sicurezza, nonché al corretto utilizzo degli apparati di produzione.

9.1.6. Operato di soggetti esterni all'Azienda, di cui la stessa si avvale per svolgere attività sensibili da un punto di vista ambientale.

Possibili criticità: (i) mancato intervento delle squadre di pronto intervento, (ii) negligenza nell'operato dei laboratori chimici esterni di analisi, (iii) mancata o negligente manutenzione periodica degli impianti e degli apparecchi di produzione da parte dell'impresa eventualmente addetta, (iv) mancato controllo sull'operato della società esterna specializzata in bonifiche.

- 9.1.7. Misure di emergenza da adottarsi in caso di concreto rischio di perfezionamento di condotte relative ai Reati Ambientali.

Possibili criticità: (i) mancato intervento, intervento insufficiente, (ii) mancanza di indicazioni chiare e precise sulle misure da adottare, (iii) mancata bonifica dei siti.

- 9.1.8. Gestione, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti.

Possibili criticità: (i) deposito e accumulo di rifiuti in maniera non conforme alla normativa in materia di discariche, (ii) mancato ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla gestione di una discarica, (iii) miscelazione di rifiuti in maniera non consentita dalla vigente normativa di settore, (iv) stoccaggio di rifiuti sanitari per un tempo e in quantità superiori a quanto previsto normativamente, (v) predisposizione e possesso di un certificato di analisi dei rifiuti falso, (vi) violazione delle norme in tema di tracciabilità dei rifiuti, (vii) documentazione di trasporto dei rifiuti non conforme alle disposizioni normative, (viii) conferimento dei rifiuti a soggetti non autorizzati al trasporto e al trattamento finale degli stessi, (ix) organizzazione di attività volte al traffico illecito di rifiuti.

- 9.2. Sulla scorta di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati di cui al presente capo 9, che saranno – nello specifico delle singole Aree di Rischio – integrate dalle singole Linee di Condotta nell’ambito delle attività e dei processi strumentali all’interno delle Aree di Rischio di cui alla successiva Sezione VI.

- 9.2.1. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare, direttamente o indirettamente, la violazione della normativa in materia di tutela dell’ambiente ed eventualmente integrare gli estremi dei Reati Ambientali, come definiti nel presente Modello al punto 22 dell’elenco riportato alla Sezione III.

- 9.2.2. Ciascun Soggetto Obbligato risponde, nell’ambito delle proprie mansioni, attribuzioni e competenze, del proprio (e di quei soggetti posti sotto la propria direzione) corretto adempimento di tutte le prescrizioni portate dalla regolamentazione, legislativa, aziendale e/o tecnica in materia Ambientale, e dalle disposizioni contenute dal sistema aziendale SMEP (*Système Management Environnement Prévention*). La responsabilità ultima dell’applicazione delle disposizioni del sistema SMEP è posta in carico al singolo Direttore di Sito.

- 9.2.3. La Direzione di Sito deve nominare quale proprio rappresentante un Responsabile Garanzia Ambiente e Prevenzione dei rischi (c.d. “*Responsabile EP*”). Con riguardo al sistema di gestione EP, almeno annualmente deve effettuarsi la revisione dello stesso da parte della Direzione di Sito, per verificarne l’efficacia; inoltre, devono essere effettuati controlli costanti atti a garantire il rispetto delle norme ambientali vigenti e delle disposizioni operative interne poste a tutela dell’ambiente, nonché *audit* interni periodici (e programmati con calendario almeno annuale) a verifica della corretta attuazione del sistema di gestione EP.

- 9.2.4. La Società ed i Soggetti Obbligati sono responsabili di assicurare una adeguata formazione del personale ed un adeguato aggiornamento circa la normativa di riferimento e le relative procedure e regole predisposte, a tal fine, dalla Società.
- 9.2.5. Tutti i Soggetti Obbligati devono verificare la serietà e l'attendibilità professionale dei soggetti esterni di cui la Società si avvale per svolgere attività sensibili da un punto di vista ambientale (ad esempio: laboratori chimici esterni di analisi, società addette alla manutenzione degli impianti e delle apparecchiature, società specializzate nella bonifica di siti inquinati, trasportatori e smaltitori dei rifiuti).
- 9.2.6. La Società deve richiedere ai propri *partners* commerciali la presa di conoscenza ed il rispetto dei principi indicati nel Modello cui Michelin Italiana impronta la propria azione, nel Decreto e nella normativa di settore.
- 9.2.7. La Società deve organizzare una serie di controlli periodici con riferimento alla presenza di sostanze pericolose negli scarichi di acque reflue industriali, al superamento dei valori limite prescritti per le emissioni in atmosfera, a possibili fughe ed utilizzo improprio di sostanze lesive dell'ozono, alle concentrazioni soglia di rischio; presentandosene la necessità, la Società procede a specifici e puntuali controlli circa la presenza di sostanze pericolose nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
- 9.2.8. La Società deve individuare con precisione e chiarezza le procedure da seguirsi in caso di situazioni di concreto pericolo di commissione di un Reato Ambientale.
- 9.2.9. I Soggetti Responsabili sono tenuti ad osservare tutte le prescrizioni normative con riferimento alla corretta gestione e al corretto stoccaggio dei rifiuti, ivi compresa la normativa in tema di discariche e di tracciabilità dei rifiuti.
- 9.2.10. I Soggetti Responsabili devono controllare l'ottenimento, ove necessario, e il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni amministrative riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali, le emissioni in atmosfera e l'attività di gestione dei rifiuti.

10. Reati contro la Personalità individuale

- 10.1. In considerazione della natura dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 10, si può affermare che la loro commissione nell'ambito della Società potrebbe verificarsi nelle situazioni – e secondo le modalità – di seguito individuate insieme alle possibili criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero manifestarsi:
- 10.1.1. Gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici, avendo cura di ottenere, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, l'elenco nominativo del personale che potrà essere impiegato nello svolgimento del servizio documentando la regolarità del rapporto di lavoro, copia della documentazione relativa al sistema salute e sicurezza sul lavoro.
- 10.1.2. Scelte nella progettazione, nell'allestimento e nel mantenimento degli stabilimenti di produzione e delle varie sedi in cui si svolge l'attività d'impresa della Società, che dovranno essere svolte avendo cura di predisporre tutte le misure e le attrezzature necessarie per la tutela della sicurezza e la salubrità del lavoro, in conformità alla normativa di settore, con particolare riferimento all'eventuale esistenza di rischi specifici nell'ambiente in cui l'impresa terza andrà ad operare e le misure di prevenzione, protezione da adottare per l'eliminazione e/o la riduzione dei rischi di interferenza.
- 10.2. Sulla scorta di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati di cui al presente capo 10, che saranno – nello specifico delle singole Aree di Rischio – integrate dalle singole Linee di Condotta nell'ambito delle attività e dei processi strumentali all'interno delle Aree di Rischio di cui alla successiva Sezione VI:
- 10.2.1. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare la violazione della normativa in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro.
- 10.2.2. La Società ed i Soggetti Obbligati sono responsabili di assicurare una adeguata formazione del personale ed un adeguato aggiornamento circa la normativa in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro e le relative procedure e regole predisposte, a tal fine, dalla Società.
- 10.2.3. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti nella Sezione III, al punto 23.
- 10.2.4. Tutti i Soggetti Obbligati devono verificare che la selezione delle imprese appaltatrici sia svolta nel rispetto degli specifici Protocolli Decisionali della Società, anche in materia di sicurezza e salute sul lavoro e con particolare riferimento ai rischi d'interferenza.

- 10.2.5. Tutti i Soggetti Obbligati devono attentamente valutare l'affidabilità delle imprese appaltatrici ai fini della prevenzione dei Reati Rilevanti descritti nella Sezione III, al punto 23, anche ricorrendo a specifiche indagini *ex ante*.
- 10.2.6. La Società deve richiedere alle imprese appaltatrici la presa di conoscenza ed il rispetto dei principi indicati nel Modello cui Michelin Italiana impronta la propria azione, nel Decreto e nella normativa di settore.

11. Reati tributari

- 11.1. In considerazione della natura dei Reati Rilevanti di cui al presente Capo 11, si può affermare che la loro commissione nell'ambito della Società potrebbe verificarsi nelle situazioni - e secondo le modalità - di seguito individuate:
- 11.1.1. Porre in essere comportamenti e rapporti commerciali tali da rispettare la normativa tributaria e, comunque, che non siano potenzialmente in contrasto con questa.
 - 11.1.2. Verificare e selezionare i fornitori/clienti/partners commerciali ponendo particolare attenzione nella scelta di soggetti che rispettino le regole di settore e che, in generale, improntino i propri rapporti commerciali al rispetto della buona fede.
 - 11.1.3. Gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner commerciali, avendo cura di controllare e verificare la corretta esecuzione delle transazioni finanziarie.
 - 11.1.4. Processi di pagamento e di esecuzione delle transazioni finanziarie, in modo da predisporre meccanismi di controllo e di esecuzione a tutela del rispetto delle norme tributarie.
 - 11.1.5. Controllo e vigilanza del rispetto, all'interno dell'Azienda, delle regole dettate dal modello e dalle previsioni normative in materia di transazioni finanziarie.
- 11.2. Sulla base di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 11.
- 11.2.1. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare la violazione della normativa in materia tributaria ed eventualmente integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti nella Sezione III, al punto 24.
 - 11.2.2. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad osservare le politiche del Gruppo e di SAMI in materia di imposte e tasse (**vd.si** doc. all. "*Michelin Tax Department Policies and Procedures Manual*").
 - 11.2.3. Tutti i Soggetti Obbligati devono verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, clienti e partner commerciali.
 - 11.2.4. Tutti i Soggetti Obbligati devono porre particolare attenzione alla verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla corrispondenza e congruità dei relativi importi, alla corrispondenza e congruità delle merci, oltre che a rispettare le modalità ed i limiti di legge.

- 11.2.5. La Società deve dotarsi di procedure di controllo delle attività aventi rilevanza sotto il profilo tributario.
- 11.2.6. La Società deve predisporre adeguate procedure di controllo ogniqualvolta vengano deliberate operazioni straordinarie anche a carattere transnazionale quali fusioni, scissioni, trasferimenti d'azienda e, più in generale, qualsiasi processo di riorganizzazione di una o più parti del gruppo, al fine di evitare l'artificiosa creazione di disponibilità finanziarie illecite, ivi incluso l'indebito risparmio d'imposta.

12. Reati di contrabbando

- 12.1. In considerazione della natura dei Reati Rilevanti di cui al presente capo 12, si può affermare che la loro commissione nell'ambito della Società potrebbe verificarsi nelle situazioni- e secondo le modalità- di seguito individuate insieme alle possibili criticità che, con maggiore probabilità, potrebbero manifestarsi:
- 12.1.1. Gestione dei rapporti con operatori e spedizionieri doganali: assicurando la professionalità dei soggetti coinvolti.
 - 12.1.2. Gestione dei rapporti con i trasportatori: avendo cura di assicurare un dialogo costante tra trasportatore, spedizioniere e responsabile di stabilimento.
 - 12.1.3. Controllo delle bollette di importazione: avendo cura di verificare la congruità delle voci.
 - 12.1.4. Controllo delle bollette di esportazione: avendo cura di individuare eventuali errori.
 - 12.1.5. Gestione dei rischi connessi ai materiali *dual use* o inseriti in *black list*: avendo cura di controllare che i materiali per i quali si sta concludendo un accordo commerciale non rientrano in quelli di tal specie e, in ogni caso, di impedire l'emissione della fattura anche laddove l'accordo sia concluso.
 - 12.1.6. Controllo sul pagamento dei dazi
- 12.2. Sulla base di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti Linee di Condotta, idonee a prevenire la commissione di Reati Rilevanti di cui al presente capo 12.
- 12.2.1. Tutti i Soggetti Obbligati sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare la violazione della normativa doganale ed eventualmente integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti nella Sezione III, al punto 25.
 - 12.2.2. Tutti i Soggetti Obbligati devono scrupolosamente attenersi alle procedure adottate dalla Società con particolare riferimento ai rapporti da tenere con le autorità doganali.
 - 12.2.3. La Società deve dotarsi di procedure di controllo atte a monitorare il rispetto dei protocolli da parte dei Soggetti Obbligati.

Sezione VI Linee di Condotta nell'ambito delle attività e dei processi strumentali all'interno delle Aree di Rischio

Ai fini della concreta attuazione delle Linee di Condotta di cui alla precedente Sezione III, le attività che, secondo quanto si è visto nella stessa Sezione, siano caratterizzate dalla presenza di “*possibili criticità*” dovranno essere condotte nel rispetto di precisi *iter* decisionali.

Tali *iter* sono costituiti da molteplici passaggi, sia obbligatori che eventuali, in ragione delle specifiche caratteristiche del tipo di attività concretamente posta in essere.

Inoltre, alcuni passaggi caratterizzano il procedimento che deve essere seguito, sostanzialmente, per tutte le attività a rischio, sia pure presentando, in taluni casi, alcune particolarità connesse tanto al tipo di operazione posta in essere, quanto al Reato Rilevante di cui si intende prevenire la commissione.

Altri passaggi, invece, attengono specificamente al singolo procedimento volto ad evitare il rischio che siano commessi uno o più Reati Rilevanti appartenenti ad uno dei singoli macro-gruppi fra quelli descritti in precedenza, o all'*iter* decisionale che caratterizza un unico tipo di operazione, considerata potenzialmente a rischio.

La presente Sezione intende descrivere i principi indefettibili che devono e dovranno conformare i protocolli decisionali già esistenti in Azienda e quelli che saranno, a breve, introdotti, nonché guidare l'Organismo di Vigilanza nella valutazione della loro adeguatezza.

Tali principi sono compiutamente descritti all'interno della presente Sezione, in cui, anche al fine di attenersi alla scansione adottata in precedenza, sono distinti in ragione al macro-gruppo di Reati Rilevanti di cui intendono prevenire la commissione.

È compito dei responsabili dei processi aziendali selezionati garantire l'allineamento dei sistemi di controllo e delle procedure esistenti ai protocolli di seguito descritti.

È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, in coerenza con le funzioni assegnate, verificare l'aderenza e la concreta attuazione dei protocolli indicati nelle rispettive aree di attività e processi aziendali a rischio.

SEZIONE VI LINEE DI CONDOTTA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' E DEI PROCESSI STRUMENTALI ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO

1. Regole generali

1.1. Il sistema in generale

- 1.1.1. Tutte le operazioni sensibili effettuate all'interno delle singole Aree di Rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche di Gruppo, nonché alle regole contenute nel presente Modello.
- 1.1.2. In linea generale, il sistema di organizzazione di Michelin Italiana deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza della comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
- 1.1.3. Michelin Italiana deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:
- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
 - b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
 - c) chiara descrizione dei flussi informativi relativi alle attività svolte.
- 1.1.4. Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:
- a) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (c.d. "*impulso decisionale*"), il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
 - b) tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
 - c) adeguatezza del livello di formalizzazione;
 - d) costruzione dei sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna tali da non essere basati su *target* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili.

1.2. Il sistema di deleghe e procure

- 1.2.1. In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati Rilevanti (rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili svolte all'interno delle singole Aree di Rischio) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.
- 1.2.2. Si intende per “delega” l'atto interno, normalmente costituito dal “Descrittivo di Posto” appartenente al *Système de Management de la Qualité* – SMQ, indicante i ruoli e le mansioni del singolo Soggetto Obbligato. S'intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.
- 1.2.3. I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:
- a) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del Gruppo ed in particolare di eventuali fornitori) che intrattengono per conto di Michelin Italiana rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
 - b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
 - c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - a) la missione del delegato, e
 - b) il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali.

1.2.4. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati Rilevanti sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *Budget* e degli eventuali *extra-budget* e dai processi di monitoraggio delle operazioni sensibili svolte all'interno delle singole Aree di Rischio da parte di funzioni diverse;
- b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- c) una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (ad esempio: assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.). In particolare, può essere ora fatto integrale riferimento al documento "*Istruzione Procure speciali –Modalità di gestione e informazione*" e ai relativi allegati (riferimento "*IST_001_EUR_D_IG*").

1.2.5. L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'Azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie

2. Le attività ed i processi strumentali a maggior rischio di commissione dei Reati Rilevanti

2.1. A seguito dell'attività di analisi del potenziale profilo di rischio di Michelin Italiana, è stato attribuito a ciascuna attività *sensibile* e processo *strumentale* un differente grado di rischiosità (alto, medio o basso), assegnato sulla base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:

2.1.1. frequenza di svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (ad esempio: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);

- 2.1.2. gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nello svolgimento dell'attività;
- 2.1.3. probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del Reato Rilevante ipotizzato.
- 2.2. In considerazione delle peculiarità del business aziendale di Michelin Italiana, del contesto operativo esistente e della struttura organizzativa e di controllo adottata, le aree di attività, identificate come a maggior rischio di commissione di Reati Rilevanti, sono le seguenti:
- Attività di promozione dell'azienda e di sviluppo/individuazione di nuove opportunità;
 - Richiesta ed ottenimento dagli Enti Pubblici competenti delle Autorizzazioni;
 - Gestione delle visite ispettive;
 - Partecipazione a procedure di gara ad evidenza pubblica e gestione dei contratti;
 - Acquisizione di contratti con enti pubblici mediante trattative private;
 - Esecuzione dei contratti di fornitura e prestazioni di servizi con enti pubblici;
 - Percezione e gestione di finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici;
 - Gestione e controllo dei dati contabili;
 - Selezione e assunzione del personale;
 - Selezione e affidamento di incarichi a prestatori di servizi e fornitori;
 - Gestione spese di rappresentanza;
 - Prevenzione e Sicurezza;
 - Antiriciclaggio;
 - Reati informatici;

- Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Emissioni scarichi;
- Gestione rifiuti;
- Gestione e controllo dei dati fiscali.

3. Protocolli decisionali specifici

3.1. Attività di promozione dell'Azienda e di sviluppo/ individuazione di nuove opportunità.

3.1.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere corruzione (artt. 318 e 319 del c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 del c.p.) e induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319-*quater* del c.p.).

Tali reati potrebbero essere commessi, in linea teorica, in ogni fase del processo di promozione e sviluppo di nuove opportunità commerciali e di collaborazione, in presenza di contatti con i rappresentanti di potenziali Enti pubblici committenti o di altri rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana e straniera, con la finalità, a titolo meramente esemplificativo, di influenzare illecitamente l'Ente, di indurlo ad assumere illecitamente decisioni di favore per la Società o di facilitare la Società in possibili future assegnazioni di contratti di fornitura o di prestazione di servizi.

3.1.2. Ambito di Applicazione.

I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai soggetti aziendali normalmente coinvolti nell'attività di promozione e sviluppo delle iniziative commerciali, di seguito riportati:

- a) Amministratore Delegato;
- b) Direttori delle singole Linee Prodotto;
- c) Responsabili e operatori dell'Area *Marketing*;

d) Responsabile Comunicazione Paese.

3.1.3. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico, al Codice Anti-Corruzione e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione III del Modello nei seguenti momenti sensibili:

- a) svolgimento di attività di *scouting* presso Enti Istituzionali/potenziali Enti pubblici committenti al fine di acquisire informazioni utili allo sviluppo di rapporti di fornitura/prestazione di servizi;
- b) gestione delle pubbliche relazioni con Organi pubblici istituzionali e/o potenziali Enti pubblici committenti;
- c) gestione dei rapporti con potenziali Enti pubblici committenti in sede di presentazione dei prodotti/servizi Michelin in occasione di mostre, fiere, visite presso le sedi di Michelin Italiana, o direttamente presso le sedi del cliente.

3.1.4. Protocolli Decisionali specifici.

Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata attribuzione di deleghe nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana e straniera (di seguito la “P.A.”), della responsabilizzazione dei soggetti delegati, della tracciabilità delle azioni ed iniziative promozionali in corso. Si richiama

3.1.5. In particolare, i protocolli specifici introdotti con riferimento all’attività oggetto di analisi sono di seguito descritti:

- a) Tutti i soggetti che, in fase di promozione e sviluppo delle iniziative commerciali, intrattengono rapporti con la P.A. per conto di Michelin Italiana devono essere formalmente delegati in tal senso.

3.1.6. Le Direzioni delle singole Linee Prodotto sono responsabili del monitoraggio dello stato di avanzamento dei contatti e delle iniziative commerciali avviate, direttamente o tramite terzi, con la P.A.

4. Richiesta ed ottenimento dagli enti pubblici competenti delle Autorizzazioni

4.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

- 4.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere corruzione (artt. 318 e 319 del c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 del c.p.) e induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319 *quater* del c.p.).
- 4.1.2. Tali reati potrebbero essere commessi, in linea teorica, in ogni fase del processo in presenza del contatto con rappresentanti degli Enti pubblici competenti, con la finalità, a titolo meramente esemplificativo, di influenzare illecitamente posizioni di favore per la Società, anche in assenza dei requisiti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni.
- 4.2. Ambito di Applicazione
- 4.2.1. I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati delegati ad intrattenere rapporti con gli Enti competenti per lo svolgimento delle attività necessarie all'ottenimento delle Autorizzazioni oggetto di analisi.
- 4.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti nel processo di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico, al Codice Anti-Corruzione e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione III del Modello.
- 4.3. Protocolli Decisionali specifici
- 4.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata attribuzione di deleghe e della tracciabilità degli atti.
- 4.3.2. I soggetti coinvolti nell'attività oggetto di analisi sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo qui di seguito riportate.
- a) Le pratiche inviate agli Enti pubblici competenti devono essere sottoscritte da almeno due soggetti dotati d'idonea procura in tal senso.
 - b) I soggetti incaricati di presentare le pratiche e di intrattenere rapporti con i funzionari pubblici degli Enti competenti devono essere dotati di delega specifica in tal senso. Tali soggetti non devono essere dotati di poteri di spesa.
 - c) Al fine di garantire la tracciabilità degli atti eseguiti e dei soggetti degli Enti pubblici competenti contattati, tutti i documenti (interni o esterni) predisposti devono essere accuratamente archiviati secondo le indicazioni di cui alla Carta della Sicurezza (adottata dalla Società e gestita come documento esterno al *Système de Management de la Qualité* – SMQ, di seguito la "**Carta di Sicurezza**").

- 4.3.3. Il Responsabile della singola Funzione interessata è responsabile del monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche presentate.

5. Gestione delle visite ispettive

5.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

5.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere corruzione (artt. 318 e 319 del c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 del c.p.) e induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319-*quater* del c.p.).

5.1.2. Tali reati potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, attraverso il riconoscimento ai singoli ispettori della P.A. di utilità non dovute (anche attraverso collaboratori o soggetti terzi), al fine di favorire l'esito positivo della visita ispettiva.

5.2. Ambito di Applicazione

5.2.1. I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nell'assistenza degli ispettori nelle loro visite ispettive presso i locali della Società, quali i Responsabili dei Servizi del Personale di ciascun Sito, gli addetti del Servizio Giuridico, il Responsabile del Servizio Amministrazione & Finanza, il Responsabile del Servizio Ambiente, Prevenzione e Sicurezza Centrale e di ciascun singolo Sito, ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo.

5.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico, al Codice Anti-Corruzione e ai principi di comportamento indicati nella Sezione V del Modello nel momento "*sensibile*" rappresentato dalla assistenza, prestata dai Soggetti Obbligati coinvolti, in favore degli ispettori dipendenti pubblici nel corso delle visite ispettive presso i locali della Società.

5.3. Protocolli Decisionali specifici

5.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del processo decisionale interno e della tracciabilità degli atti.

5.3.2. Il protocollo specifico ed indefettibile che regola le modalità e responsabilità connesse con l'assistenza alla visita ispettiva, rilevante rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati è di seguito riepilogato. Tale protocollo consiste in:

- a) identificazione del Pubblico Ufficiale;

- b) segnalazione al Responsabile del Servizio del Personale del Sito e comunque al Direttore del Sito interessato dalla ispezione;
- c) il Responsabile del Servizio del Personale del Sito procede alla individuazione e convocazione delle Funzioni aziendali competenti per materia in relazione alla singola visita ispettiva;
- d) i verbali della singola visita ispettiva dovranno essere archiviati dalla Funzione competente secondo le disposizioni della Carta di Sicurezza.

5.3.3. Le procedure aziendali che regolamentano le modalità di gestione delle visite ispettive (*“Comportamento da adottare in caso di Ispezioni – IST 009 EUR/D/IM”* e *“Comportamento da adottare in caso di ispezioni Antitrust – IST 010 EUR/D/IM”*) costituiscono parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti nelle visite ispettive sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute.

5.3.4. Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all’Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l’adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

6. Partecipazione a procedure di gara ad evidenza pubblica e gestione dei contratti

6.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

6.1.1. In relazione all’attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere corruzione (artt. 318 e 319 del c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 del c.p.), induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319-*quater* del c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.) e truffa a danno dello Stato (art. 640-*bis* del c.p.).

6.1.2. I reati di tipo corruttivo potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, attraverso il riconoscimento alla P.A. di utilità non dovute (anche attraverso collaboratori o soggetti terzi), al fine di favorire l’aggiudicazione della gara.

6.1.3. Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi, in linea teorica e meramente esemplificativa, in una formalizzazione documentale non veritiera o in una condotta ingannevole, dalla quale derivi un danno patrimoniale per lo Stato.

6.2. Ambito di Applicazione

- 6.2.1. I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di formazione ed approvazione dell'offerta e successiva partecipazione a gare ad evidenza pubblica, quali l'Amministratore Delegato (in relazione al valore dell'offerta), il Direttore della Linea Prodotto Autocarro, il Responsabile del Servizio di Fornitura alle Grandi Flotte, i Responsabili di Conto per l'attività di Fornitura alle Grandi Flotte, ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo in virtù di procedure in vigore in relazione al valore commerciale dell'offerta.
- 6.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico, al Codice Anti-Corruzione e ai principi di comportamento indicati nella Sezione V del Modello nei seguenti momenti "*sensibil*":
- a) procedure di qualificazione dei Prodotti (ad es. per la fornitura alle Forze Armate).
 - b) preparazione dell'offerta e partecipazione alla gara;
 - c) gestione della gara e della fornitura.

6.3. Protocolli Decisionali specifici

- 6.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del processo decisionale interno e della tracciabilità degli atti.
- 6.3.2. La procedura aziendale che regola le modalità e responsabilità connesse con la preparazione di offerte, disponibile nella Intranet aziendale – e che costituisce parte integrante del presente Modello - è la seguente:
- a) "*Gestione dei contratti commerciali della Direzione Commerciale Italia*" ("EUR/MS/IG/RAC/SUP/SQ").
- 6.3.3. In ogni caso, l'attività dei Soggetti Obbligati deve essere improntata al rispetto dei seguenti principi operativi:
- a) i soggetti che per qualsivoglia motivo intrattengono rapporti con la P.A. devono essere muniti di specifica delega e/o procura in tal senso.
 - b) Nessun pagamento deve essere effettuato in contanti senza previa specifica autorizzazione.

- c) Tutti i pagamenti devono essere effettuati attraverso apposite procedure amministrative e debitamente registrati e tracciabili.
- d) La predisposizione della documentazione relativa alla partecipazione ad una gara pubblica e la relativa gestione della fornitura devono essere suddivise tra più soggetti autonomi ed indipendenti gli uni dagli altri.

6.3.4. Qualsiasi modifica o integrazione alla sopra citata procedura deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

6.3.5. In particolare, i protocolli specifici ed indefettibili nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati identificati, sono di seguito riepilogati e saranno in ogni caso applicabili sin dall'approvazione del presente Modello:

- a) qualora già in fase di offerta, sia prevista la partecipazione nella forma del raggruppamento/associazione temporaneo/a di impresa (RTI o ATI), la scelta dei *partners* con i quali associarsi non può prescindere dalla verifica dell'integrità, onestà ed affidabilità della terza parte. Deve, inoltre, essere mantenuta evidenza scritta delle valutazioni effettuate;
- b) in caso di partecipazione a gare in forme associative (RTI o ATI), gli accordi di associazione con i *Partner* devono essere definiti per iscritto, con evidenza di tutte le condizioni dell'accordo, in particolare con riferimento alle condizioni economiche che regolano la partecipazione congiunta alla gara. Qualora Michelin Italiana risulti mandataria, l'accordo deve prevedere una specifica clausola, secondo gli standard definiti dal Servizio Giuridico, che preveda una limitazione di responsabilità di Michelin Italiana circa la mancata veridicità e il mancato aggiornamento delle informazioni e della documentazione fornite dalle mandanti e, soprattutto, una dichiarazione attestante la veridicità e la completezza delle informazioni e della documentazione fornite. In ogni caso, tali accordi devono:
 - a) contenere clausole *standard*, definite dal Servizio Giuridico, al fine del rispetto del Decreto (e, se si tratta di raggruppamenti operanti all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
 - b) contenere apposita dichiarazione degli associati con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto (e dell'eventuale normativa internazionale e locale analoga nel caso di raggruppamenti operanti all'estero) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della stessa;

- c) essere sottoposti all'approvazione e successiva sottoscrizione del Presidente/ Amministratore Delegato, in conformità al sistema di deleghe e procure vigente.
- c) Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di potere decisionale in capo ad una o poche persone ed il nascere di situazioni di conflitti di interesse o di situazioni non adeguatamente monitorate in termini di veridicità delle informazioni fornite alla P.A., le procedure devono garantire il coinvolgimento, in fase di elaborazione dell'offerta, di una pluralità di soggetti, ai quali siano chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, autorizzativi, di coordinamento e di controllo del rispetto delle procedure di offerta) e devono chiaramente definire i vincoli/livelli autorizzativi da rispettare nella formulazione delle offerte (con particolare attenzione alla formulazione dei prezzi e delle altre condizioni economiche in relazione alle forniture descritte). A tal fine, è previsto che:
- a) per tutte le offerte, il soggetto responsabile della formulazione dell'offerta sia soggetto differente dal responsabile dell'esecuzione della fornitura aggiudicata;
 - b) sia chiaramente e formalmente definito il processo decisionale correlato all'approvazione dell'offerta. In tal senso, deve essere chiaramente definito il sistema di attribuzione dei poteri autorizzativi interni, che deve essere articolato su più livelli e prevedere più firme autorizzative in funzione del valore dell'offerta e/o della rischiosità della stessa. Tali poteri autorizzativi devono essere attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
 - c) qualora la fornitura richieda il coinvolgimento di subappaltatori o co-fornitori, devono essere rispettati, già in fase di formulazione dell'offerta, principi di trasparenza ed oggettività nell'individuazione degli stessi, privilegiando, per quanto possibile, fornitori dotati di "*Certificato di Qualità Michelin*". Qualsiasi deroga alla presente procedura deve essere motivata in forma scritta. In ogni caso, deve essere mantenuta evidenza delle motivazioni in merito alla scelta preliminare dei subappaltatori/co-fornitori da coinvolgere nella fornitura, dando evidenza di possibili scelte alternative.
- d) Le offerte presentate devono essere sottoscritte da soggetto dotato di idonea procura in tal senso. Tale procura deve essere conferita in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite al soggetto delegato;
- e) Al fine di garantire la tracciabilità delle decisioni prese e degli atti eseguiti, tutti i documenti (interni o esterni) predisposti ai fini dell'offerta e della sua valutazione devono essere accuratamente archiviati in conformità alla Carta di Sicurezza. La documentazione va mantenuta per tutta la durata del contratto e, in ogni caso, per un periodo minimo di 5 (cinque) anni, fatti salvi i diversi e maggiori limiti previsti dalla legge:

- a) i Responsabili delle Forniture alle Grandi Flotte sono responsabili del monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure ad evidenza pubblica in corso.

7. **Acquisizione di contratti con Enti Pubblici mediante trattative private**

7.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

- 7.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere corruzione (artt. 318 e 319 del c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 del c.p.), induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319-*quater* c.p.) e truffa a danno dello Stato (art. 640-*bis* del c.p.).
- 7.1.2. I reati di tipo corruttivo potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, per influire illecitamente sul processo decisionale dell'Ente pubblico committente in sede di assegnazione del contratto o sull'esito delle negoziazioni.
- 7.1.3. Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi, in linea teorica e meramente esemplificativa, in una formalizzazione documentale non veritiera o in una condotta ingannevole, dalla quale derivi un danno patrimoniale per lo Stato.

7.2. Ambito di Applicazione

- 7.2.1. L'ambito di applicazione è il medesimo di quello descritto per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.
- 7.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico, al Codice Anti-Corruzione e ai principi di comportamento indicati nella Sezione V del Modello nei seguenti momenti "*sensibili*":
- a) preparazione della offerta;
 - b) negoziazione.

7.3. Protocolli Decisionali specifici

- 7.3.1. Si applicano i medesimi protocolli descritti per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (ad eccezione delle prescrizioni previste in caso di associazioni temporanee di impresa, non applicabili in caso di partecipazione a trattative private).
- 7.3.2. In aggiunta a ciò, sono previsti i seguenti protocolli:
- a) i soggetti aziendali che partecipano alle fasi di negoziazione e contrattazione con l'Ente committente devono essere formalmente delegati in tal senso;

- b) i soggetti aziendali formalmente autorizzati a partecipare alle negoziazioni e concludere i contratti devono comunque rispettare le modalità operative disciplinate dalle procedure aziendali in materia. In particolare, devono essere comunque rispettati i livelli autorizzativi interni previsti dalle procedure in vigore qualora, in sede di negoziazione dell'offerta presentata, l'Ente pubblico committente richiedesse modifiche (di natura economico o tecnica) tali da comportare profili di rischi non valutati ed approvati dai soggetti aziendali a ciò preposti;
- c) i soggetti delegati a negoziare e concludere il contratto devono sempre mantenere evidenza scritta delle modifiche apportate a seguito delle trattative condotte e garantire adeguata ed accurata archiviazione della documentazione di supporto, secondo quanto previsto dalle procedure in vigore;
- d) i Responsabili delle Forniture alle Grandi Flotte sono incaricati del monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure ad evidenza pubblica in corso.

8. Esecuzione di contratti di fornitura e prestazioni di servizi con Enti pubblici

8.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

- 8.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere corruzione (artt. 318 e 319 del c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 del c.p.), induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319 *quater* del c.p.) e truffa a danno dello Stato (art. 640-*bis* del c.p.).
- 8.1.2. I reati di tipo corruttivo potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, per influire illecitamente sul processo decisionale:
 - a) dell'Ente pubblico committente, in sede di: (i) approvazione degli esiti dei collaudi e delle varianti in corso d'opera, (ii) gestione degli incassi, dei reclami e delle contestazioni;
 - b) degli Enti pubblici competenti, in caso di rilascio di provvedimenti amministrativi (ad esempio: licenze all'esportazione) e gestione dei connessi adempimenti.
- 8.1.3. Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi, in linea teorica e meramente esemplificativa, in una formalizzazione documentale non veritiera o in una condotta ingannevole, dalla quale derivi un danno patrimoniale per lo Stato, durante lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) predisposizione della documentazione relativa alle varianti in corso d'opera;

- b) esecuzione del contratto aggiudicato.

8.2. Ambito di Applicazione

- 8.2.1. I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai soggetti aziendali coinvolti nelle varie fasi del processo di esecuzione dei contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con gli Enti pubblici committenti, quali i Direttori Commerciali delle varie Linee Prodotto, il Responsabile del Servizio di Fornitura alle Grandi Flotte, il Responsabile dell'Attività di Coordinamento Tecnico e Normativo, il Responsabile dell'Ufficio Crediti ed il Responsabile degli Acquisti.

- 8.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico, al Codice Anti-Corruzione e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione V del Modello nei seguenti momenti sensibili:
 - a) esecuzione di collaudi in presenza del delegato o delle Commissioni di Collaudo nominate dall'Ente committente;

 - b) gestione delle varianti in corso d'opera;

 - c) gestione incassi, crediti e compensazioni;

 - d) gestione reclami, contestazioni ed eventuali contenziosi.

8.3. Protocolli Decisionali specifici

- 8.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi critiche del processo, chiara definizione delle responsabilità delle attività, tracciabilità degli atti e delle operazioni, trasparenza delle scelte effettuate e delle valutazioni complessive delle forniture e/o della prestazione dei servizi.

- 8.3.2. In ogni caso, l'attività dei Soggetti Obbligati deve essere improntata al rispetto dei seguenti principi operativi:
 - a) separazione delle funzioni e delle competenze tra i vari soggetti coinvolti nelle attività a rischio;

 - b) predisposizione di uno specifico sistema di deleghe e procure;

- c) predisposizione di strumenti di gestione del contratto e/o della fornitura;
- d) procedure di selezione e scelta di eventuali subappaltatori e co-fornitori con relative procedure di controllo dell'intera esecuzione del rapporto di collaborazione (ad esempio esecuzione contratto, fatturazione);
- e) sistema di procedure di approvazione, gestione ed esecuzione delle varianti in corso d'opera;
- f) regolamentazione della fase relativa ai collaudi;
- g) verifica della congruenza e corrispondenza tra contratto; esecuzione, collaudo e fatturazione;
- h) sistema di archiviazione della documentazione relativa al contratto.

8.3.3. In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati identificati, sono di seguito riepilogati:

- a) al fine di tutelare il principio di separazione dei ruoli nelle attività a potenziale conflitto d'interesse, le attività di seguito elencate sono attribuite a funzioni o unità organizzative separate: (i) gestione della qualificazione "*Certificato Qualità Michelin*", di responsabilità della Funzione *Distribution Development Manager*; (ii) esecuzione tecnico-economica della singola fornitura/prestazione del servizio, di responsabilità dei singoli Responsabili Operativi, in ogni caso non appartenenti alla Funzione KAM che ha curato la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica; (iii) fatturazione, di competenza del Servizio Amministrazione e Finanza su richiesta della Funzione *Credit Manager Paese*; (iv) gestione incassi, crediti e compensazione, di responsabilità della Funzione *Credit Manager Paese*;
- b) in particolare, il soggetto designato quale responsabile della singola fornitura/prestazione del servizio (c.d. "*Responsabile Operativo*") deve essere persona diversa dal responsabile del *team* che ha predisposto la relativa offerta;
- c) in sede di assegnazione della responsabilità della singola fornitura/prestazione del servizio e, comunque, nella sua fase di esecuzione, eventuali conflitti di interesse (intendendosi, in generale, come tale ogni situazione ed ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli della Società o che possa influenzare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa) in capo al Responsabile Operativo devono essere tempestivamente comunicati, da quest'ultimo o da chiunque ne abbia conoscenza, al Responsabile

Michelin *Solution*, che dovrà valutare l'eventuale opportunità di sostituire il responsabile designato;

- d) tutti i soggetti che, in fase di esecuzione dei contratti, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per conto di Michelin Italiana devono essere formalmente delegati in tal senso;
- e) tutti gli atti generati in fase di esecuzione del contratto e con rilevanza verso l'esterno devono essere firmati da soggetti dotati di idonea procura in tal senso. Tali procure devono essere conferite in coerenza con le funzioni e responsabilità attribuite. Si tratta, a titolo non esaustivo, dei seguenti atti:
 - a) richieste di autorizzazione al subappalto o co-fornitura;
 - b) autorizzazioni alle varianti;
 - c) contrattualizzazione del rapporto con il *sub*-fornitore;
 - d) tutta la corrispondenza con l'Ente pubblico committente.
- f) Nell'ambito della gestione della singola fornitura/prestazione del servizio, deve essere previsto l'utilizzo di strumenti di *project management* (ad esempio: Piano di Gestione del Programma) che assicurino: (i) un'adeguata pianificazione di tutte le attività di esecuzione dei contratti (con particolare attenzione alle attività "*sensibil*"); (ii) una chiara identificazione delle responsabilità e dei compiti assegnati in fase di esecuzione delle attività; (iii) una chiara identificazione delle responsabilità e dei compiti assegnati in fase di verifica e controllo delle attività eseguite;
- g) gli eventuali subappaltatori/co-fornitori selezionati per l'esecuzione del Programma devono essere scelti nell'ambito dei Fornitori dotati di "*Certificato Qualità Michelin*";
- h) in fase di selezione dei subappaltatori/co-fornitori, le procedure in vigore devono prevedere l'espletamento di adeguate attività selettive fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- i) le collaborazioni con subappaltatori/co-fornitori devono essere definite in forma scritta, con chiara indicazione del compenso pattuito. La responsabilità della definizione degli aspetti economici del contratto di subappalto deve essere assegnata a soggetto diverso dal Responsabile Operativo;

- j) nel caso in cui al subappaltatore/co-fornitore sia richiesto di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana o straniera per conto di Michelin Italiana deve esserne data specifica previsione scritta nell'ambito del contratto. In tal caso, i contratti devono:
- a) contenere clausole standard, definite dal Servizio Giuridico, al fine del rispetto del Decreto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
 - b) contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato del Decreto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
 - c) contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali);
- k) il pagamento delle fatture deve essere effettuato previo formale accertamento delle prestazioni eseguite, di responsabilità del beneficiario della prestazione medesima. In ogni caso, l'accertamento deve essere effettuato da soggetto diverso da colui al quale è stata assegnata la responsabilità della selezione del fornitore;
- l) le varianti in corso d'opera, se hanno impatto sull'oggetto contrattuale e/o comportano una variazione economica, devono:
- a) essere supportate da adeguata documentazione tecnico-economica secondo *l'iter* procedurale da applicare in fase di predisposizione dell'offerta;
 - b) approvate all'interno di Michelin Italiana da persone dotate dei poteri autorizzativi interni e di firma, in conformità a quanto stabilito per la predisposizione dell'offerta;
 - c) essere approvate dall'Ente pubblico committente.

- m) Il contratto di fornitura e/o prestazione di servizi con l'Ente committente deve disciplinare le modalità di sostenimento delle eventuali spese di trasferta a favore di rappresentanti/ delegati dell'Ente committente, ove poste a carico di Michelin.
- n) In particolare, con riferimento alla gestione dei collaudi, devono essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - a) è consentito anticipare le spese necessarie all'espletamento delle attività di collaudo per conto dell'Ente pubblico committente;
 - b) tale modalità deve essere espressamente prevista e disciplinata nel relativo contratto; deve, tuttavia, essere previsto il successivo rimborso delle stesse;
 - c) la Società definisce le categorie di spesa sostenibili (alberghi, viaggi, ecc.);
 - d) deve essere mantenuta evidenza documentale delle spese sostenute, dei beneficiari e dei successivi rimborsi richiesti ed effettuati dall'Ente Committente;
 - e) le relative spese devono sempre essere approvate dal Responsabile Michelin *Solution* nei limiti dei poteri di spesa a quest'ultimo assegnati.
- o) Le procedure aziendali devono prevedere attività di verifica della congruenza fra quanto contrattualizzato, quanto collaudato e quanto fatturato all'Ente committente.
- p) Le procedure aziendali devono garantire l'archiviazione di tutti i documenti predisposti nel corso dell'esecuzione dei Programmi, specificando responsabilità e modalità di archiviazione secondo la Carta di Sicurezza.

9. Percezione e gestione di finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici

9.1. descrizione del potenziale profilo di rischio

- 9.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere corruzione (artt. 318 e 319 del c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 del c.p.), induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319-*quater* del c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* del c.p.) e malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.).
- 9.1.2. I reati di tipo corruttivo potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, per agevolare l'assegnazione del finanziamento agevolato.
- 9.1.3. Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, nella fase di richiesta di erogazione del finanziamento - anche a titolo di acconto - ed acquisizione del finanziamento agevolato, tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.
- 9.1.4. Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite predisposizione ed inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali ispezioni, con conseguente danno patrimoniale allo Stato.
- 9.1.5. Il reato di malversazione di erogazioni pubbliche potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, mediante la destinazione a scopi diversi da quelli dichiarati dei fondi agevolati ottenuti.

9.2. Ambito di Applicazione

- 9.2.1. I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di percezione e gestione di finanziamenti agevolati erogati da Enti pubblici, quali:
- a) il Comitato Finanziamenti Pubblici;
 - b) il Responsabile del Servizio del Personale Paese, il Responsabile della Formazione Centrale, nonché il Responsabile della Servizio del Personale del singolo Sito, per la richiesta e la gestione dei finanziamenti legati alla formazione del personale;

- c) il Responsabile del Servizio Ambiente Prevenzione e Sicurezza Centrale e di ciascun Sito per la richiesta e la gestione dei finanziamenti legati ai settori dell'energia e dell'ergonomia;
- d) il Direttore di Sito e l'Ufficio Tecnico per la richiesta e la gestione dei finanziamenti legati agli investimenti industriali;
- e) il Servizio Amministrazione e Finanza, nonché il Servizio Giuridico per l'assistenza alle funzioni succitate nella redazione della documentazione progettuale;
- f) il Servizio Amministrazione e Finanza per il controllo e la rendicontazione dei costi oggetto di finanziamento pubblico.

9.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai soggetti aziendali coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico, al Codice Anti-Corruzione e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione V del Modello nei seguenti momenti "sensibili":

- a) predisposizione e trasmissione all'Ente erogante della pratica di richiesta del finanziamento (documentazione amministrativa e piano di progetto);
- b) realizzazione dei progetti oggetto di agevolazione e predisposizione/trasmissione all'Ente erogante di prospetti, relazioni, documenti di rendicontazione per l'ottenimento dell'erogazione;
- c) gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente erogante in sede di verifiche ed accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento ed il rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto.

9.3. Protocolli Decisionali specifici

9.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della effettuazione di specifiche attività di riscontro degli avanzamenti del progetto finanziato e della tracciabilità degli atti.

9.3.2. In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati, sono di seguito riepilogati:

- a) tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione dei finanziamenti agevolati, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana o straniera per conto di Michelin Italiana devono essere formalmente delegati in tal senso;
- b) i soggetti coinvolti nel processo e che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società (ad esempio: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, ecc.) devono essere dotati di idonea procura in tal senso. Tali procure devono essere coerenti con le deleghe attribuite e devono essere articolate in funzione della significatività/ valore degli atti oggetto di firma. In ogni caso, le pratiche inviate agli Enti pubblici competenti devono essere sottoscritte da almeno due soggetti dotati di idonea procura;
- c) il Modello adottato garantisce l'esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività:
 - a) presentazione della richiesta di finanziamento e della successiva erogazione dello stesso;
 - b) realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
 - c) predisposizione dei rendiconti dei costi;
 - d) controllo da parte di un soggetto indipendente.
- d) Qualora sia previsto il coinvolgimento di società esterne nella predisposizione delle pratiche di richiesta/gestione del finanziamento, i contratti con tali società devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
- e) con riferimento alle attività di predisposizione delle pratiche di richiesta, deve essere previsto il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, ai quali sono separatamente attribuiti compiti propositivi, autorizzativi, nonché di verifica, controllo ed archiviazione della documentazione di supporto. Inoltre, deve essere prevista un'attività di verifica *ex ante* della coerenza e congruità del contenuto del Progetto proposto con i requisiti previsti dal bando, che deve essere svolta da uno o più membri del Comitato Finanziamenti Pubblici, e che sia/siano, comunque, soggetto/i diverso/i da chi ha predisposto il Progetto oggetto di finanziamento;
- f) con riferimento alla realizzazione del Progetto deve essere garantita:

- a) l'assegnazione di responsabilità di presidio delle attività tecnico-realizzative per ogni Progetto finanziato. In particolare, devono essere previste attività di verifica *ex post* di congruenza degli stati di avanzamento del Progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione;
- b) la definizione e diffusione, per ogni progetto finanziato, di un piano di informazione verso tutte le strutture coinvolte circa le regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione.
- g) Con riferimento alla rendicontazione e gestione dei contributi erogati, devono essere previste le seguenti attività:
 - a) riconciliazione tra i dati tecnici ed amministrativi e connessa verifica di finanziabilità dei costi;
 - b) controllo di completezza e correttezza dei documenti di rendicontazione, da effettuarsi da parte di persona diversa da chi li ha predisposti;
 - c) gestione dell'incasso del finanziamento da parte di persona diversa da chi ha gestito la richiesta del finanziamento e la realizzazione del progetto.
- h) Al fine di garantire la tracciabilità del processo di percezione e gestione dei finanziamenti agevolati, tutti i documenti (interni o esterni) predisposti in fase di richiesta e di gestione del finanziamento devono essere accuratamente archiviati, a cura delle funzioni interessate in conformità alla Carta di Sicurezza. La documentazione deve essere conservata per tutta la durata del progetto.
- i) il Comitato Finanziamenti Pubblici deve monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche di richiesta in corso e dei progetti in via di realizzazione.

10. Gestione e controllo dei dati contabili

10.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

10.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, il reato ipotizzabile, in linea di principio, potrebbe essere quello di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e aggio (art. 2637 c.c.).

10.1.2. Il reato di false comunicazioni sociali potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite l'esposizione in bilancio di valori non rispondenti al vero, al fine di conseguire un ingiusto profitto per la Società, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

10.1.3. Il reato di agiotaggio potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite la manomissione dei dati contabili e la loro successiva diffusione, al fine di ottenere un'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati a vantaggio della Società.

10.2. Ambito di Applicazione

10.2.1. Le procedure di controllo di seguito descritte sono in particolare rivolte ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di gestione e controllo dei dati contabili, quali:

- a) il Servizio Amministrazione e Finanza;
- b) il Servizio Organizzazione e Controllo di Stabilimento;
- c) il Servizio Acquisti;
- d) il Servizio del Personale Paese;
- e) il Responsabile della Funzione Amministrativa della Direzione Commerciale.

10.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione V del Modello in tutte le fasi del processo di gestione e controllo dei dati contabili.

10.3. Protocolli Decisionali specifici

10.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della effettuazione di specifiche attività di riscontro per la valutazione delle singole poste attive e passive e della tracciabilità degli atti.

10.3.2. Le linee guida e le procedure aziendali codificate che regolamentano le modalità e responsabilità in sede di gestione e controllo dei dati contabili, disponibili nella Intranet aziendale, sono di seguito riepilogate:

- a) Procedure inerenti il sistema contabile e di *reporting*;
- b) Manuale di controllo interno;

(entrambi i documenti disponibili sul sito *intranet* aziendale)

- c) *Doc de base*
("http://miang008.mia.michelin.com/projects/financial/intradocsgx.nsf");
- d) *Base échange EUR/F*
("http://miang008.mia.michelin.com/projects/financial/eurxech.nsf").

10.3.3. Le procedure sopra indicate – insieme con il documento relativo alla separazione dei ruoli – costituiscono e costituiranno parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti in sede di gestione e controllo dei dati contabili sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute.

10.3.4. Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al Decreto.

10.3.5. In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati, sono di seguito riepilogati e saranno in ogni caso applicabili sin dall'approvazione del presente Modello, pur in temporanea assenza della specifica procedura che avrà il compito di successivamente meglio formalizzarli.

- a) Il processo di gestione e controllo dei dati contabili deve essere supportato da una procedura aziendale formalizzata e diffusa. La procedura deve disciplinare le seguenti attività:
 - a) contabilizzazione costi e ricavi imputabili;
 - b) valorizzazione delle singole poste della Situazione Patrimoniale;
 - c) principi contabili applicati;
 - d) archiviazione dei documenti amministrativi e contabili.

10.3.6. Al fine di assicurare il principio di separazione dei ruoli, è necessario attribuire a differenti soggetti, non gerarchicamente dipendenti, le seguenti attività: (a) anagrafica fornitori; (b) contabilizzazione fatture; (c) definizione di accertamenti periodici di costi e ricavi e poste valutative; (d) pagamenti; (e) ricevimento ordini.

10.3.7. Devono inoltre essere previste le seguenti attività di verifica:

- a) controlli di merito sui costi contabilizzati;
- b) analisi degli scostamenti fra pianificato e consuntivato;
- c) analisi periodica dei margini di commessa;
- d) analisi periodica di rettifiche contabili manuali, partite sospese, conti transitori allocati sulla commessa;
- e) riconciliazioni/ abbinamenti tra contabilizzato, lavoro eseguito e ordine di pagamento.

10.3.8. Al fine di garantire la tracciabilità del processo di gestione contabile e controllo delle commesse, tutti i documenti predisposti – per quanto riguarda i dati analitici e con riferimento alle aree di propria competenza – devono essere accuratamente archiviati, a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, il Servizio Organizzazione e Controllo di Stabilimento, il Servizio Acquisti, il Servizio del Personale Paese, il Responsabile della Funzione Amministrativa della Direzione Commerciale.

10.3.9. Sempre al fine di garantire la tracciabilità del processo di gestione contabile e controllo delle commesse, è compito del Servizio Amministrazione e Finanza l'archiviazione dei dati sintetici, nonché il coordinamento dei singoli processi di archiviazione ad opera dei singoli Servizi e Funzioni coinvolti.

10.3.10. Devono essere effettuate periodiche attività di formazione verso i Soggetti Obbligati coinvolti nell'attività di gestione e controllo dei dati contabili.

11. Selezione e assunzione del personale

11.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

11.1.1. Il processo di selezione ed assunzione del personale costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati di corruzione (artt. 318 e 319 del c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 del c.p.) e induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319-*quater* del c.p.).

11.1.2. La selezione ed assunzione di personale, infatti, potrebbe costituire, in linea teorica, un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (ad esempio: vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, ecc.). L'indebito beneficio, ottenuto attraverso la gestione del personale, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto,

da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

11.2. Ambito di Applicazione

11.2.1. Le procedure di controllo di seguito descritte sono in particolare rivolte ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di selezione e assunzione del personale, quali i Direttori di Sito e i Responsabili dei Servizi del Personale Paese e del singolo Sito, nonché il Responsabile della Gestione Carriere.

11.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione V del Modello nelle seguenti fasi:

- a) pianificazione dell'organico;
- b) individuazione dei potenziali candidati e colloquio con i candidati selezionati ai fini dell'assunzione;
- c) scelta del candidato da assumere;
- d) definizione delle condizioni economiche del personale e sottoscrizione del contratto di assunzione.

11.3. Protocolli Decisionali specifici

11.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della effettuazione di specifiche attività di valutazione/ selezione del personale e della tracciabilità degli atti.

11.3.2. La procedura aziendale che regola le modalità e responsabilità in sede di selezione e assunzione del personale è la “*Référentiel Selezione Quadr*” relativa all'assunzione di laureati, mentre le procedure relative all'assunzione di personale diversamente qualificato, attualmente diversificate per ciascun Sito, saranno uniformate in un'unica procedura, che sarà resa quanto prima disponibile. Tali procedure disciplinano e disciplineranno responsabilità e modalità di svolgimento delle seguenti attività:

- a) definizione del fabbisogno di organico;
- b) acquisizione e gestione dei *curricula-vitae*;

- c) selezione;
- d) formulazione dell'offerta e assunzione.

11.3.3. Le procedure sopra indicate costituiscono e costituiranno parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti in sede di selezione e assunzione del personale sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in essa contenute.

11.3.4. Qualsiasi modifica o integrazione alla sopra citata procedura deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

11.3.5. In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti sopra identificati, sono di seguito riepilogati e rispecchiano già l'*iter* di selezione attualmente in essere, e saranno, in ogni caso, applicabili sin dall'approvazione del presente Modello, pur in temporanea assenza della specifica procedura che avrà il compito di successivamente meglio formalizzarli.

- a) Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere decisionale in capo ad una o poche persone, la procedura deve garantire il coinvolgimento, in fase di selezione, di una pluralità di soggetti, ai quali sono chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, di coordinamento, di controllo del rispetto della procedura di selezione).
- b) Le richieste di nuovo personale devono trovare adeguata previsione e copertura nel "*Budget*" relativo al fabbisogno di organico redatto dal Servizio del Personale Paese e dal Direttore del singolo Sito, nonché validato dalla Capogruppo *Compagnie Générale des Etablissement Michelin, Société en commandite par actions*, e per quanto di competenza dal Responsabile della Gestione Carriere; in caso contrario è necessario effettuare una revisione del *Budget*, che dovrà essere approvato e validato nuovamente, prima di avviare il processo di selezione e assunzione.
- c) In fase di acquisizione e gestione dei *curricula-vitae*, deve essere mantenuta tracciabilità delle fonti dei *curricula* (per esempio: *e-recruitment*, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, ecc.), nei limiti delle Leggi applicabili e, in particolare, della disciplina avente ad oggetto la protezione dei dati personali.
- d) In fase di selezione, devono essere previste le seguenti attività:
 - a) prevedere l'individuazione di una rosa di candidati (da parte di funzione diversa da quella richiedente);

- b) prevedere distinte modalità di valutazione (attitudinale e “*tecnica*”) e, ove possibile, definire i requisiti (per esempio: requisiti psico-attitudinali, requisiti tecnici, ecc.) che il candidato potenziale deve possedere per poter accedere al colloquio di selezione;
 - c) assegnare la responsabilità delle varie tipologie di valutazione (attitudinale e “*tecnica*”) a soggetti distinti (per esempio valutazione “*tecnica*” fatta dalla Funzione richiedente, accompagnata da una valutazione del Servizio del Personale Paese e/o del singolo Sito) e richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti responsabili, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate.
- e) In fase di formulazione dell’offerta ed assunzione, devono essere previste le seguenti attività:
- a) garantire che la scelta del candidato venga effettuata sulla base della valutazione di idoneità dello stesso;
 - b) garantire che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/ compiti assegnati;
 - c) prevedere che il contratto di assunzione sia sempre sottoscritto da persona dotata di idonea procura in tal senso;
- f) prevedere, in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, la verifica dell’esistenza della documentazione accertante il corretto svolgimento delle precedenti fasi. Tale attività deve essere delegata a soggetto diverso da colui il quale ha gestito le attività di selezione ed assunzione del candidato.
- g) Al fine di assicurare la tracciabilità dell’intero processo di selezione ed assunzione, le procedure devono prevedere l’archiviazione dei dati/documenti/atti predisposti nel corso delle attività (es.: *curricula-vitae*, esito del colloquio, valutazioni, lettere di assunzione, ecc.) in conformità con la Carta di Sicurezza, nonché nei limiti delle leggi applicabili e, in particolare, della disciplina avente ad oggetto la protezione dei dati personali.

12. Selezione e affidamento di incarichi a prestatori di servizi e fornitori

12.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

- 12.1.1. Il processo di selezione ed affidamento di incarichi retribuiti a prestatori di servizi costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati di corruzione (artt. 318 e 319 del c.p.), induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319-*quater* del c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 del c.p.), corruzione tra privati (art. 2635 del c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* del c.c.) ed intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* del c.p.).
- 12.1.2. La selezione e l'affidamento di tali incarichi, infatti, potrebbe costituire, in linea teorica, un potenziale supporto alla commissione dei Reati in danno della Pubblica Amministrazione sopra indicati verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (per esempio vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, ecc.). L'indebito beneficio, ottenuto attraverso la retribuzione di servizi (il cui valore economico – per la loro stessa natura intangibile – risulta di difficile determinazione), è l'elemento costitutivo dei reati in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.
- 12.1.3. Nel caso in cui il prestatore di servizi o il fornitore sia un soggetto privato, potrebbero profilarsi, in linea teorica, gli estremi per la commissione del reato di corruzione tra privati (art. 2635 del c.c.) ovvero d'istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* del c.c.) nel caso in cui su impulso corruttivo oppure qualora la condotta tenuta sia passiva del Soggetto Obbligato, nonché per interposta persona, il prestatore di servizi o il fornitore si impegni a fornire servizi ad un prezzo "*fuori mercato*" cagionando un danno alla propria società ed un vantaggio illegittimo alla Società e/o al Gruppo.
- 12.1.4. Nel caso in cui il prestatore di servizi fosse un'impresa appaltatrice, potrebbero profilarsi, gli estremi per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 306-*bis* c.p.) qualora il prestatore di servizi non rispettasse, nei confronti del personale adibito alla realizzazione dei servizi oggetto del contratto di appalto, tutte le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato e non, di collocamento e assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, determinando un vantaggio illegittimo alla Società.

12.2. Ambito di Applicazione

- 12.2.1. Le procedure di controllo di seguito descritte sono in particolare rivolte ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di selezione e affidamento di incarichi retribuiti o forniture, quali i Direttori di Stabilimento, il Responsabile del Servizio Ambiente, Prevenzione e Sicurezza e il Responsabile del Servizio Acquisti, il Responsabile del Servizio Giuridico.

12.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico, al Codice Anti-Corruzione e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione V del Modello nelle seguenti fasi:

- a) pianificazione delle necessità dei servizi oggetto dell'incarico;
- b) individuazione dei potenziali prestatori o fornitori;
- c) scelta del prestatore o del fornitore;
- d) definizione delle condizioni economiche del prestatore o del fornitore e sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera/appalto di servizi/fornitura/somministrazione.

12.3. Protocolli Decisionali specifici

12.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei Reati Rilevanti identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della effettuazione di specifiche attività di valutazione/ selezione del prestatore o del fornitore, e della tracciabilità degli atti.

12.3.2. Le procedure aziendali che regolamentano le modalità e responsabilità in sede di selezione e affidamento di incarichi per la prestazione di servizi sono:

- a) *“Règles de contrôle interne pour le processus «Purchase to Pay»*” (Manuale Controllo Interno), disponibili nella Intranet Gruppo;
- b) *“Gestione dei contratti commerciali della Direzione Commerciale Italia”* (riferimento INS_003_IG_RAC);
- c) Norme e condizioni generali relative ai contratti di appalto e d'opera (riferimento ISTL_006:EUR_DIR_IG);
- d) *“Regole anticorruzione in caso di ricorso ad “Agenti”*. Istituzione Registri donazioni/contributi politici e omaggi/inviti (riferimento *“MOP_001_EUR_D_IM”*).

12.3.3. Tali procedure disciplinano e disciplineranno responsabilità e modalità di svolgimento delle seguenti attività:

- a) selezione del fornitore;

- b) formulazione dell'offerta e stipula del contratto.

12.3.4. Le procedure sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti in sede di selezione e affidamento d'incarichi per la prestazione di servizi sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute.

12.3.5. Tali tipologie di procedure di selezione permettono altresì di evitare che la Società possa affidare incarichi per la prestazione di servizi a soggetti terzi - ex Società cooperative - che esercitino il c.d. "caporalato" di cui all'art. 603-bis del c.p. nei confronti dei propri lavoratori subordinati.

12.3.6. Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

12.3.7. In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti sopra identificati, sono di seguito riepilogati:

- a) al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere decisionale in capo ad una o poche persone, la procedura deve garantire il coinvolgimento, in fase di selezione, di una pluralità di soggetti, ai quali sono chiaramente attribuiti ruoli distinti (propositivi, di coordinamento, di controllo del rispetto della procedura di selezione);
- b) divieto di riconoscere compensi in favore dei prestatori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- c) obbligo d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di qualsivoglia ipotesi di conflitto di interessi;
- d) i contratti tra Michelin Italiana e i prestatori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- e) tali contratti devono contenere clausole *standard*, definite dal Servizio Giuridico, al fine del rispetto del Decreto;
- f) i prestatori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (per esempio: utilizzando apposite *check list* o una procedura formalizzata di *beauty contest*);

- g) nei contratti con i prestatori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del Decreto nonché dei precetti contenuti nel Codice Etico e nel Codice Anti-Corruzione;

- h) nei contratti con i prestatori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto e/o al Codice Etico e nel Codice Anti-Corruzione (per esempio: clausole risolutive espresse, penali).

12.3.8. Al fine di assicurare la tracciabilità dell'intero processo di selezione, negoziazione e stipulazione dei singoli contratti di servizi, le procedure devono prevedere l'archiviazione dei dati/documenti/atti predisposti nel corso delle attività (per esempio preventivo, valutazioni, corrispondenza, ecc.) in conformità con la Carta di Sicurezza.

13. Gestione delle spese di rappresentanza

13.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

- 13.1.1. Il processo di gestione delle spese di rappresentanza costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, possono essere commessi i reati di corruzione (artt. 318 e 319 del c.p.), induzione a dare o promettere denaro o altre utilità (art. 319 *quater* c.p), istigazione alla corruzione (art. 322 del c.p.), corruzione tra privati (art. 2635 del c.c.) ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* del c.c.).
- 13.1.2. La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire, in linea teorica, un potenziale supporto alla commissione del reato verso funzionari pubblici, italiani o stranieri, per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (per esempio: vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, ecc.).
- 13.1.3. Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di un compenso o di una qualsiasi altra utilità per sé o per terzi ai fini del compimento, della omissione o del differimento di un atto d'ufficio dovuto, anche su induzione dello stesso.
- 13.1.4. Nella sfera dei soggetti privati potrebbe costituire rilevanza, in linea teorica, l'azione e/o omissione di quel soggetto - anche per interposta persona - che dietro promessa o dazione di denaro da parte di un Soggetto Obbligato terzo autorizzi spese di rappresentanza anomale al fine di far ottenere un vantaggio indebito alla Società e/o al Gruppo.

13.2. Ambito di Applicazione

- 13.2.1. Le procedure di controllo di seguito descritte sono in particolare rivolte ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di gestione delle spese di rappresentanza quali i Responsabili di ciascun Servizio di Michelin Italiana.
- 13.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione V del Modello nelle seguenti fasi:
- a) sostenimento delle spese di rappresentanza;
 - b) autorizzazione al rimborso;
 - c) rimborso.

13.3. Protocolli Decisionali specifici

13.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti dell'individuazione dei soggetti abilitati (a sostenere e ad autorizzare le spese) nelle fasi chiave del processo, identificazione delle categorie di spesa sostenibili, e tracciabilità degli atti.

13.3.2. Le procedure aziendali che regolamentano la gestione delle spese di rappresentanza sono le seguenti:

- a) “*Gestione Carte Corporate*” (riferimento “EUR/F/IM”);
- b) “*Travel Policy Italia*” (riferimento “REF_001_EUR/P/IG”).
- c) “*Regole anticorruzione in caso di ricorso ad “Agenti”. Istituzione Registri donazioni/contributi politici e omaggi/inviti*” (riferimento “MOP_001_EUR_D_IM”).

13.3.3. In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati identificati, sono di seguito riepilogati e rispecchiano già l'iter decisionale attualmente in essere, e saranno, in ogni caso, applicabili sin dall'approvazione del presente Modello e delle successive implementazioni, pur in temporanea assenza della specifica procedura che avrà il compito di successivamente meglio formalizzarli:

- a) sono chiaramente definite e divulgate le categorie di spese effettuabili;
- b) sono identificati i soggetti abilitati a sostenere/autorizzare tali tipologie di spese e sono previsti specifici livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate (definiti coerentemente con le deleghe ed i poteri di spesa assegnati);
- c) è previsto, in capo al Soggetto Obbligato abilitato, l'obbligo di mantenere evidenza se si tratta di spese sostenute a favore di pubblici funzionari (italiani o esteri) o di persone a questi collegate;
- d) sono definite le modalità ammesse per l'attivazione della spesa/rimborso (per esempio: utilizzo di carte di credito aziendali, richiesta di anticipi di cassa, ecc.) e, in ogni caso, è fatto divieto di sostenere spese in contanti superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- e) in caso di rimborsi, è previsto l'obbligo di presentare supporto documentale delle spese effettuate (giustificativi di spesa);

- f) sono definite le tipologie di controlli/verifiche effettuate a cura del Servizio Amministrazione e Finanza prima del pagamento/rimborso delle spese;
- g) le spese di rappresentanza devono essere monitorate dal Servizio Amministrazione e Finanza e documentate attraverso *reports*, da lasciare a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per eventuali verifiche e controlli, indicanti:
 - a) le spese sostenute nel periodo e relative motivazioni;
 - b) i destinatari delle iniziative;
 - c) ove necessaria sulla base del Modello, la richiesta e la relativa autorizzazione rilasciata dall'Amministratore Delegato.

13.3.4. È compito dell'Organismo di Vigilanza definire lo schema da utilizzare per la rendicontazione periodica ed emanare istruzioni operative sulle modalità di compilazione ed invio delle rendicontazioni.

14. Reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

14.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio.

14.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere omicidio colposo (art. 589 del c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma del c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 306-bis del c.p.). È necessario precisare che - per integrare gli estremi del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - non è necessario che la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale, essendo sufficiente la violazione della normativa che garantisce la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

14.2. Ambito di Applicazione

14.2.1. I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di adempimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali l'Amministratore Delegato, il Direttore dei singoli Siti quali "Datori di Lavoro", il Servizio Ambiente, Prevenzione e Sicurezza Centrale e di ciascun singolo Sito, il Servizio del Personale Paese e di ciascun singolo Sito, il Medico Competente coordinatore ed il Medico Competente di ciascun singolo Sito, nonché ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo.

14.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione V del Modello nell'ambito dell'adempimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

14.3. Protocolli Decisionali specifici

14.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del processo decisionale interno e della tracciabilità degli atti.

14.3.2. Le procedure aziendali codificate che regolamentano le modalità e responsabilità connesse con l'adempimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, disponibili nella Intranet aziendale, sono di seguito riepilogate:

- a) le "Disposizioni organizzative" rilasciate dall'Amministrato Delegato a ciascun Direttore di Sito o altro Responsabile di autonomo settore di attività all'atto della

nomina, con assegnazione, come Datore di Lavoro, dei relativi poteri di rappresentanza e gestione economica precisati in apposita Procura;

- b) le “*Disposizioni organizzative*”, rilasciate da ciascun Datore di Lavoro ai “*Dirigenti*” della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- c) gli “*Atti di nomina*” del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente, effettuati da ciascun Datore di Lavoro;
- d) ciascun “*Manuale di gestione ambiente e prevenzione dei rischi*” relativo a ciascun Sito e facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale e Prevenzione dei rischi del sito (S.M.E.P.), redatto in conformità con il “*MEM_SMEP_IT*”;
- e) ciascuna “*Master List*” relativa al singolo Sito, riassuntiva di tutti i documenti destinati alla gestione dei processi del Sistema SMEP (Gestione Ambiente e Prevenzione dei rischi del Sito);

14.3.3. Le procedure sopra elencate costituiscono parte integrante del presente Modello.

14.3.4. In ogni caso, i protocolli indefettibili e specifici, cui la Società ed i Soggetti Obbligati devono conformare la propria attività, sono di seguito riepilogati:

- a) le procedure relative alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori devono prevedere:
 - a) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - b) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
 - c) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - d) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) deve essere condotta un’approfondita valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, con riferimento alla specifica attività di impresa condotta e con la conseguente elaborazione del documento. La valutazione è effettuata in collaborazione con il

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

- c) devono essere predisposte procedure e metodologie interne specifiche in modo da individuare i compiti e le responsabilità di singoli soggetti in materia di salute e sicurezza;
- d) devono essere predisposte procedure ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, della predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- e) deve essere predisposta una procedura amministrativa per la gestione delle pratiche d'infortunio e di sospetta malattia professionale;
- f) devono essere predisposte e adeguatamente divulgate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, della gestione del primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, anche per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
- g) devono essere individuati in modo formale e resi noti i nomi dei soggetti deputati al primo soccorso, degli addetti alla lotta contro l'incendio, dei responsabili e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, del/i Medico/i Competente/i a effettuare la sorveglianza sanitaria e dei soggetti responsabili del controllo dell'attuazione e del rispetto delle procedure di sicurezza e prevenzione;
- h) i soggetti di cui al precedente punto devono essere scelti tra persone con adeguate e comprovate capacità e competenze specifiche nel settore, aventi adeguati standard di professionalità (per esempio: qualifiche, titoli di studio, attestati di partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento, etc.);
- i) deve essere assicurata e predisposta un'adeguata informazione/formazione dei dipendenti e del personale che accede ai propri locali e ai Siti circa i rischi specifici connessi all'attività di impresa svolta, le relative conseguenze e le misure di prevenzione e protezione adottate;
- j) il personale deve essere informato e formato adeguatamente in relazione alle modalità di utilizzo e alle relative istruzioni delle attrezzature e dei macchinari di lavoro;
- k) deve essere indetta periodicamente e, comunque, almeno 1 (una) volta all'anno, una riunione tra tutti i Soggetti Responsabili, con il coinvolgimento obbligatorio dei

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, finalizzata alla verifica del documento di valutazione dei rischi, dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, della sorveglianza sanitaria, dei criteri di scelta/caratteristiche tecniche/efficacia dei dispositivi di protezione individuale e dei programmi di informazione/formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Di tali riunioni devono essere predisposti e archiviati i relativi verbali;

- l) deve essere predisposta un'adeguata formazione e relativo aggiornamento del personale circa la normativa dettata in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro e le procedure e misure adottate e relativi aggiornamenti;
- m) la formazione deve essere organizzata e periodicamente rinnovata in funzione dell'esposizione ai rischi specifici dei singoli lavoratori, anche in occasione di eventuali trasferimenti, mutamento di mansioni e nuove assunzioni;
- n) i Soggetti Responsabili e comunque addetti alla funzione di sicurezza e prevenzione devono essere adeguatamente preparati, formati e sottoposti ad aggiornamenti periodici;
- o) devono essere predisposte specifiche procedure per promuovere la cooperazione/ coordinamento tra il Datore di Lavoro dei Siti/Entità e i Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- p) devono essere predisposte specifiche procedure per la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- q) deve essere predisposto un adeguato sistema interno di controllo circa il rispetto delle procedure e delle misure di prevenzione, protezione e sicurezza applicate dai lavoratori;
- r) tutta la documentazione relativa alle procedure di prevenzione e sicurezza deve essere adeguatamente archiviata e conservata.

14.3.5. Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

15. Reati conseguenza della violazione della Normativa Antiriciclaggio

15.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

15.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i Reati Rilevanti ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere ricettazione (art. 648 del c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* del c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* del c.p.), autoriciclaggio (648-*ter* 1) commessi con violazione delle norme dettate in materia di antiriciclaggio.

15.2. Ambito di Applicazione

15.2.1. I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di adempimento alle norme antiriciclaggio, quali l'Amministratore Delegato, il Direttore Personale Paese, il Responsabile Amministrazione e Finanza, il Responsabile Acquisti, il Responsabile Gestione Immobiliare-Infrastrutture, il Responsabile della Logistica, i Direttori di Sito e le funzioni Manutenzione ed Acquisti dei singoli siti produttivi, nonché il Responsabile Commerciale delle singole Linee Prodotto ed il *Distribution Development Manager*, nonché ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo.

15.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione V del Modello nell'ambito della normativa dettata in particolare nei seguenti momenti *sensibili*:

- a) gestione dei rapporti con i *partners* commerciali e finanziari;
- b) gestione delle transazioni commerciali con le altre società del Gruppo non residenti;
- c) gestione delle transazioni finanziarie;
- d) gestione dei pagamenti.

15.3. Protocolli Decisionali specifici

15.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del processo decisionale interno e della tracciabilità degli atti.

15.3.2. Le procedure aziendali che regolamentano le modalità e responsabilità connesse con l'adempimento alle norme antiriciclaggio costituiscono parte integrante del presente

Modello. I Soggetti Obbligati sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute ed al rispetto delle previsioni indicate nel Decreto Legislativo n. 231 del 2007.

15.3.3. In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, con riferimento alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti sopra identificati, sono di seguito riepilogati e rispecchiano già l'*iter* decisionale attualmente in essere, e saranno, in ogni caso, applicabili sin dall'approvazione del presente Modello e delle successive implementazioni:

- a) approfondita verifica circa l'attendibilità professionale di tutti i *partners* commerciali e finanziari, con particolare attenzione alla sede legale della controparte commerciale, agli istituti di credito e finanziati utilizzati per le transazioni, alle relative sedi legali, eventuali strutture societarie e fiduciarie particolari utilizzate per le transazioni, verifica dell'identità e reputazione dei soci delle controparti commerciali;
- b) predisposizione di un sistema di valutazione per l'individuazione di clienti, fornitori e partner affidabili, che abbiano i requisiti minimi ritenuti come essenziali;
- c) tutti i Soggetti Obbligati sono tenuti a rispettare le procedure che la Società stabilisce per l'individuazione di partner commerciali adeguati ed a segnalare tempestivamente ai rispettivi responsabili ed all'Organo di Vigilanza situazioni potenzialmente rischiose;
- d) effettuare visure societarie e richiedere i certificati antimafia alle autorità competenti delle società controparti commerciali;
- e) individuazione del responsabile dell'esecuzione dei contratti con identificazione delle specifiche funzioni e dei compiti volti all'osservanza della normativa antiriciclaggio;
- f) i Soggetti Obbligati non devono accettare, senza previa espressa autorizzazione, di intraprendere rapporti commerciali con soggetti che risiedono in paesi considerati non affidabili;
- g) richiedere ai fornitori il rilascio di dichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali a proprio carico, con particolare riferimento alle ipotesi rientranti nei Reati Rilevanti ed in quelli previsti dal Decreto;
- h) adeguata procedura di controllo e supervisione delle procedure di pagamento, con particolare attenzione alla corrispondenza tra i soggetti destinatari dei pagamenti e

le controparti specifiche effettivamente coinvolte nelle transazioni e nelle relazioni commerciali;

- i) verifica della corrispondenza tra offerte commerciali di vendita e di acquisto ed effettivo valore della merce oggetto della transazione;
- j) verifica della corrispondenza tra prodotti e servizi forniti e/o acquistati e termini e condizioni contrattualmente convenute;
- k) attento e costante controllo dei flussi finanziari della Società con particolare riferimento ai pagamenti effettuati in favore di terzi e nelle operazioni effettuate all'interno del Gruppo;
- l) analisi e ricostruzione della composizione dei fondi, riserve e/o altre disponibilità di capitale di natura finanziaria detenute presso intermediari residenti e non, prima dell'utilizzo da parte della Società nelle operazioni commerciali, negli investimenti e in qualsiasi altra forma di impiego ai fini dello svolgimento dell'attività sociale e di ogni altra attività connessa;
- m) gestione delle transazioni commerciali con le altre società del Gruppo non residenti nel rispetto della normativa italiana e della prassi internazionale in materia di prezzi di trasferimento;
- n) determinazione di criteri specifici e *benchmark* rilevanti per l'individuazione del valore normale in relazione al bene materiale o immateriale e/o ai servizi di qualsivoglia natura oggetto della transazione, nel rispetto della normativa italiana e della prassi internazionale in materia di prezzi di trasferimento;
- o) tracciabilità e monitoraggio dei flussi finanziari collegati alle transazioni commerciali con le altre società del Gruppo non residenti;
- p) determinazione dei presidi e delle procedure più idonee a garantire la trasparenza, la correttezza e la tracciabilità dei flussi finanziari nelle operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione anche a carattere transnazionale all'interno di una o più parti del Gruppo;
- q) determinazione di criteri chiari e certi per la selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi e collaborazioni commerciali (per esempio: *joint venture*) con altre imprese, con particolare riferimento ad attività di investimento;

- r) trasparenza e congruità degli accordi di collaborazione commerciale e di *joint venture* sottoscritti, delle operazioni commerciali, delle transazioni finanziarie e degli investimenti effettuati;
- s) creazione di un sistema di controllo volto a consentire la tracciabilità di questi specifici accordi e la congruità economica di tali investimenti;
- t) divieto di accettare pagamenti in contanti oltre le soglie limite stabilite dalla legge;
- u) non effettuare pagamenti in contanti e/o tramite titoli al portatore per importi superiori ai limiti consentiti dalla legge, se non utilizzando gli intermediari autorizzati;
- v) non utilizzare strumenti anonimi per l'esecuzione di operazioni e transazioni di valore rilevante;
- w) archiviare la documentazione relativa alle operazioni e transazioni condotte, con particolare attenzione a quelle effettuate con controparti aventi sede in stati in cui ricorrono norme e regole di trasparenza più permissive rispetto alla normativa italiana;
- x) non accettare collaborazione e, in generale, avviare e intrattenere rapporti commerciali con soggetti che risiedono e/o in qualche modo operino in paesi che non rientrano e non sono cooperativi con il Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- y) inserire nei contratti con il singolo *partner* commerciale e finanziario specifiche clausole attraverso le quali le controparti contrattuali dichiarino di conoscere e rispettare a propria volta i principi di comportamento adottati ed inseriti nel Modello e le previsioni del Decreto;
- z) ciascun Soggetto Obbligato risponde, nell'ambito delle proprie mansioni, attribuzioni e competenze, del proprio (e di quei soggetti posti sotto la propria direzione) corretto adempimento a tutte le prescrizioni portate dalla regolamentazione, legislativa, aziendale o tecnica, in materia di normativa antiriciclaggio.

15.3.4. Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

16. Reati Informatici

16.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

16.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i Reati Rilevanti ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* del c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* del c.p.), diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinqies* del c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* del c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*quater* del c.p.), commessi con violazione delle norme dettate in materia di reati informatici.

16.2. Ambito di Applicazione

16.2.1. I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di adempimento alle norme dettate in materia di reati informatici, quali l'Amministratore Delegato, il Responsabile Personale Paese, il Responsabile Amministrazione e Finanza, il Responsabile del Servizio Giuridico, il Responsabile Acquisti Centrale ed il Responsabile Servizi Informatici, il Responsabile Primo Equipaggiamento, Il Responsabile Logistica, il Responsabile Ambiente e Prevenzione, tutti i Direttori di sito e la funzione Amministrazione e Organizzazione dei singoli siti, i Responsabili Commerciali delle singole Linee Prodotto, nonché ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo.

16.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione V del Modello nell'ambito della normativa dettata in particolare nei seguenti momenti "*sensibil*":

- a) Accesso ed utilizzo del sistema informatico e telematico:
- b) Gestione del sistema e della rete informatica e telematica;
- c) Gestione ed utilizzo delle banche dati;
- d) Tutela della *privacy*.

16.3. Protocolli Decisionali specifici

- 16.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del processo decisionale interno e della tracciabilità degli atti.
- 16.3.2. Le procedure aziendali che regolamentano le modalità e responsabilità connesse con l'adempimento alle norme dettate in materia di reati informatici costituiscono parte integrante del presente Modello. I soggetti Obbligati sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute.
- 16.3.3. In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, con riferimento alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti sopra identificati, sono di seguito riepilogati e rispecchiano già l'*iter* decisionale attualmente in essere, e saranno, in ogni caso, applicabili sin dall'approvazione del presente Modello e delle successive implementazioni:
- a) informativa ai dipendenti e ai terzi che per qualsivoglia motivo siano autorizzati ad utilizzare i dispositivi informatici e telematici della Società di mantenere i propri codici di accesso ai sistemi segreti e di curarne la non divulgazione a terzi;
 - b) predisposizione per i Soggetti Obbligati di un'adeguata formazione, con diffusione di apposita documentazione, per spiegare le modalità di accesso ed utilizzo dei sistemi;
 - c) previsione di un sistema di blocco, attraverso appositi codici personali, dei dispositivi quando le relative postazioni non siano presidiate personalmente e siano lasciate incustodite (per esempio: allontanamento dalla postazione);
 - d) previsione di un sistema di blocco automatico dei sistemi ove non siano utilizzati per un determinato e congruo periodo di tempo;
 - e) utilizzazione delle connessioni internet solo per finalità di lavoro, previa autorizzazione e nel rispetto delle modalità previste e rese note dalla Società;
 - f) protezione delle stanze ove sono allocati i *server* mediante porte con accesso vietato al pubblico e consentito unicamente al personale autorizzato mediante adeguati sistemi di sicurezza;
 - g) dotazione a tutti i sistemi e a tutte le reti di adeguate misure di sicurezza e prevenzione da accessi esterni non autorizzati, attraverso la predisposizione di

sistemi anti-*virus*, *software firewall* e, in generale, di sistemi di sicurezza opportuni, limitando al massimo la possibilità di disattivazione;

- h) divieto di installazione di *software* ed *hardware* non approvati ed autorizzati dalla Società;
- i) accesso alla rete internet unicamente per finalità connesse all'attività della Società, limitando la possibilità di accessi differenti, soprattutto a siti particolarmente sensibili alla distribuzione e diffusione di *virus* e programmi potenzialmente rischiosi per la sicurezza del sistema e dei dati;
- j) protezione delle reti *wireless* attraverso chiavi e codici di accesso, per impedire l'utilizzo da parte di soggetti terzi estranei alla Società e/o comunque non autorizzati.

16.3.4. Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

17. Reati in materia di violazione del diritto d'autore

17.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

17.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i Reati Rilevanti ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-bis); reati di cui all'art. 171, commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, primo comma); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, secondo comma); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies).

17.2. Ambito di applicazione

17.2.1. I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nella gestione della sicurezza informatica, nella gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio e nella gestione e protezione delle reti.

17.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione V del Modello.

17.3. Protocolli decisionali specifici

17.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del processo decisionale interno e della tracciabilità degli atti.

- a) informativa ai dipendenti e ai terzi che per qualsivoglia motivo siano autorizzati ad utilizzare i dispositivi informatici e telematici della Società di mantenere i propri codici di accesso ai sistemi segreti e di curarne la non divulgazione a terzi;
- b) predisposizione per i Soggetti Obbligati di un'adeguata formazione, con diffusione di apposita documentazione, per spiegare le modalità di accesso ed utilizzo dei sistemi;
- c) previsione di un sistema di blocco, attraverso appositi codici personali, dei dispositivi quando le relative postazioni non siano presidiate personalmente e siano lasciate incustodite (per esempio: allontanamento dalla postazione);
- d) previsione di un sistema di blocco automatico dei sistemi ove non siano utilizzati per un determinato e congruo periodo di tempo;
- e) utilizzazione delle connessioni internet solo per finalità di lavoro, previa autorizzazione e nel rispetto delle modalità previste e rese note dalla Società;
- f) protezione delle stanze ove sono allocati i *server* mediante porte con accesso vietato al pubblico e consentito unicamente al personale autorizzato mediante adeguati sistemi di sicurezza;
- g) dotazione a tutti i sistemi e a tutte le reti di adeguate misure di sicurezza e prevenzione da accessi esterni non autorizzati, attraverso la predisposizione di sistemi anti-*virus*, *software firewall* e, in generale, di sistemi di sicurezza opportuni, limitando al massimo la possibilità di disattivazione;
- h) divieto di installazione di *software* e *hardware* non approvati ed autorizzati dalla Società;
- i) accesso alla rete internet unicamente per finalità connesse all'attività della Società, limitando la possibilità di accessi differenti, soprattutto a siti particolarmente sensibili alla distribuzione e diffusione di *virus* e programmi potenzialmente rischiosi per la sicurezza del sistema e dei dati;

- j) protezione delle reti *wireless* attraverso chiavi e codici di accesso, per impedire l'utilizzo da parte di soggetti terzi estranei alla Società e/o comunque non autorizzati.

17.3.2. Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

18.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

18.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, il Reato Rilevante, in linea di principio, può dirsi integrato ogni qualvolta un soggetto riferibile all'ente ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere con riferimento, ad esempio, ad attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della Società.

18.2. Ambito di applicazione

18.2.1. I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi di gestione dei contenziosi giudiziari e/o nell'eventuale definizione di accordi stragiudiziali nonché nella selezione dei professionisti esterni che assistono la Società in giudizio.

18.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione V del Modello.

18.3. Protocolli Decisionali Specifici

18.2.3. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del processo decisionale interno e della tracciabilità degli atti.

18.2.4. In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, con riferimento alle esigenze di prevenzione del Reato Rilevante sopra identificato, sono di seguito riepilogati e rispecchiano già l'iter decisionale attualmente in essere, e saranno, in ogni caso, applicabili sin dall'approvazione del presente Modello e delle successive implementazioni:

- a) chiara e formale individuazione delle persone che hanno il potere di rappresentare l'azienda nei rapporti con i pubblici ufficiali;
- b) adeguata formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con la PA, nonché adeguata archiviazione dei suddetti incontri e/o contatti;
- c) adeguata registrazione ed aggiornamento dei contenziosi in essere, con relativa indicazione delle informazioni più rilevanti;
- d) comunicazione all'Ufficio Legale dei casi in cui vi sia una notizia o una notifica di un'indagine su soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari con i quali la Società ha instaurato rapporti giuridici;
- e) valutazione preventiva da parte della Società sulle azioni legali da intraprendere (sia attiva sia passiva), al fine di adottare la strategia più adeguata;
- f) definizione dei criteri di selezione dei professionisti esterni attraverso un albo dei legali qualificati;
- g) relazione periodica sull'andamento dei contenziosi, nonché sui possibili scenari di sviluppo e delle eventuali problematiche del giudizio, da parte dei legali esterni;
- h) attività di verifica di congruità tra le parcelle percepite da parte dei consulenti legali con quanto stabilito nel contratto e con quanto stabilito dall'Ordine professionale (tariffario).

18.2.5. Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione del Reato Rilevante.

19. Emissioni e Scarichi

19.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

- 19.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, commi II e III del TUA), superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali (art. 137, comma V del TUA), scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (art. 137, comma XI del TUA), mancata bonifica dei siti inquinati (art. 257 del TUA), superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma II del TUA), consumo, detenzione e/o rilascio di sostanze lesive dell'ozono (art. 3, comma VI della L. 549/93), inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)⁷⁵, disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)⁷⁶, sia in forma dolosa, che in forma colposa (art. 452-quinquies c.p.)⁷⁷.
- 19.1.2. In via generale, occorre sottolineare che tali reati potrebbero essere commessi da parte dei Soggetti Obbligati in via sia dolosa che colposa.
- 19.1.3. I reati di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, a seguito di mancato rinnovo e/o di mancata richiesta dei necessari provvedimenti autorizzativi nelle tempistiche previste.
- 19.1.4. Il reato di superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite manomissioni e/o mancanza di manutenzione del sistema di monitoraggio continuo (là dove installato), tramite versamento volontario di sostanze pericolose nella rete fognaria, tramite manomissioni e/o mancanza di manutenzione degli apparecchi di separazione degli idrocarburi.

⁷⁵ 1. E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

⁷⁶ 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

⁷⁷ 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- 19.1.5. Il reato di scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, mediante versamento di sostanze pericolose nei pozzi e su terreno non impermeabile.
- 19.1.6. Il reato di mancata bonifica dei siti inquinati potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, a seguito di mancata applicazione delle procedure operative previste dalla legge e, dunque, senza dare comunicazione agli enti competenti e senza mettere in atto le necessarie misure preventive e/o correttive.
- 19.1.7. Il reato di superamento dei valori limite di qualità dell'aria potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, mediante mancata esecuzione o esecuzione effettuata da personale non qualificato dei rilevamenti periodici, dalla mancata manutenzione periodica degli impianti di aspirazione/abbattimento e dalla manomissione, là dove presenti, dei sistemi di rilevamento di flussi anomali.
- 19.1.8. Il reato derivante dal consumo, detenzione e/o rilascio di sostanze lesive dell'ozono potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite mancanza di manutenzione o manutenzione effettuata da personale non qualificato degli impianti di refrigerazione ed estinzione.
- 19.2. Ambito di Applicazione
- 19.2.1. I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di adempimento alle norme sulla tutela dell'ambiente e, in particolare, sulla tutela delle acque, dell'aria, del suolo e dell'ozono, quali l'Amministratore Delegato, il Direttore commerciale ed i Direttori dei singoli Siti, il Responsabile del Servizio Ambiente, Prevenzione e Sicurezza Centrale e di ciascun singolo Sito, il responsabile dei Servizi di fabbricazione prodotti semi-finiti e finiti, il responsabile del Servizio garanzia qualità, il responsabile dei Servizi Organizzazione Industriale e Controllo di Gestione di Sito, il responsabile dei Servizi Acquisti, il responsabile del Servizio tecnico e di manutenzione, il responsabile dei Servizi centro studi, il responsabile del Servizio Sistemi di Informazione, il responsabile del Servizio formazione e comunicazione Interna, il responsabile dei Servizi Logistici nonché ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo, interno o esterno alla stessa.
- 19.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione V del Modello nell'ambito dell'adempimento alle norme sulla tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle acque, dell'aria, del suolo e dell'ozono.

19.3. Protocolli Decisionali specifici

19.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del processo decisionale interno e della tracciabilità degli atti.

19.3.2. Le procedure aziendali codificate che regolamentano le modalità e responsabilità connesse con l'adempimento alle norme sulla tutela delle acque, dell'aria, del suolo e dell'ozono, disponibili nella Intranet aziendale di ciascun Sito, sono di seguito riepilogate:

- a) *“Manuale di gestione ambiente e prevenzione dei rischi”* relativo ad ogni Sito e facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale e Prevenzione dei rischi del sito (SMEP);
- b) *“Istruzioni generali”* relative a ciascun Sito e facenti parte del Sistema SMEP;
- c) *“Nota [o] Disposizione tecnica locale”* relative a ciascun Sito e facenti parte del Sistema SMEP.

19.3.3. Le procedure sopra elencate costituiscono parte integrante del presente Modello.

19.3.4. Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile EP, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

19.3.5. In ogni caso, i protocolli specifici ed indefettibili nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati identificati, sono di seguito riepilogati e saranno in ogni caso applicabili sin dall'approvazione del presente Modello, pur in temporanea assenza della specifica procedura che avrà il compito di successivamente meglio formalizzarli.

- a) La Società deve condurre una approfondita analisi dei rischi legati alla specifica attività di impresa condotta, con l'ausilio di personale qualificato in materia ambientale.
- b) Devono essere predisposte procedure e metodologie interne specifiche in modo da individuare i compiti e le responsabilità di singoli soggetti in materia di tutela delle acque, dell'aria, del suolo e dell'ozono.
- c) La Società deve individuare e rendere noti a tutti i soggetti presenti in ciascun Sito le procedure e i piani di emergenza da seguirsi in caso di pericolo concreto di

inquinamento con conseguente commissione di un Reato Rilevante, individuando altresì in modo formale e rendendo noti i nomi dei soggetti deputati a svolgere gli interventi d'urgenza.

- d) Devono essere predisposte e rese note le procedure di gestione del monitoraggio degli scarichi delle acque e delle emissioni in aria, nonché i programmi di rilievi periodici.
- e) La Società deve individuare i soggetti deputati alla analisi chimica delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, agli interventi d'urgenza e alla manutenzione e installazione delle attrezzature sensibili da un punto di vista ambientale, scegliendo tali soggetti tra persone con adeguate e comprovate capacità e competenze specifiche nel settore, aventi adeguati standard di professionalità.
- f) La Società deve individuare un soggetto responsabile del rinnovo delle autorizzazioni e del controllo della regolarità dei procedimenti interni volti all'ottenimento delle stesse.
- g) Devono essere predisposte e rese note le procedure da seguirsi in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque, in conformità con quanto previsto dalle norme in tema di bonifica dei siti.
- h) La Società deve individuare un soggetto responsabile dell'instaurazione dell'apposito procedimento in caso di necessità di bonifica dei siti.
- i) Devono essere predisposti adeguati meccanismi di controllo di accesso ai pozzi e ai sistemi di monitoraggio, nonché alle altre attrezzature la cui manomissione potrebbe dar luogo alla commissione di un Reato Rilevante.
- j) La Società deve assicurare e predisporre una adeguata informazione e formazione dei dipendenti e del personale che accede ai propri Siti circa i rischi ambientali specifici connessi all'attività di impresa svolta, sulle relative conseguenze e sulle misure di prevenzione e sicurezza adottate.
- k) La Società deve informare e formare adeguatamente il personale in relazione alle modalità di utilizzo e alle relative istruzioni delle attrezzature e dei macchinari il cui mancato o negligente utilizzo potrebbe dar luogo alla commissione di un Reato Rilevante.
- l) La Società deve predisporre un adeguato sistema di informazione e formazione delle imprese esterne della cui collaborazione si avvale.

- m) Deve essere predisposto un adeguato sistema interno di controllo circa il rispetto delle procedure e delle misure di prevenzione volte alla tutela delle acque, dell'aria, del suolo e dell'ozono.

19.3.6. È compito dell'Organismo di Vigilanza definire lo schema da utilizzare per la relazione periodica ed emanare istruzioni operative sulle modalità di compilazione ed invio delle relazioni.

20. Gestione rifiuti

20.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

20.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi (art. 256, commi I TUA) realizzazione o gestione di discarica abusiva (art. 256, comma III del TUA), miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma V del TUA), deposito non consentito di rifiuti sanitari (art. 256, comma VI del TUA), omessa bonifica (art. 257 TUA) predisposizione o uso di certificato analitico falso (art. 258, comma 4 del TUA), traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma I del TUA), , predisposizione, inserimento nel SISTRI o uso durante il trasporto di certificato di analisi falso (art. 260-bis, commi VI e VII del TUA), trasporto di rifiuti non accompagnato da scheda SISTRI o accompagnato da scheda fraudolentemente alterata (art. 260-bis, commi VII e VIII del TUA);

20.1.2. Il reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)⁷⁸, potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, immettendo abusivamente nel sottosuolo, nelle acque e nell'aria agenti inquinanti (gas, polveri, residui di combustione, liquidi) derivanti da processi industriali, in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (azioni realizzate in assenza di autorizzazioni, ma anche quelle poste in essere con autorizzazioni scadute o palesemente illegittime), sia in forma dolosa, che in forma colposa (art. 452-quinquies c.p.)⁷⁹;

20.1.3. Il reato di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)⁸⁰, potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite la sottovalutazione di rischi, nella gestione di attività più o meno pericolose, in ambito industriale ed energetico, alterando in modo

⁷⁸ È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

⁷⁹ Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

⁸⁰ 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

irreversibile l'equilibrio di un ecosistema, mettendo in pericolo un numero indeterminato di persone, sia in forma dolosa, che in forma colposa (art. 452-quinquies c.p.)⁸¹;

- 20.1.4. Il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva, potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono o anche mediante un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti; attraverso l'accumulo ripetuto di rifiuti con tendenziale carattere di definitività; il deposito incontrollato dei rifiuti; il conferimento in discarica di tipologie di rifiuti per il cui deposito la discarica stessa non è autorizzata ovvero mediante mancato tempestivo rinnovo delle autorizzazioni necessarie a gestire la discarica o portare avanti un'iniziativa, un'attività e simili, attribuendo così rilevanza giuridica all'attività di mantenimento di discarica anche dopo la sua chiusura (se questa è di appartenenza del Sito).
- 20.1.5. Il reato di miscelazione non consentita di rifiuti potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, a seguito di carenza di indicazioni o indicazioni poco chiare circa i contenitori e/o le aree riservate al deposito delle diverse tipologie di rifiuti ovvero a seguito di carico su automezzo delle diverse tipologie di rifiuti senza predisporre adeguati meccanismi di separazione.
- 20.1.6. Il reato di deposito non consentito di rifiuti sanitari potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, mediante mancato smaltimento del contenitore riservato a tale tipologia di rifiuti.
- 20.1.7. Il reato di omessa bonifica di siti inquinati potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, a seguito di mancata applicazione delle procedure operative previste dalla legge e, dunque, senza dare comunicazione agli enti competenti e senza mettere in atto le necessarie misure preventive e/o correttive.
- 20.1.8. Il reato di predisposizione, uso o inserimento nel SISTRI di certificato analitico falso potrebbe essere commesso, in linea teorica e meramente esemplificativa, a seguito di analisi non corrette effettuate dal laboratorio chimico incaricato di predisporre il certificato di analisi dei rifiuti.
- 20.1.9. I reati di traffico illecito di rifiuti e di trasporto di rifiuti non accompagnato da scheda SISTRI o accompagnato da scheda fraudolentemente alterata potrebbero essere commessi, in linea teorica e meramente esemplificativa, tramite un mancato controllo circa la documentazione di accompagnamento ovvero tramite conferimento dei rifiuti a soggetti non autorizzati al trasporto e/o al trattamento finale.

⁸¹ Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

20.2. Ambito di Applicazione

20.2.1. I protocolli di seguito descritti sono in particolare rivolti ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di adempimento alle norme sulla tutela dell'ambiente e, in particolare, sulla tutela della corretta gestione dei rifiuti, quali l'Amministratore Delegato, il Direttore commerciale ed i Direttori dei singoli Siti, il Responsabile del Servizio Ambiente, Prevenzione e Sicurezza Centrale e di ciascun singolo Sito, il responsabile dei Servizi di fabbricazione prodotti semi-finiti e finiti, il responsabile del Servizio garanzia qualità, il responsabile dei Servizi Organizzazione Industriale e Controllo di Gestione di Sito, il responsabile dei Servizi Acquisti, il responsabile del Servizio tecnico e di manutenzione, il responsabile dei Servizi centro studi, il responsabile del Servizio Sistemi di Informazione, il responsabile del Servizio formazione e comunicazione Interna, il responsabile dei Servizi Logistici nonché ogni altro soggetto coinvolto o operante per conto della Società a qualunque titolo, interno o esterno alla stessa.

20.2.2. Inoltre, particolare importanza ai fini della prevenzione dei Reati Rilevanti in esame rivestono i soggetti addetti al parco stoccaggio rifiuti, alla richiesta trasporto e di smaltimento dei rifiuti, gli addetti alla carraia.

20.2.3. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella Sezione V del Modello nell'ambito dell'adempimento alle norme sulla tutela dell'ambiente tramite una corretta gestione dei rifiuti e, in particolare, nei seguenti momenti "*sensibili*":

- a) evacuazione dei rifiuti generati nei reparti di produzione;
- b) stoccaggio dei rifiuti;
- c) conferimento dei rifiuti in discarica (limitatamente ai Siti dotati di discarica propria);
- d) attività di demolizione e manutenzione;
- e) attività sanitaria;
- f) analisi e caratterizzazione dei rifiuti;
- g) identificazione del trasportatore e del destinatario finale dei rifiuti;
- h) pianificazione e/o realizzazione del trasporto dei rifiuti;
- i) carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto;

- j) compilazione della documentazione SISTRI e consegna della stessa al trasportatore.

20.3. Protocolli Decisionali specifici

20.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della chiara e formalizzata definizione del processo decisionale interno e della tracciabilità degli atti.

20.3.2. Le procedure aziendali codificate che regolamentano le modalità e responsabilità connesse con l'adempimento alle norme sulla tutela della corretta gestione dei rifiuti, disponibili nella Intranet aziendale di ciascun Sito, sono di seguito riepilogate:

- a) “*Manuale di gestione ambiente e prevenzione dei rischi*” relativo ad ogni Sito e facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale e Prevenzione dei rischi del sito (SMEP);
- b) “*Istruzioni generali*” relative a ciascun Sito e facenti parte del Sistema SMEP;
- c) “*Nota [o] Disposizione tecnica locale*” relative a ciascun Sito e facenti parte del Sistema SMEP.

20.3.3. Le procedure sopra elencate costituiscono parte integrante del presente Modello.

20.3.4. Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile EP, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

20.3.5. In ogni caso, i protocolli specifici ed indefettibili nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati identificati, sono di seguito riepilogati e saranno in ogni caso applicabili sin dall'approvazione del presente Modello, pur in temporanea assenza della specifica procedura che avrà il compito di successivamente meglio formalizzarli:

- a) deve essere condotta un'approfondita analisi dei rischi legati alla specifica attività di impresa condotta, con l'ausilio di personale qualificato in materia ambientale;
- b) devono essere predisposte procedure e metodologie interne specifiche in modo da individuare i compiti e le responsabilità di singoli soggetti in materia di tutela della corretta gestione dei rifiuti;

- c) devono essere individuate e rese note a tutti i soggetti presenti in ciascun Sito le procedure e i piani di emergenza, individuando altresì in modo formale e rendendo noti i nomi dei soggetti deputati a svolgere gli interventi d'urgenza;
- d) devono essere individuati i soggetti deputati all'analisi chimica dei rifiuti, scelti tra persone con adeguate e comprovate capacità e competenze specifiche nel settore e adeguati standard di professionalità;
- e) devono essere individuati i soggetti deputati al trasporto dei rifiuti e allo smaltimento finale degli stessi, scelti tra persone ed enti con adeguate e comprovate capacità e competenze specifiche nel settore e adeguati standard di professionalità;
- f) devono essere fissati i limiti di tempo e di quantità del deposito temporaneo di rifiuti, in corrispondenza a quanto previsto dalla normativa di settore;
- g) devono essere stabilite le modalità del deposito temporaneo dei rifiuti e del carico degli stessi sui mezzi di trasporto, fissando la separazione delle diverse tipologie di rifiuti ed adottando particolari precauzioni in caso di rifiuti pericolosi;
- h) deve essere individuato un soggetto responsabile del rinnovo delle autorizzazioni e del controllo della regolarità dei procedimenti interni volti all'ottenimento delle stesse. Deve essere altresì individuato un soggetto responsabile del controllo della completezza e correttezza della documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti e al SISTRI;
- i) devono essere predisposti adeguati meccanismi di controllo di accesso alla discarica (limitatamente ai Siti dotati di discarica propria) e alle attrezzature la cui manomissione potrebbe dar luogo alla commissione di un Reato Rilevante;
- j) devono essere predisposte procedure adeguate a monitorare il movimento dei rifiuti dal momento della loro produzione al conferimento direttamente in discarica (limitatamente ai Siti dotati di discarica propria) o al trasportatore;
- k) deve essere assicurata e predisposta un'adeguata informazione/formazione dei dipendenti che accedono ai Siti sui rischi ambientali specifici connessi all'attività di impresa svolta, sulle relative conseguenze e sulle misure di prevenzione e sicurezza adottate. La Società deve informare e formare adeguatamente il personale in relazione alle modalità di utilizzo e alle relative istruzioni delle attrezzature e dei macchinari, il cui mancato o negligente utilizzo potrebbe dar luogo alla commissione di un Reato Rilevante;
- l) deve essere predisposto un adeguato sistema di informazione/formazione delle imprese esterne della cui collaborazione la Società si avvale;

- m) deve essere predisposto un adeguato sistema interno di controllo circa il rispetto delle procedure e delle misure di prevenzione volte alla tutela della corretta gestione dei rifiuti.

20.3.6. È compito dell'Organismo di Vigilanza definire lo schema da utilizzare per la relazione periodica ed emanare istruzioni operative sulle modalità di compilazione ed invio delle relazioni.

21. Gestione e controllo dei dati fiscali

21.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

21.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio potrebbero essere quelli di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 D.lgs 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs 74/2000).

21.1.2. Il reato di dichiarazione fraudolenta potrebbe essere commesso, in via teorica e meramente esemplificativa, mediante l'indicazione in dichiarazione di costi fittizi non realmente sostenuti o di attivi inferiori a quelli conseguiti, con l'utilizzo di fatture o altri documenti, al fine di ridurre la base imponibile di riferimento.

21.1.3. Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, risulta essere strettamente connesso a quello di dichiarazione fraudolenta dal momento che ne costituisce un antecedente propedeutico. Il reato si potrebbe infatti verificare nell'ipotesi di emissione di fatture false al fine di consentire a terzi l'evasione.

21.1.4. Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili potrebbe essere commesso mediante la distruzione dei documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, e tale da non consentire di ricostruire i redditi o il volume d'affari.

21.1.5. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte potrebbe essere commesso, in via teorica e meramente esemplificativa, mediante l'alienazione simulata o altre operazioni fraudolente su proprio o altrui beni al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

21.1.6. Il reato di dichiarazione infedele si configura laddove il soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto indica in una delle relazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore o passivi inesistenti.

21.1.7. Il reato di omessa dichiarazione potrebbe configurarsi quando il soggetto obbligato non presenti una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

21.1.8. Il reato di indebita compensazione potrebbe configurarsi laddove il soggetto non versi le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti.

21.2. Ambito di Applicazione

21.2.1. Le procedure di controllo di seguito descritte sono in particolare rivolte ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di gestione e controllo dei dati contabili, quali:

a) Il Servizio Amministrazione e Finanza;

b) Il Servizio Acquisti;

21.2.2. In particolare, è fatto obbligo ai Soggetti Obbligati coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari al Codice Etico e ai principi di comportamento indicati nella precedente Sezione V del Modello in tutte le fasi del processo di gestione e controllo dei dati contabili.

21.3. Protocolli Decisionali specifici

21.3.1. Il sistema dei controlli preventivi ai fini dei reati identificati si basa sugli elementi qualificanti della separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, della individuazione delle imposte applicabili all'attività del gruppo e di un referente responsabile, del controllo periodico per le varie aree di rischio, del controllo degli accantonamenti per rischi fiscali, della tenuta regolare della contabilità informatizzata.

21.3.2. Le linee guida e le procedure aziendali codificate che regolamentano le modalità e responsabilità in sede di gestione e controllo dei dati fiscali, disponibili nella Intranet aziendale, sono di seguito riepilogate:

21.3.3. 1) Manuale di controllo interno relativo alle procedure "Order to cash";

21.3.4. 2) Manuale di controllo interno relativo alle procedure "PFA";

21.3.5. 3) Manuale di controllo interno relativo alle procedure "Purchase to pay";

21.3.6. 4) Manuale di controllo interno relativo alle procedure "Tax". Le procedure sopra indicate- insieme con il documento relativo alla separazione dei ruoli- costituiscono e costituiranno

parte integrante del presente Modello. I soggetti coinvolti in sede di gestione e controllo delle attività e dei dati fiscali sono tenuti al rispetto delle modalità operative e di controllo in esse contenute.

21.3.7. Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al Decreto.

21.3.8. In particolare, i protocolli indefettibili e specifici nell'ambito dell'attività oggetto di analisi, rilevanti rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti identificati, sono di seguito riepilogati e saranno in ogni caso applicabili sin dall'approvazione del presente modello, pur in temporanea assenza della specifica procedura che avrà il compito di successivamente meglio formalizzarli.

a) Il processo di gestione e controllo dei dati e delle attività fiscali deve essere supportato da una procedura aziendale formalizzata e diffusa. La procedura deve disciplinare le seguenti attività:

- 1) Individuazione del tipo di imposta applicabile e previsione di un responsabile
- 2) Previsione di un *database* centrale per la pubblicazione del *transfer price* nel sistema di fatturazione
- 3) Controlli periodici di verifica della base imponibile al fine di garantire congruità dell'aliquota fiscale teorica del paese ed *Effective Tax Rate* della società.
- 4) Coinvolgimento del personale del Servizio Fiscale e di un esperto nelle procedure e nei reclami fiscali;
- 5) Gestione delle riserve per rischi fiscali
- 6) Previsione e monitoraggio delle imposte differite
- 7) Controlli sui pagamenti transfrontalieri
- 8) Verifiche periodiche del rispetto delle regole in materia di IVA
- 9) Tenuta e archiviazione della contabilità informatizzata

21.3.9. Al fine di assicurare il principio di separazione dei ruoli, è necessario attribuire a differenti soggetti, non gerarchicamente dipendenti, le seguenti attività: (a) anagrafica fornitori; (b) contabilizzazione fatture; (c) definizione di accertamenti periodici di costi e ricavi e poste valutative; (d) pagamenti; (e) ricevimento ordini.

21.3.10. Al fine di garantire la tracciabilità del processo di gestione contabile e fiscale, è compito del Servizio Amministrazione e Finanza l'archiviazione dei dati sintetici, nonché il coordinamento dei singoli processi di archiviazione ad opera dei singoli Servizi e Funzioni coinvolti.

21.3.11. Devono essere effettuate periodiche attività di formazione verso i Soggetti Obbligati coinvolti nell'attività di gestione e controllo dei dati contabili e fiscali.

22. Gestione e controllo dei rapporti con le autorità doganali

22.1. Descrizione del potenziale profilo di rischio

22.1.1. In relazione all'attività oggetto di analisi, i reati ipotizzabili, in linea di principio sono quelli previsti dal D.P.R. 43/1973 agli artt. 282 ss. In particolare vengono ricompresi tra i Reati Rilevanti le condotte di chi introduce, trasporta, sbarca, imbarca, scarica, deposita, importa ed esporta nel/dal territorio dello Stato merci e beni aggirando le procedure amministrative doganali, e, pertanto, i diritti di confine imposti.

22.2. Ambito di applicazione

22.2.1. Le procedure di controllo di seguito descritte sono in particolare rivolte ai Soggetti Obbligati coinvolti nelle varie fasi del processo di importazione ed esportazione delle merci, redazione dei report relativi, gestione dei rapporti con le autorità doganali, quali:

- a) Servizio Dogana Paese;
- b) Servizio Amministrazione e Finanza;
- c) Servizio Acquisti;
- d) Servizio Vendite.

22.3. Protocolli Decisionali specifici

22.3.1. Le attività di controllo e prevenzione dei rischi sono fondate sulle seguenti procedure:

- Rapporti con operatori e spedizionieri doganali autorizzati (AEO), cioè soggetti autorizzati dalla dogana, e contestuale tenuta di un registro interno contenente un *rating* di classifica degli spedizionieri in base alle spedizioni errate.
 - Comunicazione costante tra le principali figure coinvolte quali spedizioniere, trasportatore e responsabile di stabilimento al fine di evitare che vengano omesse fasi della procedura e che si creino rischi, in particolare in relazione all'adempimento commerciale e alla tenuta della documentazione.
 - Controllo delle bollette di importazione tramite la verifica della congruità, rispetto alle direttive dell'Ufficio Dogana, dei seguenti parametri: congruità del dazio applicabile, valore delle merci (compresi IncoTerms), origine e quantità della merce.
 - Controllo delle bollette di esportazione, con particolare riferimento a eventuali fatture mancanti o costi di trasporto errati (difficilmente individuabili ad opera dello spedizioniere).
 - Gestione dei rischi connessi ai materiali dual use o inseriti in black list, in particolare è opportuno che i Soggetti Obbligati, in particolare in sede di conclusione di un accordo commerciale, verifichino che la merce non rientri nell'elenco dual use o black list. Inoltre, laddove così fosse, è previsto un sistema automatizzato che impedisce l'emissione della fattura.
 - Controlli sul pagamento dei dazi e sul corretto importo degli stessi.
- 22.4. Devono essere svolte periodiche attività di formazione verso i Soggetti Obbligati coinvolti nell'attività di gestione e controllo dei dati contabili e fiscali.

Sezione VII Implementazione, aggiornamento e revisione del Modello

1. Diffusione del Modello

- 1.1. Il presente Modello, conservato presso la Sede Centrale di Michelin Italiana, è diffuso capillarmente all'interno dell'Azienda attraverso le fasi di seguito descritte, il cui perfezionamento è garantito dalla collaborazione tra il Servizio Giuridico, il Responsabile del Servizio del Personale Paese, il Servizio del Personale della Direzione Commerciale e il Servizio del Personale dei singoli Siti, nonché dell'Organismo di Vigilanza.
 - 1.1.1. Il Modello è stato presentato ai componenti delle *Équipes di Direzione* nel mese di dicembre 2021; tale presentazione attraverso l'attivazione di un breve corso di formazione.
 - 1.1.2. L'integrale contenuto del Modello è stato, quindi, presentato a tutti i dipendenti della Sede Centrale, della Direzione Commerciale e dei singoli Stabilimenti; tale presentazione, di cui è dato avviso a tutto il personale tramite la diffusione di circolari informative, è stata realizzata anche attraverso l'utilizzo di presentazioni in *power point*.
 - 1.1.3. Successivamente, alcune copie del Modello sono state consegnate alla Direzione Commerciale e ai responsabili dei singoli Stabilimenti, affinché potessero essere conservate e ne fosse garantita la disponibilità per eventuali consultazioni da parte dei Soggetti Obbligati e dei Terzi Interessati; una versione dello stesso Modello è altresì resa disponibile sulla intranet aziendale.
 - 1.1.4. Inoltre, l'adozione del Modello è comunicata ai clienti, ai fornitori e, in generale, ai *partners* commerciali di Michelin Italiana; una versione del presente documento è quindi resa disponibile sul sito internet di Michelin Italiana.
- 1.2. Le modifiche e le integrazioni del Modello che dovessero intervenire in conformità a quanto previsto dal punto 5 della presente Sezione saranno portate a conoscenza dei Soggetti Obbligati e dei Terzi Interessati secondo le modalità descritte allo stesso punto 4.
- 1.3. L'informativa dovrà essere altresì garantita nei confronti dei nuovi assunti e dei Terzi Interessati che dovessero entrare in contatto con la Società successivamente al perfezionamento delle fasi precedentemente descritte, secondo le modalità (utilizzo di supporti informatici, organizzazione di brevi formazioni, predisposizione di apposito materiale informativo) che, di volta in volta, saranno ritenute opportune da parte dei Servizi del Personale Paese e/o del Servizio del Personale dei singoli Siti, ovvero, se del caso, da parte del Servizio del Personale della Direzione Commerciale, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.
- 1.4. La capillare diffusione del presente documento fra i Soggetti Obbligati e i Terzi Interessati è finalizzata, in primo luogo, a garantirne la conoscenza da parte di tali soggetti: conseguentemente,

essi saranno tenuti al rispetto delle direttive in esso contenute, e a contribuire, per quanto di propria competenza, alla loro concreta attuazione.

- 1.5. Sotto tale ultimo aspetto, in particolare, l'informativa realizzata attraverso il compimento delle fasi precedentemente descritte è volta a consentire a tutti i Soggetti Obbligati, nonché ai Terzi Interessati, di valutare la presenza di eventuali scostamenti rispetto alle direttive del Modello e di effettuare le conseguenti e opportune segnalazioni All'Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto previsto dal successivo capo 2.

2. Organismo di Vigilanza

- 2.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: incompatibilità, nomina, revoca e decadenza dei suoi componenti.
 - 2.1.1. Il Decreto statuisce che l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo della società (art. 6. 1, lett. b) del Decreto), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'“**Organismo di Vigilanza**” o l'“**ODV**”).
 - 2.1.2. Le stesse Linee Guida di Confindustria sollecitano la previsione di un Organismo di Vigilanza che sia organismo diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse.
 - 2.1.3. Un tale livello di autonomia presuppone che l'Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).
 - 2.1.4. Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e societaria e che l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati, è essenziale la conoscenza delle singole fattispecie. Tale conoscenza potrà essere assicurata all'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.
 - 2.1.5. Applicando tali principi alla realtà aziendale di Michelin Italiana e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato, con la medesima delibera di approvazione del presente Modello, ad un organo collegiale composto di cinque membri, di cui tre esterni alla Società e due interni.
 - 2.1.6. La Società ha deciso di prevedere un Organismo di Vigilanza collegiale composto nella maggioranza da soggetti non appartenenti alla gerarchia aziendale, in quanto tale configurazione è stata riconosciuta come la più adeguata ad assumerne il ruolo, dati i

seguenti requisiti, in linea con le disposizioni del Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con l'orientamento prevalente della giurisprudenza:

a) autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

b) onorabilità

In particolare, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono aver riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che rientrino nell'elenco dei Reati Rilevanti.

c) comprovata professionalità

L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

d) continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello e ne assicura il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

e) disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari

necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni; l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (per esempio: consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

2.1.7. Il mandato dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ha durata di 3 anni, e può essere rinnovato; in nessun caso i componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione e, una volta accettato, possono rinunciare all'incarico unicamente in presenza di gravi e comprovate ragioni che impediscano loro di continuare ad assolvere le proprie funzioni.

2.1.8. Fermi restando i requisiti di cui sopra, non possono essere nominati, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che abbiano riportato una sentenza penale, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena per uno dei reati compresi nel novero dei reati presupposto, rilevanti per la responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs 8.6.2001 n. 231, salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro che siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, ovvero che siano condannati – anche con sentenza non definitiva o con sentenza di applicazione della pena – ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro che risultino coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, ovvero amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di Amministratori di società controllate da Michelin Italiana S.p.A., delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
- eccezione fatta per i soli membri interni, coloro che siano legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale tali da comprometterne l'indipendenza.

2.1.9. La carenza dei requisiti o il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui al precedente punto determina la decadenza dall'ufficio di componente dell'Organismo di Vigilanza. Comporta altresì la decadenza automatica dall'ufficio di componente dell'Organismo di Vigilanza la mancata partecipazione a due o più riunioni senza giustificato motivo e nell'arco di dodici mesi consecutivi.

2.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

2.2.1. L'Organismo di Vigilanza opera con ampia discrezionalità ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con riferimento a tutti i livelli operativi, di cui si avvale al fine di svolgere le seguenti funzioni:

- a) monitorare costantemente l'efficacia del presente Modello, con particolare riferimento alla sua effettiva idoneità a prevenire la commissione di Reati Rilevanti;

- b) garantire l'osservanza e la corretta interpretazione delle norme del Codice Etico;
- c) verificare anche mediante controlli periodici, il rispetto delle Linee di Condotta e dei Protocolli Decisionali e rilevare gli eventuali scostamenti che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Funzioni, valutandone le ragioni e i possibili effetti;
- d) prestare assistenza e consulenza nella redazione, ad opera delle Funzioni competenti, dei singoli Protocolli Decisionali attuativi del Modello circa la loro conformità e adeguatezza alle disposizioni del Modello;
- e) raccogliere, elaborare e conservare tutte le comunicazioni che i Soggetti Obbligati sono tenuti ad effettuare ai sensi di quanto previsto dalla Sezione VI , istituendo a tal fine un apposito archivio a cui abbiano accesso soltanto i membri dell'Organismo di Vigilanza;
- f) raccogliere, elaborare ed eventualmente conservare le segnalazioni ricevute dai Soggetti Obbligati ovvero da Terzi Interessati e, in generale, da soggetti esterni, in merito ad eventuali disfunzioni del Modello, e/o a comportamenti non conformi alle Linee di Condotta, ai singoli Protocolli Decisionali o alle norme del Codice Etico, secondo quanto prescritto al precedente punto (a);
- g) condurre eventuali indagini interne volte ad accertare l'effettiva infrazione delle procedure previste dal presente Modello e delle norme del Codice Etico;
- h) segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione-Amministratore Delegato l'opportunità di apportare modifiche, integrazioni e aggiornamenti al Modello e, in particolare, al Codice Etico, in dipendenza di sopravvenute modifiche normative o organizzative, ovvero anche in considerazione di eventuali segnalazioni ricevute dai Soggetti Obbligati ovvero da soggetti esterni in conformità ai punti precedenti, formulando le relative proposte;
- i) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Aree di Rischio;
- j) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Michelin Italiana, soprattutto nell'ambito delle Aree di Rischio, i cui risultati saranno riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali competenti;
- k) coordinarsi con il Direttore del Personale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari in caso di violazione del Modello o del Codice Etico, fermo

restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo capo 4);

- l) coordinarsi con il Direttore del Personale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Soggetti Obbligati, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base del Decreto;
- m) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- n) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (si rinvia al successivo capo 3);
- o) monitorare costantemente l'evoluzione della normativa rilevante (in coordinamento con il Servizio Giuridico) e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- p) coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- q) indicare le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

2.2.2. Al fine di adempiere all'incarico ad essi conferito, i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno accesso a tutti i documenti e ai dati afferenti alla Società, all'attività svolta dall'Azienda, ai suoi dipendenti e collaboratori; nello svolgimento della propria funzione, inoltre, ove necessario in considerazione dei singoli compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di tutte le aree dell'Azienda, in ragione della professionalità e delle competenze dei soggetti che operano al loro interno.

2.2.3. L'Organismo di Vigilanza riferisce, in primo luogo, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato, sia per il tramite della relazione annuale che è tenuto a trasmettere al Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto l'attività di verifica e controllo svolta e l'esito della stessa, sia in occasione del verificarsi di eventuali disfunzioni del Modello e/o di comportamenti a rischio posti in essere dai Soggetti Obbligati o da Terzi Interessati, cui potrebbe conseguire l'applicazione di sanzioni alla Società.

- 2.2.4. L'Organismo di Vigilanza riferisce, inoltre, al Collegio Sindacale, nel caso in cui si verificano irregolarità, scostamenti rispetto alle prescrizioni del presente Modello e/o qualsiasi altro evento potenzialmente idoneo a determinare la responsabilità di Michelin Italiana ai sensi del Decreto, che sia riconducibile a componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 2.2.5. Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito Regolamento interno predisposto ed approvato dai suoi membri, eventualmente avvalendosi di consulenti esterni. Tale regolamento disciplina, in particolare, la calendarizzazione delle attività svolte, la verbalizzazione delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché la disciplina delle modalità con cui, in concreto, sono garantiti i flussi informativi dai Soggetti Obbligati allo stesso Organismo di Vigilanza.

3. Flussi Informativi

Il presente capo descrive i principi che conformeranno la redazione del Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza nella parte relativa alla disciplina dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso.

- 3.1. Flussi informativi a carico dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari di vertice e di controllo
- 3.1.1. L'Organismo di Vigilanza è tenuto a generare flussi informativi nei confronti degli organi sociali.
- 3.1.2. In particolare, almeno annualmente l'Organismo di Vigilanza predispone un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale sull'attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche relative all'implementazione ed eventuale aggiornamento del Modello e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Aree di Rischio, ecc.), nonché un piano di attività previste per l'anno successivo.
- 3.1.3. Gli incontri con gli organi sociali cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.
- 3.1.4. Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente-Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

3.2. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

3.2.1. I responsabili delle Funzioni appartenenti alle singole Aree di Rischio comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello, come, ad esempio:

- a) lo stato di attuazione dei Protocolli Decisionali di propria competenza;
- b) le azioni di miglioramento dell'efficacia di tali Protocolli;
- c) l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai Protocolli medesimi;
- d) lo stato di avanzamento delle attività di attuazione di nuovi Protocolli Decisionali;
- e) eventuali condotte o eventi rilevanti che potrebbero integrare Reati Rilevanti o una violazione del Modello o del Codice Etico.

3.2.2. La trasmissione delle informazioni può avvenire tramite posta interna riservata e indirizzata direttamente all'Organismo di Vigilanza presso la sede di Michelin Italiana Spa, sita in Torino, Corso Romania 546, CAP 10156 o tramite la casella di posta elettronica dedicata: OdV@michelin.com oppure ancora attraverso canali di comunicazione alternativi resi noti dall'Organismo di Vigilanza medesimo.

3.2.3. Tutti i Soggetti Obbligati sono tenuti a segnalare la commissione o la presunta commissione dei Reati, nonché ogni violazione del Codice Etico e del Modello o dei singoli Protocolli Decisionali stabiliti in sua attuazione.

3.3. Flussi Informativi ai sensi della Procedura Whistleblowing

3.3.1. La gestione dei canali di segnalazione interni⁸², come descritti nel paragrafo Canali Interni Whistleblowing (Procedura Whistleblowing approvata dal Consiglio di Amministrazione cui

⁸² Art. 7 Procedura Whistleblowing:

(...) **“SEGNALAZIONE IN FORMA SCRITTA TRAMITE LA LINEA ETICA**

7.2.1. *Michelin ha adottato la linea etica, una piattaforma dedicata, dotata di strumenti di crittografia (di seguito “Linea Etica”) accessibile gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e resa disponibile attraverso un fornitore di servizi esterno specializzato.*

7.2.2. *La piattaforma è accessibile al seguente indirizzo: groupemichelin.ethicspoint.com.*

7.2.3. *La piattaforma è strutturata in modo da garantire che:*

- *durante il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza. Ciò avviene tramite l'adozione di tecniche di cifratura e l'attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce di una valutazione d'impatto ex art. 35 Regolamento UE 679/2016;*
- *le informazioni rilevanti sono accessibili esclusivamente alle persone responsabili, ovvero il soggetto gestore/destinatario delle segnalazioni, e solo a coloro che hanno ricevuto una autorizzazione specifica.*

7.2.4. *Al momento di inviare una Segnalazione, la piattaforma Whistleblowing fornisce un token (ID Segnalazione) che consente di verificare lo stato della segnalazione, ottenere informazioni sull'esito e, se desiderato, comunicare in modo anonimo con il gestore delle segnalazioni.*

7.2.5. *La piattaforma Whistleblowing consente di escludere le funzioni interne coinvolte nella Segnalazione dalla gestione delle attività.*

si rinvia, di seguito “**Procedura Whistleblowing**”) è affidata ai sensi dell’art 4, comma 2 del Decreto al Comitato Etico. In tutti i casi in cui la segnalazione sia relativa alla commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/01 oppure alla mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dal Modello 231, il Comitato Etico, informerà immediatamente l’Organismo di Vigilanza per la gestione della segnalazione. Il Comitato Etico dovrà essere informato dell’andamento della gestione della segnalazione da parte dell’Organismo di Vigilanza.

3.3.2. Il Comitato Etico informerà tempestivamente con relazione sommaria l’Organismo di Vigilanza in merito alle segnalazioni ricevute in applicazione della Procedura Whistleblowing.

3.4. Raccolta ed archiviazione dei documenti relativi ai flussi informativi

3.4.1. Le informazioni, le segnalazioni ed i *reports* previsti nel presente Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 (dieci) anni in conformità a quanto previsto dalla Carta di Sicurezza.

3.4.2. L’accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri dell’Organismo di Vigilanza, ai membri del Collegio Sindacale e agli Amministratori, ai membri del Comitato Etico, alla Funzione *Internal Audit* della Capogruppo *Compagnie Générale des Etablissement Michelin, Société en commandite par actions*, e a persone da questa delegate.

7.3. **SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE TRAMITE RICHIESTA DI INCONTRO IN PRESENZA**

7.3.1 *Tale modalità di segnalazione può essere effettuata mediante richiesta scritta a mezzo e-mail all’indirizzo dedicato per la fissazione di un incontro diretto con il Comitato Etico.*

7.3.2. *L’incontro con il Comitato Etico verrà fissato entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta” (...).*

4. Sanzioni

- 4.1. La previsione di adeguate misure volte alla repressione delle violazioni delle direttive contenute nel presente Modello e, in particolare, delle disposizioni del Codice Etico, oltre a ottemperare all'indicazione in tal senso contenuta nel Decreto (articolo 6, comma 2, lettera e)), costituisce un momento fondamentale dell'implementazione del Modello stesso, volto a garantirne in concreto effettività ed efficacia.
- 4.2. Il sistema sanzionatorio di seguito indicato, da ritenersi integrato con il Codice Disciplinare e con il Contratto Collettivo Nazionale applicabile della Società cui si rinvia, è un sistema di misure (di seguito le “**Sanzioni**”) autonomo ed è finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello, del Codice Etico e della Procedura Whistleblowing. L'applicazione delle Sanzioni non sostituisce né modifica ulteriori, eventuali sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto, a prescindere dall'avvio e dall'esito di un procedimento giudiziario e/o dalla concreta irrogazione di sanzioni civili, amministrative o penali nei confronti dei soggetti inadempienti.
- 4.3. Ricevuta la notizia di una violazione o di una presunta violazione al Codice Etico, alla Procedura Whistleblowing o al Modello, l'Organismo di Vigilanza si attiva immediatamente.
- 4.4. Gli organi o le funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle Sanzioni. Le Sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. Le Sanzioni irrogate sono proporzionate alla gravità della violazione.
- 4.5. A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari passabili di Sanzioni, i seguenti comportamenti:
 - 4.5.1. la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei Protocolli Decisionali previsti dal presente Modello o stabiliti per la sua attuazione e del Codice Etico;
 - 4.5.2. la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
 - 4.5.3. l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
 - 4.5.4. l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;

- 4.5.5. la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo;
- 4.5.6. l'aver posto in essere una o più delle violazioni indicate nel paragrafo 2.2. delle Sezioni nella Procedura Whistleblowing⁸³;
- 4.5.7. l'aver commesso ritorsioni nei confronti del segnalante nell'ambito della Procedura Whistleblowing, ostacolato o tentato di ostacolare le segnalazioni, violato gli obblighi di riservatezza descritti nella Procedura Whistleblowing;
- 4.5.8. non aver effettuato l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute in ambito Procedura Whistleblowing;
- 4.5.9. l'aver posto in essere altre condotte inammissibili o vietate ai sensi del Decreto Legislativo 24/2023 e della Procedura Whistleblowing;
- 4.5.10. l'aver posto in essere ritorsioni nei confronti di coloro che hanno effettuato una segnalazione in base alla Procedura Whistleblowing o ostacolato o tentato di ostacolare le segnalazioni, violato gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 14 della Procedura Whistleblowing.

Le Sanzioni sono di seguito suddivise e descritte in ragione dei potenziali destinatari della loro irrogazione, sia che essi prestino la propria attività internamente alla Società, sia che si tratti di terzi esterni a Michelin Italiana.

Per quanto concerne i primi, è necessario distinguere (i) i provvedimenti che possono essere adottati nei confronti di operai, impiegati e quadri, dalle (ii) sanzioni in cui possono incorrere i dirigenti e dalle (iii) misure che possono essere adottate nei riguardi degli Amministratori o i membri del Collegio Sindacale della Società.

4.6. Operai, Impiegati e Quadri

Nel caso in cui il lavoratore, con il proprio comportamento attivo o omissivo, ponga in essere una violazione delle disposizioni del presente Modello o del Codice Etico, il comportamento in questione costituirà un'infrazione degli obblighi prescritti dall'art. 2104 c.c.⁸⁴e, conseguentemente, un

⁸³ Procedura Whistleblowing" **OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

La presente Procedura si applica a comportamenti, atti od omissioni delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea che le dano l'interesse pubblico o l'integrità di Michelin di cui i Segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:
(i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 231/01 e violazioni del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Michelin (di seguito "**Modello 231**")";

⁸⁴ Art. 2104 c.c. - Diligenza del prestatore di lavoro: "Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; pertanto, tale condotta sarà considerata alla stregua di un illecito disciplinare agli effetti dell'art. 2106 del c.c.⁸⁵.

Come tale, il comportamento del lavoratore sarà sanzionato secondo le previsioni di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Gomma e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e di tutte le altre disposizioni di legge poste a tutela dei lavoratori eventualmente applicabili, nonché del principio di proporzionalità.

In concreto, l'applicazione delle differenti sanzioni avverrà in ragione dell'entità della violazione, e in particolare

- a) Nel caso di mera violazione dei Protocolli Decisionali previste dal Modello o di comportamento non conforme alle sue disposizioni o a quelle del Codice Etico, il lavoratore potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni quali (i) il *richiamo verbale*, (ii) la *multa*, (iii) l'*ammonizione scritta* o (iv) la *sospensione*, a seconda della gravità della violazione posta in essere, dell'eventuale reiterazione di comportamenti contrari alle prescrizioni del Modello da parte dello stesso soggetto e, in generale, delle circostanze in cui la condotta è stata posta in essere;
- b) nel caso in cui la violazione di cui al punto precedente sia posta in essere al fine univoco di commettere uno dei Reati Rilevanti, il lavoratore sarà passibile di *licenziamento con preavviso*;
- c) nell'ipotesi in cui alla violazione di cui ai punti precedenti consegua la concreta applicazione nei confronti delle Società di una delle sanzioni previste dal Decreto, il lavoratore potrà incorrere nel *licenziamento per giusta causa*.

Le previsioni di cui al presente paragrafo 4.6.1. sono da intendersi applicabili anche ai dipendenti distaccati da altra società qualora il potere disciplinare nei confronti di tali soggetti sia, anche temporaneamente esercitato da Michelin Italiana.

4.7. Dirigenti

Laddove la condotta non conforme al Modello sia posta in essere da un soggetto che ricopre un incarico dirigenziale, in ragione del particolare rapporto di fiducia che necessariamente deve intercorrere tra l'Azienda e tale soggetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione/l'Amministratore Delegato oppure il Responsabile del Servizio del Personale Paese, anche tenuto conto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi, adotterà i provvedimenti maggiormente opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità.

⁸⁵ Art.2106 c.c. - Sanzioni disciplinari "L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione [...]".

4.7.1. Amministratori e Sindaci

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti Sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- a) richiamo formale scritto;
- b) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli eventuali emolumenti percepiti, calcolati su base mensile;
- c) revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe.

Nei casi più gravi – e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile – il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di uno o più Sindaci, il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti conseguenti. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4.7.2. Per quanto concerne invece le violazioni del Modello poste in essere da parte di soggetti esterni all'Azienda (collaboratori, *partner* finanziari e commerciali, Terzi Interessati in genere), l'Organismo di Vigilanza garantisce, in collaborazione con il Servizio Giuridico, che i singoli contratti conclusi con tali Terzi contengano:

- a) una dichiarazione della controparte che dia atto della propria conoscenza delle disposizioni del Decreto e, eventualmente, del contenuto del Modello;
- b) l'impegno della controparte ad evitare comportamenti idonei a integrare gli estremi di uno o più Reati Rilevanti e, eventualmente, le direttive contenute nel Modello;
- c) apposite clausole, in base alle quali, laddove il comportamento posto in essere dal Terzo Interessato, contrario alla legge e/o al contenuto del Modello, sia astrattamente idoneo a determinare il perfezionamento di uno dei Reati Rilevanti e, eventualmente, l'applicazione alla Società di una delle misure previste dal Decreto, Michelin Italiana possa applicare specifiche penali e/o dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

In nessun caso, comunque, l'inserzione di simili clausole e la loro eventuale attivazione da parte di Michelin Italiana, potranno costituire una rinuncia al risarcimento del danno che dovesse derivare alla Società in conseguenza del comportamento del Terzo Interessato.

5. Aggiornamento e revisione del Modello

- 5.1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera (b) del Decreto, compito dell'Organismo di Vigilanza è quello di effettuare proposte di adeguamento del Modello al Consiglio di Amministrazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. La responsabilità ultima dell'adozione e dell'aggiornamento del Modello resta in capo al Consiglio d'Amministrazione.

- 5.2. È responsabilità del Consiglio di Amministrazione con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, rivedere periodicamente ed aggiornare la valutazione del potenziale livello di rischio delle Aree di Rischio. La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo
 - 5.2.1. ampliamento delle fattispecie di Reato Rilevante trattate dal Decreto ed identificazione di nuove aree di attività o processi aziendali "a rischio";
 - 5.2.2. mutamenti organizzativi e/o di processo nell'ambito della Società o delle strutture partecipate;
 - 5.2.3. rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività aziendale e conseguente valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di reati in una determinata attività sensibile.

- 5.3. La conoscenza degli aggiornamenti da parte dei Soggetti Obbligati e dei Terzi Interessati è garantita dall'Organismo di Vigilanza, che si avvale a tal fine dell'utilizzo dei metodi maggiormente opportuni (circolari informative, *e-mail* di aggiornamento, brevi corsi di formazione).

Allegato A Organigramma di Michelin Italiana

Il Gruppo Michelin, nella Zona Geografica Europa, basa la propria struttura organizzativa suddividendo il Territorio europeo in sottozone denominate “Regioni”. L'Italia, in particolare, a far data dal 1° gennaio 2018, è inquadrata nella Regione Europa del Sud, insieme con i Territori Francia-Benelux e Spagna-Portogallo.

Territorio Italia-Malta

In Italia sono presenti la Sede Centrale in Torino, la Direzione Commerciale a Milano, 3 Stabilimenti di produzione (tutti in Piemonte – Torino Stura, Alessandria e Cuneo) e 2 centri di distribuzione prodotti finiti (European Distribution Center - EDC) a Torino e Pomezia (RM).

In Sede Centrale è presente altresì la sede della FONDAZIONE MICHELIN SVILUPPO che ha come finalità quella di partecipare allo sviluppo socio-economico delle aree in cui sono insediati i Siti di produzione di Michelin Italiana.

TORINO – SEDE CENTRALE

Al vertice della Michelin Italiana SpA, la cui sede legale è situata in Torino, si trova il Presidente - Amministratore Delegato della Michelin Italiana SpA.

Al vertice della sede centrale si trova il Direttore del Sito Sede Centrale.

La sede centrale è suddivisa in 8 settori. Ad ognuno di essi è attribuito un responsabile:

- Personale;
- Ambiente, Prevenzione e Sicurezza;
- Giuridico;
- Finanza;
- Acquisti;
- Sistemi di Informazione;
- Comunicazione;
- Infrastrutture ed Immobiliare.

Oltre alle figure sopra delineate – e ancorché non subordinato da un punto di vista funzionale e/o gerarchico – occorre aggiungere l'area afferente al Medico Competente Coordinatore.

Talune delle sopramenzionate aree sono ulteriormente suddivise in unità operative.

DIREZIONE COMMERCIALE MILANO

Al vertice della Direzione Commerciale, situata a Milano, vi è il Direttore Commerciale del Territorio IM.

Le aree che rispondono direttamente alla figura appena descritta, sia gerarchicamente e/o funzionalmente, sono le seguenti:

- Direzione Vendite Business to Business;
- Direzione Vendite Business to Consumer;
- Direzione Marketing Business to Business;
- Direzione Marketing Business to Consumer;
- Direzione Servizi & Soluzioni;
- Direzione Vendite KAM (Key Account Manager);
- Servizio Formazione;
- Ambiente, Prevenzione e Sicurezza;
- Commercio Primo Equipaggiamento Pneumatici Autovettura e Autocarro;
- Servizio Crediti.

Oltre alle figure sopra delineate – e ancorché non subordinato da un punto di vista funzionale e/o gerarchico – occorre aggiungere l'area afferente al Medico Competente.

STABILIMENTO DI TORINO STURA

Al vertice dello Stabilimento di Torino Stura, che si occupa della produzione di componenti del pneumatico, vi è il Direttore di Stabilimento.

Lo Stabilimento è suddiviso in 7 settori. Ad ognuno di essi è attribuito un responsabile:

- Personale;
- Organizzazione Industriale e Controllo di Gestione;
- Ambiente, Prevenzione e Sicurezza;
- Comunicazione interna;
- Garanzia Qualità;
- Manutenzione Tecnica;
- Prodotti finiti.

Oltre alle figure sopra delineate – e ancorché non subordinato da un punto di vista funzionale e/o gerarchico – occorre aggiungere l'area afferente al Medico Competente.

STABILIMENTO DI ALESSANDRIA

Al vertice dello Stabilimento di Alessandria, che si occupa della produzione di pneumatici per autocarri vi è il Direttore di Stabilimento.

Lo Stabilimento è suddiviso in 8 settori. Ad ognuno di essi è attribuito uno o più responsabili:

- Personale;
- Organizzazione Industriale e Controllo di Gestione;
- Ambiente, Prevenzione e Sicurezza;
- Comunicazione interna;
- Garanzia Qualità;
- Manutenzione Tecnica;
- Prodotti Finiti;
- Magazzino Prodotto Finito.

Oltre alle figure sopra delineate – e ancorché non subordinato da un punto di vista funzionale e/o gerarchico – occorre aggiungere l'area afferente al Medico Competente.

STABILIMENTO DI CUNEO

Al vertice dello Stabilimento di Cuneo, che si occupa della produzione di pneumatici per autovetture - trasporto leggero, di prodotti semifiniti e di camere d'aria, vi è il Direttore di Stabilimento.

Lo Stabilimento è suddiviso in 9 settori. Ad ognuno di essi è attribuito un responsabile:

- Personale;
- Organizzazione Industriale e Controllo di Gestione;
- Ambiente, Prevenzione e Sicurezza;
- Comunicazione interna;
- Garanzia Qualità;
- Manutenzione Tecnica;
- Prodotti Finiti;
- Prodotti Semifiniti;
- Magazzino Prodotto Finito.

Vi è, inoltre, l'Ufficio Tecnico, trasversalmente competente per tutti i Siti.

Oltre alle figure sopra delineate – e ancorché non subordinato da un punto di vista funzionale e/o gerarchico – occorre aggiungere l'area afferente al Medico Competente.

SUPPLY CHAIN

Alla Supply Chain appartengono:

- i due Magazzini Prodotti Finiti (EDC) di Torino e Pomezia;
- il call center di Milano;
- Servizio Dogane.

Allegato B Link Codice Etico del Gruppo Michelin

Si allega la versione aggiornata ed integrale del Codice Etico del Gruppo Michelin in lingua italiana.



Codice Etico

Allegato C Link al Codice Anticorruzione



Codice
Anticorruzione